Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 204 del 31 agosto 1993 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 31 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 83

LEGGE 18 agosto 1993, n. 333.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990.

LEGGE 18 agosto 1993, n. 334.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

LEGGE 18 agosto 1993, n. 335.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991.

LEGGE 18 agosto 1993, n. 336.

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

LEGGE 18 agosto 1993, n. **337.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.

LEGGE 18 agosto 1993, n. **338.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.

LEGGE 18 agosto 1993, n. **339.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988.

LEGGE 18 agosto 1993, n. **340.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

LEGGE 18 agosto 1993, n. **341.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 agosto 1993, n. **333**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS.

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Bangladesh (hereafter referred to as the Contracting Parties),
desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two countries, and especially for investment by nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party; and
acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investments, based on international Agreements, will contribute towards stimulating business ventures that will foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby agree as follows:

Article 1

DEFINITIONS

For the purposes of this Agreement:

The term "investment", shall be construed to mean any kind of property invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or legal person being a national of one Contracting Party in the territory of the other, in conformity with the laws and regulations of the latter.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises:

a) movable and immovable property, and any other rights in rem including, insofar as they may be used for investment purposes, real guarantees on others' property;
b) shares, debentures, equity holdings and any other negotiable instrument or document of credit, as well as Government and public securities in general;
c) credit for sums of money or any right for pledges or services having an economic value connected with investments, as well as reinvested income as defined in paragraph 5 hereafter;

d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
e) any right of a financial nature accruing by law or by contract and any licence, concession or franchise issued in accordance with current provisions governing the exercise of business activities, including prospecting for cultivating, extracting and exploiting natural resources.

2. The term "investor" shall be construed to mean any natural on legal person being a national of a Contracting Party who effected, is effecting, or intending to effect, investments in the territory of the other Contracting Party.

3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any natural person holding the nationality of that State.

4. The term "legal person", in reference to either Contracting Party, shall be construed to mean any entity established in the territory of one of the Contracting Parties, and recognized as legal person in accordance with the respective national legislation such as public establishments, joint-stock corporations or partnerships, foundations, or associations regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "income" shall be construed to mean the money that has yelded or is still to yeld by an investment, including in particular, profits, interest income, income from capital investment, dividends, royalties, returns for assistance and technical services and miscellaneous other considerations, including reinvested income and capital gains.

6. The term "territory" shall be construed to mean, in addition to the areas lying within the land boundaries, the "maritime zones". The latter also comprise the marine and submarine zones over which the Contracting Parties have sovereignty, or exercise sovereign or jurisdictional rights, according the international law.

Article 2

PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory, and shall authorize these investments in accordance with their legislation.

2. Both Contracting Parties shall at all times ensure fair and equitable treatment of the investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, enjoyment, transformation, cessation and liquidation of investments effected in their territory by

investors of the other Contracting Party, as well as the companies and firms in which these investments have been made, shall in no way be subject to unjustified or discriminatory measures.

Article 3

NATIONAL TREATMENT AND THE MOST FAVOURED NATION CLAUSE

1. Both Contracting Parties, within the bounds of their own territory, shall offer investments effected by, and the income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States.

2. The treatment accorded to the activities connected with the investments of investors of either Contracting Party shall not be less favourable than that accorded to similar activities connected with investments made by their own investors or by investors of any Third Country.

3. The provisions of 1) and 2) of this Article do not apply to any advantages or privileges which one Contracting Party grants or may grant at some future time to Third States by virtue of its membership in Customs or Economic Unions, Common Market associations, Free Trade Areas, regional or subregional Agreements, international multilateral economic Agreements, or Agreements entered into in order to prevent double taxation or to facilitate cross-border trade.

Article 4

COMPENSATION FOR DAMAGES OR LOSSES

Should investors of one of the two Contracting Parties incur losses in their investments in the territory of the other Contracting Party, due to war or other forms of armed conflict, states of emergency or other similar events, the Contracting Party in which the affected investment has been made shall offer adequate compensation. Compensation payments shall be freely tranferable in convertible currency without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the Contracting Party having liability, and, at all events, shall be treated no less favourably than investors of Third States.

Article 5

NATIONALIZATION OR EXPROPRIATION

1. (1) The investments to which this Agreement relates shall not be subject to any measure which might limit permanently or temporarily their joined rights of ownership, possession, control or enjoyment, save where specifically provided by law and by judgements or orders issued by Courts or Tribunals having jurisdiction.

(2) Investments of investors of one of the Contracting Parties shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having similar effects in the territory of the other Contracting Party, except for public purposes, or national interest, against immediate full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

(3) The just compensation shall be equivalent to the real market value of the investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalize or expropriate is announced or made public, and shall be calculated according to internationally acknowledged evaluation standards. Whenever there are difficulties in ascertaining the market value, the compensation shall be calculated on the basis of a fair appraisal of the establishment's constitutive and distinctive elements as well as of the firm's activities components and results. Compensation shall include interest calculated on a six-month LIBOR basis accruing from the date of nationalization or expropriation to the date of payment. In the event of failure to reach an agreement between the investor and the Contracting Party having liability, the amount of the compensation shall be calculated following the settlement of dispute procedure provided by Article 9 of this Agreement. Once the compensation has been determined, it shall be paid promptly and authorization for its repatriation in convertible currency issued.

2. The provisions of paragraph 1. of this Article shall also apply to income from an investment, and, in the event of winding-up, to the proceeds of liquidation.

Article 6

REPATRIATION OF CAPITAL, PROFITS AND INCOME

1. Each of Contracting Parties shall guarantee that after investors have complied with all their fiscal obligations, as well as all relevant administrative procedures, they may transfer the following abroad, without undue delay, in any convertible currency:

(a) capital and additional capital amounts used to maintain and increase investments;
(b) net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interest and any other profits;
(c) the proceeds of the total or partial sale liquidation of an investment;
(d) funds to repay loans relating to an investment and interest due thereon;
(e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party in respect of subordinate work and services performed in relation to an investment effected in its territory, in the amount and manner prescribed by current national legislation and regulations.

2. While considering the provisions of Article 3 of this Agreement, the Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article, the same treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, if this is more favourable.

3. Both Contracting Parties may adopt provisions governing the manner of complying with the fiscal obligations referred to in paragraph 1 above.

Article 7

SUBROGATION

In the event that one Contracting Party or any of its institutions has provided an insurance guarantee in respect of non-commercial risks for investments effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has made payments on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognize the assignement of the rights of the insured investor to the Contracting Party guarantor and its subrogation shall not exceed the original rights. In relation to the transfer of payments to the Contracting Party or its Institution by virtue of such subrogation, the provisions of Articles 4, 5 and 6 of this Agreement shall apply.

Article 8

TRANSFER PROCEDURES

The transfers referred to in Articles 4, 5, 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months, provided that all fiscal obligations have been met. Transfers shall be made in a convertible currency at the prevailing exchange rate applicable on the date of the transfer.

Article 9

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN INVESTORS AND THE CONTRACTING PARTIES

1. Any disputes arising between a Contracting Party and the investors of the other, relating to compensation for expropriation, nationalization, requisition or similar measures, including disputes relating to the amount of the relevant payments shall be settled amicably, as far as possible.

2. In the event that a such dispute cannot be settled amicably within six months of the date of a written application, the investor in question may submit the dispute, at his discretion, for settlement to:
a) the Contracting Party's Court, at all instances, having territorial jurisdiction;
b) an ad hoc Arbitration Tribunal, in accordance with the Arbitration Rules of the "Un Commission on International Trade Law" (UNCITRAL);
c) the "International Centre for the Settlement of Investment Disputes", for the application of the arbitration procedures provided by the Washington Convention of 18th March 1965 on the "Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States", whenever, or as soon as both Contracting Parties have validly acceded to it.

3. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to any arbitration procedure or judicial procedures that may have been instituted until these procedures have been concluded, and one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the arbitration tribunal or the judgement of the court of law within the terms prescribed by ruling or the judgement, or any other terms that may derive from international or internal law applicable to the case at issue.

Article 10

SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES

1. Any disputes which may arise between the Contracting Parties relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled amicably through diplomatic channels.

2. In the event that the dispute cannot be settled within three months from the date on which one of the Contracting Parties notifies, in writing, the other Contracting Party, the dispute shall, at the request of one of them, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided in this Article.

3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party, shall appoint a member of the Tribunal. These two members shall then select a national of a Third State to act as Chairman. The Chairman shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.

4. If the appointments have not been agreed within the time provided by paragraph 3. of this Article, either of the Contracting Parties, in default of any other arrangement, may apply to the President of the International Court of Justice to make the appointments within three months. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is otherwise prevented from discharging the said function, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or he is equally prevented from discharging the said function for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointments.

5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decisions shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the costs of their own arbitrator and of their own costs at the hearings. The President's costs and any other costs shall be divided equally between the Contracting Parties.

The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedures.

Article 11

RELATIONS BETWEEN GOVERNMENTS

The provisions of this Agreement shall be enforced irrispective of whether or not diplomatic or consular relations exist between the Contracting Parties.

Article 12

APPLICATION OF OTHER PROVISIONS

1. Whenever any issue is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both the Contracting Parties are parties, or whenever it is governed otherwise by general international law, the most favourable provisions, case by case, shall be applied to the Contracting parties and to their investors.

2. Whenever, as a result of laws, regulations, provisions or specific contracts, one of the Contracting Parties has adopted a more advantageous treatment for the investors of the other Contracting Party than that provided in this Agreement, they shall be accorded that more favourable treatment.

Article 13

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall become effective on the date on which both Contracting Parties have notified the other of the effected performance of their respective constitutional procedures.

Article 14

DURATION AND EXPIRY DATE

1. This agreement shall remain effective for 10 years as from the date in which the notification procedures indicated in Article 13 have been effected, and it shall be tacitly renewed for further periods of 5 years, unless either Party terminates it by giving prior written notice thereof one year before any expiry date.

2. In the case of investments effected prior to the expiry dates of the present agreement, as provided in Article 14, the provisions of Articles 1 to 12 shall remain effective for a further five years after the aforementioned dates.

IN WITNESSS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT Rome, this twentieth day of March one thousand nine hundred and ninety, in English.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

PROTOCOL

On signing the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Bangladesh on the Promotion and Protection of Investments, the Contracting Parties also agreed to the following clauses which shall be deemed to form an integral part of the Agreement.

1. In reference to Article 3:
a. Investments-related activities concerning the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels instrumental goods, as well as any other kind of related operation which is in any way connected with the entrepreneurial activities governed by this Agreement, shall be equally accorded no less favourable treatment in the territories of both Contracting Parties than that accorded to similar activities and initiatives of resident nationals or investors nationals of any Third State.
b. Both the Contracting Parties shall regulate, according to their legislation and regulations, the problems relating to entry, residence, work and travel within their respective territories encountered by nationals of the other Contracting Party and members of their families engaged in activities connected with investments in the spirit of this Agreement.

2. In reference to Article 9:
In relation to arbitration, under Article 9 (2) (b), it shall be conducted in accordance with Arbitration Standards of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), pursuant to Resolution 31'98 of 15th December 1976 adopted by the United Nations General Assembly, and with the following provisions:
a. There shall be three Arbitrators, and if they are not nationals of the Contracting Parties they shall be nationals of States which have diplomatic relations with both Contracting Parties.
For arbitrators to be appointed pursuant to the provisions of the UNCITRAL Rules, the President of the Institute of Arbitration of the Stockholm Chamber of Commerce shall be the "Appointing Authority". The arbitration will be held in Stockholm, except other arrangements between the involved Contracting Parties.

The aknowledgment and the enforcement of the decision to the Arbitration Tribunal in the territories of the Contracting Parties shall be governed by their respective national legislation in accordance with the relevant international Conventions to which they are Parties.

DONE AT Rome, this twentieth day of March, one thousand nine hundred and ninety, in English.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi ed, in particolare, per gli investimenti da parte di cittadini di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e

riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti, in base agli Accordi Internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1) Il termine "investimento" indicherà ogni bene investito, anteriormente o posteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, da parte di una persona fisica o giuridica che abbia la cittadinanza di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quest'ultima.

Fatto salvo il senso generale di quanto detto, il termine "investimento" comprende:

a) beni mobili e immobili, ed ogni altro diritto in rem, ivi incluse - nella misura in cui possano essere usate a fini di investimento - i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) titoli, obbligazioni, azioni ordinarie ed ogni altro strumento negoziabile o documento di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o ogni altro diritto per impegni e prestazioni aventi un valore economico, relativi ad investimenti, nonché redditi da investimento reinvestiti, così come definiti nel successivo punto 5;

d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti industriali, la ditta e l'avviamento commerciale;

e) ogni diritto di natura finanziaria maturato per legge o per contratto, ed ogni licenza, concessione o rappresentaza commerciale rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attività economiche, ivi incluse prospezioni per coltivazione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali.

2. Il termine "investitore" indicherà ogni persona fisica o giuridica - avente la nazionalità di una delle Parti Contraenti - che abbia effettuato o che intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Il termine "persona fisica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, indicherà ogni persona fisica avente la nazionalità di quello Stato.

4. Il termine "persona giuridica", in riferimento ad entrambe le Parti Contraenti, indicherà qualsiasi entità stabilita nel territorio di una di esse e riconosciuta quale persona giuridica in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, come ad esempio istituti pubblici, società di capitali o di persone, fondazioni o associazioni, indipendentemente dal fatto se la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Il termine "reddito" indicherà le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi inclusi - in particolare - profitti, partecipazioni agli utili, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi utili del capitale.

6. Il termine "territorio" indicherà, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le

"zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità, o esercitano diritti sovrani e di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

Articolo 2

PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio e ne darà autorizzazione conformemente alla propria legislazione.

2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno costantemente un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti faranno sì che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel proprio Paese dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese nelle quali detti investimenti siano stati effettuati, non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie.

Articolo 3

TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai relativi redditi effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai relativi redditi effettuati dai propri cittadini o da investitori di Paesi Terzi.

2. Il trattamento accordato alle attività connesse agli investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente non sarà meno favorevole di quello accordato ad attività simili connesse ad investimenti effettuati dai propri investitori o da investitori di ogni altro Paese Terzo.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1) e 2) del presente Articolo non si applicano ad eventuali vantaggi o privilegi che una Parte Contraente accorda o potrebbe accordare in futuro a Paesi Terzi in virtù della propria appartenenza a Unioni Doganali o Economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di Libero Scambio, Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali, o Accordi stipulati al fine di impedire la doppia tassazione o per facilitare gli scambi trasfrontalieri.

Articolo 4

RISARCIMENTI PER DANNI O PERDITE

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti incorrano in perdite nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, dovute a guerre o ad altre forme di conflitto armato, stati di emergenza o altri eventi similari, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito offrirà un risarcimento adeguato. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili in valuta convertibile e senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini della Parte Contraente che ha la responsabilità e, in ogni caso, saranno trattati non meno favorevolmente degli investitori di Paesi Terzi.

Articolo 5

NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO

1) (1) Gli investimenti ai quali si riferisce il presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa limitare permanentemente o temporaneamente i diritti di proprietà, possesso, controllo o godimento ad essi inerenti, tranne laddove specificamente disposto per legge e sulla base di ordinanze o sentenze emesse dalle Autorità giudiziarie competenti.

(2) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno nè direttamente nè indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che per fini pubblici o di interesse nazionale, a fronte di un immediato, pieno ed effettivo risarcimento, e a condizione che dette misure vengano prese su una base non discriminatoria e in conformità a disposizioni e procedure di legge.

(3) Il giusto risarcimento sarà equivalente al valore effettivo di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica, e sarà calcolato secondo standard di valutazione internazionalmente riconosciuti. Ogni qualvolta vi siano delle difficoltà nell'accertare il valore di mercato, il risarcimento sarà calcolato sulla base di un'equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di aziende. nonchè delle componenti e dei risultati delle attività di impresa. Il risarcimento includerà gli interessi calcolati al "tasso sei mesi LIBOR", maturati dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento. Qualora l'investitore e la Parte obbligata non riuscissero a raggiungere un accordo, l'importo del risarcimento sarà calcolato in conformità alla procedura per dirimere le controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato il risarcimento, esso sarà pagato prontamente e verrà emessa l'autorizzazione per il suo rimpatrio in valuta convertibile.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo si applicheranno altresì ai redditi ricavati da un investimento nonché, nel caso di liquidazione, al ricavato della liquidazione medesima.

Articolo 6

RIMPATRIO DEL CAPITALE, DEI PROFITTI E DEI REDDITI

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori - dopo che questi abbiano otttemperato ad ogni proprio obbligo fiscale, nonché a tutte le relative procedure amministrative - che essi potranno trasferire all'estero, senza indebito ritardo e in una qualunque valuta convertibile, quanto segue:

a) capitali nonché quote aggiuntive di capitali utilizzate per mantenere e incrementare gli investimenti;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi e ogni altro profitto;

c) proventi della liquidazione totale o parziale di un investimento;

d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi e indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente in relazione al lavoro subordinato e ai servizi prestati nella realizzazione di

investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e nelle modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Tenuto conto delle disposizioni dell'Articolo 3. del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Paesi Terzi, se questo è più favorevole.

3. Entrambe le Parti Contraenti potranno adottare disposizioni che regolino le modalità per ottemperare agli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 7

SURROGA

Qualora una Parte Contraente o una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurative contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno sei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti sulla base della garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà l'assegnazione dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente che se ne è fatta garante, e la sua surroga non andrà oltre i diritti originali. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente garante o alla sua

istituzione in virtù di detta surroga, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8

MODALITA' DEI TRASFERIMENTI

I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 avranno luogo senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi, a condizione che tutti gli obblighi fiscali siano stati ottemperati. I trasferimenti saranno effettuati in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data del trasferimento.

Articolo 9

REGOLAMENTO DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI

1. Qualsiasi controversia che sorga tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, relativa a risarcimenti per esproprio, nazionalizzazione, requisizione o analoghe misure, incluse le controversie relative all'importo dei relativi pagamenti, sarà risolta - per quanto possibile - in via amichevole.
2. Nel caso in cui tale controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta scritta, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia - a sua discrezione -:

a) al Tribunale della Parte Contraente, e sue successive istanze, competente per territorio;

b) ad un Tribunale di Arbitrato ad hoc, in conformità al Regolamento di Arbitrato della "Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL);

c) Al "Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative agli Investimenti", per l'applicazione delle procedure di arbitrato disposte dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla "Risoluzione delle Controversie relative agli Investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", qualora o non appena le Parti Contraenti abbiano validamente aderito alla convenzione medesima.

3. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare - attraverso i canali diplomatici - ogni questione relativa ad una procedura di arbitrato o a procedimenti giuridici già avviati fino a quando le relative procedure hon siano state portate a termine, ed una delle Parti Contraenti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del Tribunale di Arbitrato o alla sentenza del Tribunale Ordinario entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza medesimi, o entro ogni altro termine che possa essere stabilito in base al diritto internazionale o interno applicabile nella fattispecie.

Articolo 10

REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI

1. Qualsiasi controversia che possa sorgere tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente - per quanto possibile - attraverso i canali diplomatici.

2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia notificato per iscritto l'altra Parte Contraente, la controversia stessa - su iniziativa di una di esse - sarà portata dinanzi ad un Tribunale di Arbitrato ad hoc, così come disposto nel presente Articolo.

3. Il Tribunale di Arbitrato sarà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno poi un cittadino di uno Stato Terzo in qualità di Presidente. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Qualora le nomine non siano state concordate entro i termini previsti dal paragrafo 3 del presente Articolo, ognuna delle Parti Contraenti - in mancanza di altri accordi - potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte sia un

cittadino di una delle Parti Contraenti, o sia comunque impedito dall'espletare l'incarico, la richiesta sarà fatta al Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o sia egualmente impedito dall'espletare detta funzione per un qualsiasi motivo, il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia - che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti - sarà invitato a fare le nomine.

5. Il Tribunale di Arbitrato deciderà a maggioranza, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti pagheranno le spese per il proprio arbitro, nonché le proprie spese di partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno divise egualmente tra le Parti Contraenti.
La Corte di Arbitrato stabilità le proprie modalità di procedura.

Articolo 11

RELAZIONI TRA I GOVERNI

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che esistano rapporti diplomatici o consolari tra le Parti Contraenti.

Articolo 12

APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI VARIE

1. Qualora una qualsiasi questione venga regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, o qualora essa venga regolata dal diritto internazionale generale, si applicheranno le disposizioni più favorevoli - caso per caso - alle Parti Contraenti e ai loro investitori.

2. Qualora - in virtù di leggi, regolamenti, disposizioni o contratti specifici - una delle Parti Contraenti abbia adottato un trattamento più vantaggioso per gli investitori dell'altra Parte Contraente rispetto a quello disposto dal presente Accordo, agli stessi verrà accordato il trattamento più favorevole.

Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui entrambe le Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Articolo 14

DURATA E SCADENZA

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di 5 anni, a meno che l'altra Parte non lo denunci per iscritto un anno prima della data di ogni scadenza.

2. In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, come disposto all'Articolo 14, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per altri cinque anni dopo le date summenzionate.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

FATTO a Roma, il 20 marzo 1990, in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh per la Promozione e la Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresì convenuto le seguenti clausole che costituiranno parte integrante dell'Accordo.

1. In riferimento all'Articolo 3:

a) Le attività collegate ad investimenti, concernenti l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, risorse energetiche, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altro tipo di operazione connessa alle attività imprenditoriali di cui nel presente Accordo, godranno di un trattamento non meno favorevole - sul territorio di entrambe le Parti Contraenti - rispetto a quello accordato a simili attività e iniziative dei cittadini residenti o degli investitori aventi la nazionalità di uno Stato Terzo.

b) Entrambe le Parti Contraenti regoleranno - conformemente alle proprie leggi e regolamenti - i problemi relativi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul proprio territorio incontrati dai cittadini dell'altra Parte Contraente e dai membri delle loro famiglie impegnati in attività connesse ad investimenti nello spirito del presente Accordo.

2. <u>In riferimento all'Articolo 9</u>:

In relazione all'Arbitrato, ai sensi dell'Articolo 9 paragrafo (2) punto b), esso si svolgerà in conformità al regolamento di Arbitrato della Commissione delle nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione 3198 del 15 dicembre 1976 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e con le seguenti disposizioni:

a) gli arbitri saranno tre, e - in caso essi non siano cittadini delle parti Contraenti - saranno cittadini di Stati aventi rapporti diplomatici con entrambe le Parti Contraenti.

Per quanto riguarda gli arbitri da nominare in conformità alle disposizioni delle norme dell'UNCITRAL, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma provvederà quale "Appointing Authority". L'arbitrato si svolgerà a Stoccolma, fatte salve altre intese tra le Parti Contraenti coinvolte.

Il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà regolato dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali alle quali esse hanno aderito.

FATTO a Roma il 20 marzo 1990, in inglese

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE
DEL BANGLADESH

(Seguono le firme).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2010):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 10 dicembre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 16 febbraio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1210):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 29 luglio 1993 (atto n. 1210/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

93G0396

LEGGE 18 agosto 1993, n. **334**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORDO
FRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ARGENTINA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, qui di seguito denominate Parti Contraenti,

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per la realizzazione di investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra;

considerando che l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali consiste nell'assicurare un clima propizio agli investimenti, nel rispetto delle leggi del Paese ricevente;

riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la Promozione e la reciproca Protezione degli Investimenti contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, conformemente all'ordinamento giuridico del Paese ricevente ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta o da qualsiasi altro ordinamento giuridico di riferimento, ogni conferimento o bene investito o reinvestito da persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e regolamenti di quest'ultima.
In tale contesto di carattere generale, sono considerati specificatamente come investimenti, anche se non in forma esclusiva:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto in rem, compresi -per quanto impiegabili per investimento- i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, quote societarie e ogni altra forma di partecipazione, anche se minoritaria o indiretta, in società costituite nel territorio di una delle Parti Contraenti;

c) obbligazioni, titoli pubblici o privati o qualsiasi altro diritto per prestazioni o servizi che abbiano un valore economico, come altresì redditi capitalizzati;

d) crediti direttamente collegati ad un investimento, regolarmente assunti e documentati secondo le disposizioni vigenti nel Paese in cui tale investimento sia effettuato;

e) diritti d'autore, di proprietà industriale od intellettuale -quali brevetti di invenzione; licenze; marchi registrati; segreti, modelli e designs industriali- nonché procedimenti tecnici, trasferimenti di conoscenze tecnologiche, denominazioni registrate e l'avviamento;

f) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità a disposizioni vigenti per l'esercizio delle relative attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende ogni persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o abbia assunto obbligazione di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

- Per "persona fisica" si intende, per ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Parte, in conformità alle sue leggi.

- Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità costituita conformemente alla normativa di una Parte Contraente, con sede nel territorio di tale Parte e da questa ultima riconosciuta, come Enti pubblici che esercitino attività economiche, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

- agli effetti del presente Accordo, gli atti giuridici e la capacità di ciascuna persona giuridica nel territorio della Parte Contraente destinataria di un investimento, saranno regolati dalla legislazione di quest'ultima.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi derivati da investimenti, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e spettanze diverse, compresi i redditi reinvestiti e gli incrementi di capitale.

4. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri e marittimi, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine, sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità, diritti sovrani ovvero esercitano giurisdizione, conformemente alle loro rispettive legislazioni ed al diritto internazionale.

ARTICOLO 2

Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne darà autorizzazione in conformità alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurerà sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna delle Parti Contraenti si asterrà dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che ledano la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e Clausola della Nazione più favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente, ai redditi ed alle attività connesse con gli investimenti stessi nonché a tutte le altre questioni regolate dal presente Accordo un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri investitori od a investitori di Paesi terzi.

2. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscerà a Paesi terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni doganali od economiche, Associazioni di Mercato Comune, Zone di libero scambio ovvero per effetto di Accordi regionali o subregionali, Accordi economici multilaterali internazionali o per effetto di Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione, ovvero altri accordi di natura fiscale o diretti a facilitare gli scambi frontalieri.

ARTICOLO 4

Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di stati di emergenza o di altri similari avvenimenti politico-economici, la Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato

l'investimento offrirà, per quanto riguarda l'indennizzo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso a suoi propri cittadini, alle proprie persone giuridiche ovvero agli investitori di qualsiasi Paese terzo.

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione ed Esproprio

1. a) Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento inerenti agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente, salvo specifiche disposizioni di leggi, sentenze e decisioni emanate dai competenti tribunali nonché altre disposizioni non discriminatorie di carattere generale destinate a disciplinare le attività economiche.

b) Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a provvedimenti aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte, a meno che non si verifichino le seguenti condizioni:

- che i relativi provvedimenti rispondano ad esigenze di pubblica utilità, di sicurezza od interesse nazionale;
- che essi siano stati adottati in conformità alle procedure di legge previste;
- che essi non siano discriminatori nè contrari a diverso impegno assunto;

- che essi siano accompagnati da disposizioni che prevedano il pagamento di un risarcimento adeguato, effettivo ed immediato.

c) Il risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche e sarà determinato in base a parametri tecnici internazionalmente accettati. Qualora un valore di mercato non possa essere sollecitamente accertato, il risarcimento verrà determinato sulla base di una equa valutazione degli elementi costitutivi e distintivi di impresa nonché delle componenti e dei risultati delle correlate attività imprenditoriali. Il risarcimento comprenderà gli interessi maturati alla data di pagamento, calcolati al normale tasso di interesse commerciale. In mancanza di un accordo fra l'investitore e la Parte Contraente che ha adottato il provvedimento, l'ammontare del risarcimento verrà definito secondo le modalità di soluzione delle controversie di cui all'Articolo 8 del presente Accordo. Il risarcimento, una volta determinato, verrà prontamente pagato nella valuta nella quale l'investimento sia stato effettuato ovvero in una valuta liberamente convertibile accettata dall'investitore e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

2. Le disposizioni di cui al punto 1 del presente Articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento, nonché, in caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

ARTICOLO 6

Trasferimenti e Rimpatrio di Capitali, Profitti, Retribuzioni e Risarcimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale e conformemente alle disposizioni della rispettiva normativa bancaria, il libero trasferimento all'estero, nella valuta nella quale l'investimento sia stato realizzato o in altra valuta convertibile, senza indebito ritardo, al tasso di cambio applicabile alla data dei trasferimenti, di:

   a) capitali, quote aggiuntive di capitale ed incrementi di capitale utilizzati per mantenimento e sviluppo di investimenti;

   b) redditi, quali definiti al punto 3 dell'art. 1 del presente Accordo;

   c) somme derivanti dalla realizzazione di attività di bilancio ovvero dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento, inclusi eventuali plusvalenze e incrementi del capitale iniziale investito;

   d) somme destinate al rimborso di prestiti effettivamente assunti per investimenti e direttamente collegati con questi ultimi nonché somme destinate al pagamento degli interessi relativi;

   e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente derivati da lavoro subordinato o da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel proprio territorio, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti, come altresì compensi per assistenza e servizi tecnici;

f) risarcimenti pagati in applicazione degli articoli 4 e 5 del presente Accordo.

2. Il libero trasferimento avrà luogo in conformità alle correlative procedure stabilite da ciascuna Parte Contraente ed, in ogni caso, entro i sei mesi dalla richiesta. Le Parti Contraenti non potranno ricusare, sospendere a tempo indeterminato o privare di contenuti tale diritto.

3. Ciascuna Parte Contraente conserva il diritto, in caso di eccezionali difficoltà di bilancia dei pagamenti, di stabilire limitazioni ai trasferimenti in forma equa, senza discriminazioni e in conformità ai propri obblighi internazionali. Tali limitazioni non potranno superare, per ciascun investitore, una durata di trentasei mesi ed includeranno la facoltà per l'investitore di ottenere un trasferimento frazionato in rate di durata non superiore a 18 mesi.

4. Salvo quanto previsto al precedente punto 3, ciascuna Parte Contraente assicurerà in ogni momento agli investitori dell'altra Parte il libero trasferimento dei dividendi effettivamente distribuiti, in valuta proveniente dalle proprie esportazioni.

ARTICOLO 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente, od una sua Istituzione, abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa,

detta Parte Contraente o la sua Istituzione verrà riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti e trasferimenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno rispettivamente applicati gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8

Composizione delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia relativa agli investimenti insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sarà per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le parti in controversia medesime.

2. Se tali consultazioni non consentissero una soluzione, la controversia potrà essere sottoposta alla competente magistratura ordinaria od amministrativa della Parte Contraente nel cui territorio si trovi l'investimento.

3. Ove tra una Parte Contraente ed investitori sussista ancora controversia, dopo trascorso un periodo di 18 mesi dalla notifica di inizio di una azione avanti le magistrature nazionali indicate al paragrafo 2, tale controversia potrà essere sottoposta ad arbitrato internazionale.
   A tale effetto ed ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte Contraente conferisce fin d'ora consenso anticipato ed irrevocabile affinchè qualsiasi controversia possa essere sottoposta all'arbitrato.

4. Fin dal momento in cui abbia avuto inizio un procedimento arbitrale, ciascuna delle parti nella controversia adotterà ogni utile iniziativa intesa a desistere dall'azione giudiziale in corso.

5. In caso di ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia sarà sottoposta, a scelta dell'investitore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati:

a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D.), istituito dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965, qualora ognuno dei Paesi parte nel presente Accordo vi avesse aderito. Ove questa condizione non sussista, ciascuna delle Parti Contraenti conferisce il proprio consenso affinchè la controversia sia sottoposta ad arbitrato, in conformità alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione e l'arbitrato del Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie relative ad Investimenti.

b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituito caso per caso. L'arbitrato si effettuerà secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 31/98 del 15 dicembre 1976. Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti.

6. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potrà sollevare in una fase della procedura di arbitrato nè in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista all'Articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto od in parte le perdite subite.

7. Il Tribunale arbitrale deciderà sulla base del diritto della Parte Contraente parte nella controversia - comprese le norme di quest'ultima relative ai conflitti di leggi -, delle disposizioni del presente Accordo, di clausole di eventuali particolari accordi relativi all' investimento, nonché sulla base dei principi di diritto internazionale applicabili in materia.

8. Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le parti, nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformità alla propria legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia vigenti per ambo le Parti Contraenti.

9. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato od un procedimento giudiziario già in corso, finché le procedure relative non siano concluse e le parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.

ARTICOLO 9

Composizione di Controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno, per quanto possibile, essere risolte mediante consultazioni amichevoli per via diplomatica, compreso il ricorso a Commissioni bilaterali specifiche già istituite tra le due Parti medesime.

2. Nel caso che tali controversie non possano essere composte entro sei mesi, a partire dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato richiesta scritta, esse saranno sottoposte, su iniziativa di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale "ad hoc", in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale arbitrale sarà costituito nel seguente modo: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di lodo arbitrale, ciascuna delle Parti nominerà un membro del Tribunale. Questi due membri dovranno successivamente scegliere un cittadino di un Paese terzo che assumerà le funzioni di Presidente. Il Presidente dovrà essere nominato entro due mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se i termini indicati al precedente punto 3 non fossero stati osservati, in mancanza di altro accordo, ciascuna Parte potrà invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse lui

possibile accettare l'incarico, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non fosse a lui pure possibile accettare, ne verrà invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano di grado e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale arbitrale deciderà a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterrà le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale.
   Il Tribunale arbitrale determinerà il proprio regolamento.

ARTICOLO 10

Applicazione di Disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta più favorevoli al loro caso.

2. Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa più vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verrà agli stessi accordato il trattamento più favorevole.

3. Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 6 del presente Accordo non si applicheranno agli investimenti effettuati nel quadro del Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 11

Investimenti effettuati prima dell'Entrata in Vigore del presente Accordo

Il presente Accordo si applicherà anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e registrati da quest'ultima come investimento straniero in conformità alle proprie disposizioni di legge.

In ogni caso, esso non si applicherà alle controversie già iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore né alle pretese pendenti od insorte prima di tale data.

ARTICOLO 12

Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica con la quale le Parti contraenti si siano data notizia dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

2 - Libreria - Suppl ord alla G U. n 204
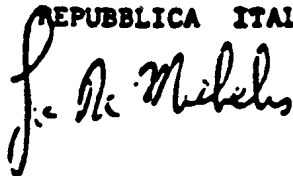
ARTICOLO 13

Durata e Scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 12 e si prorogherà tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalla data di ciascuna delle relative scadenze.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

Fatto in duplice copia a Buenos Aires il giorno ventidue del mese di maggio dell'anno millenovecentonovanta, in due esemplari originali in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA.

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA ARGENTINA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, sono state altresí concordate le clausole seguenti, da considerarsi parte integrante dell'Accordo medesimo:

1. Con riferimento all'Articolo 1:

a) Non potranno beneficiare dell'Accordo le persone fisiche di ciascuna Parte Contraente le quali, al momento di effettuare un investimento, abbiano mantenuto il loro domicilio per più di due anni nella Parte Contraente nel cui territorio l'investimento sia stato realizzato. Qualora una persona fisica di una Parte Contraente mantenga contemporaneamente la residenza anagrafica nel proprio Paese ed il domicilio per più di due anni nell'altro, essa verrà equiparata, ai fini del presente Accordo, alle persone fisiche della Parte Contraente nel cui territorio abbia realizzato investimenti.

b) Il domicilio di un investitore sarà determinato in conformità alle leggi, regolamenti e disposizioni della Parte Contraente nel territorio della quale l'investimento sia stato realizzato.

2. Con riferimento all'Articolo 3:
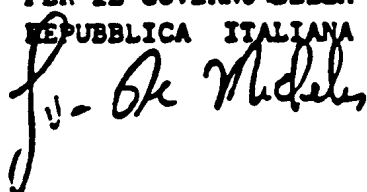
a) Ciascuna Parte Contraente regolerà, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti e quanto più favorevolmente possibile, i problemi

relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro ed agli spostamenti nel suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei familiari loro che svolgano attività connesse agli investimenti in virtù del presente Accordo.

b) L'art. 3 nonché il punto 2 dell'art. 10 del presente Accordo debbono essere interpretati nel senso che i principi del trattamento della nazione più favorita e dell'applicazione della normativa più favorevole, non si estendono ai privilegi particolari riservati da una delle Parti Contraenti ad investitori stranieri per investimenti effettuati nel quadro di un credito agevolato previsto da accordi bilaterali, conclusi tra la Parte predetta ed il Paese al quale appartengano gli investitori medesimi, quali il Trattato firmato in Roma il 10 dicembre 1987 ed istitutivo di una Relazione Associativa Particolare tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina ed il Trattato Generale di Cooperazione ed Amicizia firmato in Madrid il 3 giugno 1988 tra la Repubblica Argentina e il Regno di Spagna.

Fatto in duplice copia a Buenos Aires il giorno ventidue del mese di maggio dell'anno millenovecentonovanta in due esemplari originali, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 171[illegible]):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 12 ottobre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 10 dicembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 2 marzo 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1035):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 marzo 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1993 (atto n. 1035/*A* - relatore sen. PICCOLI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

93G0397

LEGGE 18 agosto 1993, n. **335**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

A C C O R D O

Tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sulla Promozione e Protezione degli investimenti.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare qui di seguito denominati "gli Stati Contraenti"

desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i due Stati e di creare condizioni favorevoli per gli investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche di uno Stato Contraente nel territorio dell'altro Stato Contraente.
Convinti che l'incoraggimento e la protezione di questi investimenti contribuiscono a stimolare un trasferimento di capitali e di tecnologie tra i due Stati Contraenti, a reciproco vantaggio del loro sviluppo economico;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I: DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

Per l'applicazione del presente Accordo:

1) Il termine "investimenti" indica ogni bene patrimoniale ed ogni apporto finanziario, in natura o servizi, investiti o reinvestiti in ogni settore di attività economica, qualunque esso sia.
   Sono considerati particolarmente, anche se in maniera non esclusiva, come investimenti ai fini del presente Accordo, gli apporti degli investitori che consistano negli elementi qui di seguito elencati:

a) beni mobili ed immobili nonchè altro diritto reale dell'investitore compresi, per quanto impiegabili a fini di investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, quote societarie ed altri titoli di partecipazione a società costituite sul territorio di uno degli Stati Contraenti;

c) le obbligazioni, i titoli di credito e diritti ad ogni prestazione avente valore economico connessi con un investimento, nonchè i titoli pubblici e del pari, i redditi da investimento che siano stati reinvestiti;

d) i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale quali brevetti di invenzione, licenze, marchi registrati, modelli e disegni industriali; il know how; i procedimenti tecnici; le denominazioni depositate e la clientela;

e) ogni diritto conferito per legge o per contratto, nonchè ogni altra licenza derivante da contratto o da concessione in conformità alla legge, compresi i diritti derivanti da un contratto o da una concessione amministrativa in materia di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali, con esclusione delle attività riservate allo Stato;

I beni patrimoniali e gli altri apporti sopra indicati debbono essere stati investiti in conformità delle leggi dello Stato Contraente sul territorio del quale essi investimenti siano effettuati, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Gli investimenti di una persona fisica o giuridica di un Stato Contraente, effettuati sul territorio dell'altro Stato prima dell'entrata in vigore del presente Accordo ed effettuati in conformità delle leggi e dei regolamenti al tempo vigenti, possono beneficiare, a richiesta, delle disposizioni del presente Accordo dopo un loro adeguamento alla legislazione di questo ultimo Stato Contraente, applicabile alla data di firma del presente Accordo.
Ogni modifica nella forma di investimento e di reinvestimento dei beni patrimoniali e degli apporti sopra indicati, non pregiudica la loro caratteristica di investimenti a condizione che queste modifiche siano conformi alla legislazione dello Stato Contraente sul cui territorio l'investimento è stato od è realizzato.

2) Il termine di "cittadini" indica le persone fisiche che abbiano, per l'Algeria la nazionalità algerina e per l'Italia la cittadinanza italiana. Essi debbono avere il centro principale dei loro interessi economici nel territorio del rispettivo Stato Contraente, ai sensi della legislazione o della regolamentazione di quest'ultimo.

3) Il termine "persona giuridica" indica ogni Ente od Istituzione ed ogni società di persone o di capitali, costituiti sul territorio di

uno degli Stati Contraenti in conformità alla sua legislazione e che vi abbiano la loro sede nonchè il centro principale dei loro interessi economici, quali definiti dalla legislazione e dalla regolamentazione di ciascun Stato Contraente.

4) Il termine "investitori" indica i cittadini e le persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti, che effettuino investimenti sul territorio dell'altro Stato Contraente.

5) Il termine "redditi" indica ogni somma prodotta da un investimento, quali profitti, interessi, compensi, dividendi, rendite, royalties o indennità.

6) L'espressione "territorio" indica, in aggiunta alle zone delimitate dalle frontiere terrestri, le zone marittime e le zone sottomarine sotto sovranità degli Stati Contraenti o sulle quali questi esercitino, conformemente al Diritto internazionale, diritti sovrani o di giurisdizione.

CAPITOLO II: PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 2

Ciascun Stato Contraente ammette ed incoraggia, nel quadro della sua legislazione e delle disposizioni del presente Accordo, gli investimenti effettuati sul suo territorio da parte dei cittadini e delle persone giuridiche dell'altro Stato Contraente.

ARTICOLO 3

Ciascun Stato Contraente accorda sul suo territorio, agli investimenti e collegati redditi dei cittadini e delle persone giuridiche dell'altro Stato Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e collegati redditi dei propri cittadini o persone giuridiche, ovvero dei cittadini e persone giuridiche di Paesi Terzi che godano della clausola della Nazione più favorita, se quello è il più vantaggioso
Il trattamento non si estende tuttavia ai privilegi che uno Stato Contraente accordi ai cittadini od alle persone giuridiche di uno Stato terzo per effetto di una sua partecipazione o della sua associazione ad

una Zona di libero scambio, ad una Unione doganale od economica, ad un Mercato Comune od ogni altra forma di Organizzazione economica regionale, ovvero, a condizione che le disposizioni del presente articolo siano compatibili con quelle di altri Accordi bilaterali tra i due Stati Contraenti, ai privilegi accordati per effetto di Accordi conclusi tra uno Stato Contraente ed ogni altro Stato terzo per evitare la doppia imposizione o per facilitare il commercio transfrontaliero.

CAPITOLO III: PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 4

1) Gli investimenti effettuati da cittadini e da persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti, beneficiano sul territorio dell'altro Stato Contraente di protezione e sicurezza costanti, piene ed intere, con esclusione di ogni misura ingiustificata o discriminatoria che possa portare nocumento, in fatto od in diritto, alla loro gestione, al loro mantenimento, al loro uso, al loro godimento, alla loro trasformazione od alla loro liquidazione, salvo riserva di provvedimenti necessari per la conservazione dell'ordine pubblico.

2) Ciascun Stato Contraente non adotterà provvedimenti di esproprio, di nazionalizzazione, di requisizione ovvero ogni altro provvedimento il cui effetto sia quello di privare del possesso o della proprietà, direttamente od indirettamente, i cittadini e le persone giuridiche dell'altro.

3) Qualora degli imperativi di pubblica utilità, di sicurezza o di interesse nazionale giustifichino deroghe al paragrafo 2 del presente Articolo, dovranno ricorrere le condizioni seguenti:
a) i provvedimenti siano adottati secondo procedura di legge;
b) i provvedimenti non siano discriminatori;
c) i provvedimenti siano corredati di immediate disposizioni che prevedano il pagamento di un indennizzo adeguato ed effettivo.

4) L'ammontare adeguato dell'indennizzo corrisponderà al valore effettivo sul mercato degli investimenti interessati alla vigilia del giorno in cui i provvedimenti siano stati adottati o resi pubblici. Esso sarà determinato sulla base di regole o di usi internazionalmente riconosciuti.

L'indennizzo è pagato in valuta convertibile da stabilirsi di comune accordo. In mancanza d'accordo, esso è pagato nella valuta nella quale l'investimento è stato effettuato. Non appena determinato, l'indennizzo è rapidamente pagato ed autorizzato al trasferimento. In caso di ritardo di pagamento, esso produrrà interessi al tasso interbancario applicabile alla valuta di pagamento nel Paese di origine dell'investitore alla data di effettiva attuazione dei provvedimenti di cui al paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5) I cittadini o persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti i cui investimenti abbiano subito perdite dovute a guerra od ogni altro conflitto armato, a rivoluzione, a stato di emergenza nazionale o rivolta avvenuti sul territorio dell'altro Stato Contraente, beneficeranno, da parte di quest'ultimo, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai suoi propri cittadini o persone giuridiche, ovvero ai cittadini o persone giuridiche della Nazione più favorita.

CAPITOLO IV: TRASFERIMENTI

ARTICOLO 5

Ogni Stato Contraente,sul cui territorio siano stati effettuati investimenti da parte di investitori dell'altro Stato Contraente, accorda a questi investitori dopo che essi abbiano assolto ad ogni obbligo fiscale, il libero trasferimento:

a) dei redditi degli investimenti e, particolarmente, dei dividendi, profitti, royalties, interessi ed altri redditi correnti;

b) dei compensi derivanti dai diritti immateriali indicati al paragrafo 1, lettera d) dell'articolo 1;

c) dei versamenti da effettuarsi per il rimborso di prestiti regolarmente assunti per il finanziamento di investimenti come autorizzato, e per il pagamento degli interessi che ne derivino;

d) del ricavo della cessione o liquidazione totale o parziale dell'investimento, compresi gli incrementi di valore del capitale investito;

e) degli indennizzi per perdita di possesso o di proprietà previsti all'art. 4 di cui sopra, nonchè ogni pagamento dovuto a titolo di surrogazione per effetto dell'art. 7 del presente Accordo.

f) I cittadini di uno Stato Contraente che siano stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altro a seguito di un investimento ammesso, sono del pari autorizzati a trasferire nel loro Paese di origine una quota adeguata della loro retribuzione.
I trasferimenti di cui ai paragrafi precedenti sono effettuati al tasso di cambio ufficiale o, in mancanza di questo, al tasso di cambio applicabile, alla data di tali trasferimenti, nello Stato nel cui territorio l'investimento sia stato effettuato, nella valuta per essi utilizzata ed entro sei mesi.

CAPITOLO V: PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E DI GARANZIA

ARTICOLO 6

Nella misura in cui la legislazione di uno dei due Stati Contraenti preveda degli interventi di carattere generale di sostegno o di garanzia, di natura economica, finanziaria e commerciale, per certi investimenti effettuati sul suo proprio territorio, questi provvedimenti a seguito di esame caso per caso, possono essere accordati ad investimenti corrispondenti, effettuati da investitori di tale Stato Contraente sul territorio dell'altro.
Tali investimenti di cittadini e persone giuridiche di uno degli Stati Contraenti sul territorio dell'altro, non potranno ottenere i vantaggi di cui al comma precedente se non abbiano preventivamente ottenuto il gradimento di quest'ultimo Stato Contraente.

ARTICOLO 7

Qualora uno Stato Contraente od una delle sue Istituzioni pubbliche conceda una garanzia contro rischi non-commerciali per un investimento effettuato da suoi investitori nel territorio dell'altro Stato Contraente, quest'ultimo dovrà riconoscere il trasferimento del diritto di questi investitori allo Stato Contraente garante e la surrogazione non andrà oltre il diritto originario degli investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuarsi allo Stato Contraente in virtù di tale surrogazione, si applicheranno gli articoli 4,5 e 6 del presente Accordo.

CAPITOLO VI: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 8

1) Ogni controversia relativa ad investimenti, tra uno degli Stati Contraenti ed un investitore dell'altro Stato Contraente sarà, per quanto possibile, composta amichevolmente tra le parti interessate.

2) Qualora la controversia non possa essere composta amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta presentata per iscritto a tale fine, l'investitore interessato potrà sottoporla soltanto ad una delle istanze qui di seguito indicate:

a) alla competente giurisdizione dello Stato Contraente sul cui territorio l'investimento sia stato realizzato;

b) al "Centro Internazionale per la composizione delle Controversie sugli investimenti" per l'applicazione delle procedure di conciliazione o di arbitrato di cui alla Convenzione 18 Marzo 1965 sulla "Composizione delle Controversie sugli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati", non appena i due Stati Contraenti vi avranno entrambi aderito a pieno titolo.

c) Ad un tribunale arbitrale ad hoc, costituito in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del presente Accordo;

ARTICOLO 9

1) Le controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere regolate per via diplomatica.

2) Se entro sei mesi a partire dalla data in cui uno degli Stati Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta, la controversia non sia stata risolta, essa, a domanda dell'uno o dell'altro Stato Contraente, verrà sottoposta ad un Tribunale arbitrale.

3) Il Tribunale arbitrale predetto verrà costituito caso per caso nel modo seguente: ogni Stato Contraente designa un membro e questi due membri designano di comune accordo un cittadino di un Stato terzo, che sarà nominato Presidente dai due Stati Contraenti. I membri

dovranno essere nominati entro due mesi dalla data alla quale uno degli Stati Contraenti abbia partecipato all'altro la sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato. Il Presidente dovrà essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4) Qualora le scadenze di cui al precedente paragrafo 3 non siano state osservate, l'uno o l'altro dei due Stati Contraenti, in mancanza di altro Accordo applicabile, inviterà il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a procedere alle designazioni necessarie. Se il Segretario Generale è cittadino dell'uno o dell'altro Stato Contraente o se per altro motivo non potesse espletare l'incarico, il Segretario Generale aggiunto più anziano e che non abbia cittadinanza o nazionalità di uno dei due Stati Contraenti, procederà alle designazioni necessarie.

5) Il Tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti. Queste decisioni sono definitive ed esecutive di pieno diritto per gli Stati Contraenti.
Il Tribunale stabilisce lui stesso il proprio regolamento. Esso interpreterà le sue sentenze a richiesta dell'uno o dell'altro Stato Contraente. Salvo che il Tribunale non disponga altrimenti tenuto conto di particolari circostanze, le spese del procedimento di arbitrato, compresi gli onorari degli arbitri, sono divise in parti uguali tra gli Stati Contraenti.

6) La controversia verrà risolta dal tribunale arbitrale ad hoc applicando il diritto interno dello Stato Contraente parte nella lite, sul cui territorio l'investimento sia situato, compresi le norme relative ai conflitti di leggi, le disposizioni del presente Accordo, le intese di accordi particolari che siano intervenuti sugli investimenti nonchè principi di diritto internazionale.
Le sentenze di arbitrato sono definitive e vincolanti per le parti nella controversia. I due Stati Contraenti si impegnano ad eseguirle in conformità alla loro legislazione nazionale ed alle Convenzioni internazionali in materia alle quali essi aderiscano.

CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 10

1) Gli investimenti che abbiano costituito oggetto di un impegno particolare da parte di uno degli Stati Contraenti nei confronti di cittadini e persone giuridiche dell'altro sono regolati, salvo le disposizioni del presente Accordo, dai termini di tale impegno nella misura in cui questo ultimo comporti disposizioni più favorevoli.

2) Se una questione è regolata sia da presente Accordo che da un altro Accordo internazionale al quale aderiscano i due Stati Contraenti, il presente Accordo non impedisce agli investitori di uno dei due Stati Contraenti, che abbiano effettuato investimenti sul territorio dell'altro, di beneficiare delle disposizioni più favorevoli, conformemente a quanto previsto da tale Accordo internazionale.

3) Qualora una normativa di carattere generale adottata da uno Stato Contraente in tema di investimenti, in conformità a sue leggi, suoi regolamenti od altre disposizioni, fosse più favorevole di quella prevista dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo si applica altresì agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, dagli investitori di uno degli Stati Contraenti sul territorio dell'altro a condizione che essi investimenti siano conformi alle leggi e regolamenti applicabili in quest'ultimo Stato, alla data di firma del presente Accordo.

CAPITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 12

Ogni Stato Contraente notificherà all'altro Stato Contraente l'espletamento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo che avrà efficacia un mese dopo il giorno di ricevimento dell'ultima notifica.
L'Accordo è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso è rinnovabile per tacita riconduzionea per corrispondente periodo, a meno che uno degli Stati Contraenti non notifichi per via diplomatica all'altro la sua intenzione di rivederlo o denunciarlo con preavviso di un anno.
Alla scadenza del periodo di validità del presente Accordo, gli investimenti effettuati mentre esso era in vigore continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente Accordo per un ulteriore periodo di dieci anni.

In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Algeri il 18 MAG. 1991 in tre esemplari, ciascuno in lingua italiana, in lingua araba ed in lingua francese, i tre testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare
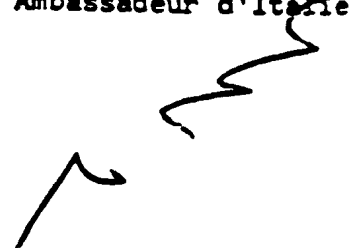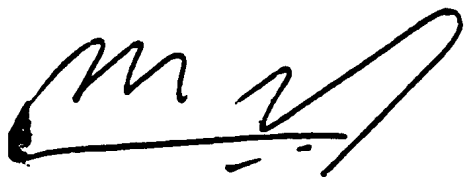
S.E.M.
Ghazi HIDOUCI

Ministre de l'Economie

Per il Governo della Repubblica Italiana

S.E.M.
Antonio BADINI

Ambassadeur d'Italie

L'Ambasciatore d'Italia

Algeri, 28 luglio 1991

Signor Ministro

Ho l'onore di riferirmi all'Accordo sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato in data 18 maggio 1991 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare e, in particolare alle modalità di protezione degli investimenti nei casi di nazionalizzazione, requisizione e tutte le altre misure analoghe.

A tale riguardo, in materia d'indennizzi e loro procedure o pagamenti, rimane inteso che, in assenza di un accordo fra gli investitori e lo Stato contraente interessato, ogni controversia, comprese le controversie sugli ammontari delle indennità, sarà regolata conformemente all'art. 8 di detto Accordo.

Nel frattempo la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza in termini identici costituiranno Accordo fra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo italo Algerino sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti firmato ad Algeri in data 18 maggio 1991.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione

Sua Eccellenza
Hocine BENISSAD
Ministro dell'Economia
A L G E R I

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ECONOMIE وزارة الاقتصاد

Le Ministre الوزير

Algeri, 28 luglio 1991

Signor Ambasciatore,

ricevo la Sua lettera datata in data odierna, così redatta:

" Signor Ministro

Ho l'onore di riferirmi all'Accordo sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato in data 18 maggio 1991 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare e, in particolare alle modalità di protezione degli investimenti nei casi di nazionalizzazione, requisizione e tutte le altre misure analoghe.

A tale riguardo, in materia d'indennizzi e loro procedure o pagamenti, rimane inteso che, in assenza di un accordo fra gli investitori e lo Stato contraente interessato, ogni controversia, comprese le controversie sugli ammontari delle indennità, sarà regolata conformemente all'art. 8 di detto Accordo.

Nel frattempo la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza in termini identici costituiranno Accordo fra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo italo-algerino sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti firmato ad Algeri in data 18 maggio 1991.

Voglia gradire, Signor Ministro, l'assicurazione della mia più alta considerazione".

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto sopra.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia alta considerazione.

Sua Eccellenza
Antonio BADINI
Ambasciatore d'Italia
A L G E R I

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1714):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 12 ottobre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 10 dicembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1203):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 29 luglio 1993 (atto n. 1203/*A* - relatore sen. GANGI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

93G0398

LEGGE 18 agosto 1993, n. **336**.

Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del trattato stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

TRATTATO RELATIVO ALLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA ED AL RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile,desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

OGGETTO DEL TRATTATO

ARTICOLO 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Trattato si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

2. Ciascuna Parte presta all'altra Parte, su richiesta, assistenza per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, previste dal presente Trattato, in particolare provvedendo alla notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti processuali e dei testimoni e alla trasmissione dei relativi atti.

3. Ciascuna Parte riconosce e dichiara esecutive, secondo quanto previsto dal presente Trattato, le sentenze emesse in materia civile dalle Autorità Giudiziarie dell'altra Parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali.

4. Ciascuna Parte può richiedere all'altra Parte, informazioni riguardanti le leggi e i regolamenti, così come informazioni concernenti la giurisprudenza.

ARTICOLO 2
RIFIUTO DELLA ASSISTENZA
DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

L'assistenza giudiziaria nonché il riconoscimento e l'esecuzione degli atti e delle sentenze saranno negati se sono contrari all'ordine pubblico della Parte richiesta.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 3
AUTORITA'

1. Ai fini del presente Trattato, si intende per Autorità Giudiziaria ogni Autorità delle Parti che sia competente, secondo la legge nazionale, nei procedimenti previsti dal Trattato stesso.

2. Ai fini del presente Trattato, l'autorità centrale per la Repubblica Italiana è il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Federativa del Brasile è il Ministerio da Justica.

ARTICOLO 4
MODALITA' DI COMUNICAZIONE

1. Le Parti invieranno le comunicazioni e la documentazione previste dal presente Trattato per il tramite delle rispettive Autorità centrali, a meno che singole disposizioni del presente Trattato non dispongano altrimenti.

2.E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

ARTICOLO 5
PROTEZIONE GIURIDICA

1. I cittadini di ciascuna Parte beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale ultima Parte.

2.I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alle Autorità Giudiziarie dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale ultima Parte.

ARTICOLO 6
PERSONE GIURIDICHE

Le disposizioni del presente Trattato si applicano, in quanto compatibili, anche alle persone giuridiche che sono costituite conformemente alla legislazione di una delle Parti.

ARTICOLO 7
LINGUE

1. Le domande di assistenza giudiziaria ed i documenti allegati saranno redatti nella lingua della Parte richiedente e corredati di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.
2. I documenti relativi alla esecuzione della Commissione Rogatoria saranno trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.
3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza saranno redatte nella lingua della Parte richiesta e le risposte saranno trasmesse in questa stessa lingua.

ARTICOLO 8
SPESE

L'esecuzione dell'assistenza non potrà dar' luogo a rimborso di spese.Tuttavia la Parte richiesta avrà diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonché delle spese per l'esecuzione di Commissioni Rogatorie con l'osservanza delle indicazioni particolari previste dall'art. 15 paragrafo 1 del presente Trattato.

ARTICOLO 9
DISPENSA DALLA " CAUTIO JUDICATUM SOLVI "

1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che siano attori o intervenienti dinanzi alle Autorità Giudiziarie dell'altra Parte non potrà essere imposta,in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di tale ultima Parte, alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura.
2. Se la persona dispensata dalla "cautio judicatum solvi" è condannata al rimborso delle spese di procedura con una sentenza passata in giudicato emessa dalla Autorità Giudiziaria di una delle Parti, la sentenza viene eseguita, su istanza dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte. L'istanza ed i suoi allegati saranno presentati in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 del presente Trattato e la Autorità Giudiziaria deliberante sull'esecuzione si limiterà ad accertare se la sentenza relativa alle spese è divenuta esecutiva.

ARTICOLO 10
GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE
E DAGLI ANTICIPI

1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei

cittadini di questa ultima Parte, del gratuito patrocinio per i procedimenti civili.

2. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano parimenti sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonchè di qualsiasi altro beneficio previsto in materia dalla legge.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano a tutta la procedura, ivi compresa l'esecuzione delle sentenze.

4. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono concessi sulla base di certificazioni rilasciate dall'Autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Qualora il richiedente non abbia la residenza nel territorio delle Parti, tale certificazione sarà rilasciata dalle Autorità competenti della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.

ARTICOLO 11
VALIDITA' DEGLI ATTI PUBBLICI

I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte e secondo la legislazione di quest'ultima.

ARTICOLO 12
ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE

Ai fini del presente Trattato, gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'Autorità competente di ciascuna delle Parti, corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale,sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione per essere utilizzati dinanzi alle Autorità dell'altra Parte.

ARTICOLO 13
TRASMISSIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

Ciascuna Parte trasmette, su richiesta, all'altra Parte copie di atti ed estratti dei Registri dello Stato Civile necessari per una procedura giudiziaria con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

TITOLO III

COMMISSIONI ROGATORIE

ARTICOLO 14
REQUISITI DELLA RICHIESTA

La domanda di esecuzione della Commissione Rogatoria deve indicare:

a) l'Autorità Giudiziaria richiedente;
b) l'Autorità Giudiziaria richiesta, ove possibile;
c) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
d) il procedimento per il quale è richiesta;
e) il cognome, il nome, il recapito e, ove possibile, le generalità delle persone cui si riferisce la Commissione Rogatoria;
f) il cognome, il nome, il recapito e, ove possibile, le generalità delle parti processuali, e, quando trattasi di persona giuridica, la denominazione e la sede, nonchè, se disponibile, l'indicazione del rappresentante legale;
g) le domande da formulare, qualora si tratti di interrogatori.

ARTICOLO 15
ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

1. Per l'esecuzione della Commissione Rogatoria, si applicherà la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di particolari forme, la Parte richiesta seguirà tali forme se e per quanto non in contrasto con la propria legge.

2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelino insufficienti a consentire l'esecuzione della Commissione Rogatoria, la Parte richiesta, nel caso non possa provvedervi direttamente, richiederà alla Parte richiedente la integrazione necessaria;

3. Quando sia espressamente domandato, la Parte richiesta farà conoscere alla Parte richiedente, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti oggetto della rogatoria. Gli interessati, le autorità e le parti processuali potranno assistere all'esecuzione, purchè ciò non sia in contrasto con la legge della Parte richiesta.

4. La Commissione Rogatoria dovrà essere eseguita e restituita senza indugio alla Parte richiedente.

5. Qualora non sia stato possibile dare esecuzione alla Commissione Rogatoria, la Parte richiesta la restituirà senza indugio, indicando i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

ARTICOLO 16
DOCUMENTI COMPROVANTI LA NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. La prova della notificazione dell'atto giudiziario è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto ovvero da un attestato dell'autorità competente, entrambi redatti nella forma prevista dalla legge della Parte richiesta. Se la persona alla quale è destinato l'atto da notificare rifiuta di riceverlo, la prova è data da una dichiarazione sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario nella quale è fatta menzione del luogo, della data della consegna e della identità della persona cui l'atto è stato consegnato. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricezione o dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito.

2. La Parte richiesta invierà senza indugio alla Parte richiedente la ricevuta o l'attestato comprovanti la notificazione.

ARTICOLO 17
COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE

La persona che si trovi nel territorio della Parte richiesta e che sia stata intimata a comparire dinanzi all'Autorità Giudiziaria nel territorio della Parte richiedente, in qualità di testimone o di perito, non può essere obbligata a comparire nè alla stessa possono essere applicate, da nessuna delle due Parti, le sanzioni previste nel caso di mancata comparizione.

TITOLO IV

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE E DI ALTRI PROVVEDIMENTI

ARTICOLO 18
CONDIZIONI RICHIESTE

Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorità Giudiziarie di ciascuna Parte nonchè le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute dall'altra Parte, salvo quanto disposto dall'articolo 2 del presente Trattato, a condizione che:

a) la sentenza concerna materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta, ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte stessa o di un Trattato tra questa Parte ed uno Stato terzo;

b) la parte processuale sia stata regolarmente citata secondo la legge della Parte ove è stata emessa la sentenza o sia comparsa in giudizio e, in quanto richiesto dalla medesima legge, sia stata regolarmente rappresentata;

c) la sentenza abbia acquistato efficacia di cosa giudicata secondo la legge della Parte ove è stata emessa;

d) non sia stata pronunciata sentenza dalle Autorità Giudiziarie della Parte richiesta fra le stesse parti e sul medesimo oggetto;

e) non sia pendente dinanzi all'Autorità Giudiziaria della Parte richiesta un giudizio per il medesimo oggetto e tra le stesse parti instaurato anteriormente all'introduzione della domanda dinanzi all'Autorità Giudiziaria che ha pronunciato la decisione di cui si chiede il riconoscimento.

ARTICOLO 19
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE

La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione deve essere corredata di:

a) una copia autenticata del testo integrale della decisione;

b) una certificazione di passaggio in giudicato;

c) una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un documento parimenti idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto in caso di decisione pronunciata in contumacia, quando ciò non risulti dalla decisione stessa;

d) un documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che ciò non risulti dalla decisione stessa;

e) una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta dei documenti citati nelle lettere precedenti.

ARTICOLO 20
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Le transazioni concluse davanti all'Autorità Giudiziaria competente di una delle Parti sono, su istanza di parte, riconosciute e dichiarate esecutive dall'altra Parte purchè siano osservati i requisiti previsti dall'articolo 19,in quanto applicabili, e salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente Trattato.

ARTICOLO 21
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE

1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, delle decisioni e delle transazioni giudiziarie, l'Autorità Giudiziaria della Parte richiesta applica la propria legge.

2. L'Autorità Giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni dovrà verificare esclusivamente se le condizioni stabilite dal presente Trattato sono state soddisfatte.

3. L'Autorità Giudiziaria nell'esaminare le circostanze sulle quali si fonda la competenza dell'Autorità Giudiziaria dell'altra

Parte non esaminerà il merito delle decisioni adottate, bensì solo l'esistenza delle condizioni previste dal presente Trattato per il loro riconoscimento ed esecuzione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22
RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Trattato sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia

2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.

4. Ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in ogni momento. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 1989 in duplice esemplare nelle lingue italiana e portoghese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Federativa del Brasile

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1712):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 12 ottobre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 10 dicembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1201):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 3 agosto 1993 (atto n. 1201/*A* - relatore sen. AGNELLI Arduino).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

93G0399

LEGGE 18 agosto 1993, n. 337.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 33.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile,

- nel desiderio di rafforzare e approfondire la solidarietà e amicizia che caratterizzano le tradizionali relazioni esistenti tra le due nazioni ed i loro popoli;

- sicuri che la riaffermazione della democrazia in Cile richiede un contributo decisivo per consolidarsi su una base di sviluppo economico e sociale, così come su una fruttuosa attività scientifica, tecnologica e culturale;

- convinti della necessità di un ordine internazionale più giusto che sostenga le relazioni economiche, finanziarie e commerciali nel riconoscimento della interdipendenza di tutti i paesi; così come convinti che detto ordine è favorito dalle diverse fonti che permettono il dialogo Nord-Sud;

- tenendo conto della presenza di una operosa collettività di origine italiana o di tale nazionalità in Cile, il cui contributo nei differenti settori dello sviluppo costituisce un impulso per consolidare i legami italo-cileni;

- consapevoli che tali legami richiedono la creazione di condizioni che favoriscano una collaborazione più intensa mediante il rafforzamento dei rapporti economici, della collaborazione industriale, nonchè di una cooperazione allo sviluppo che ricomprenda gli aspetti produttivi e di progresso sociale, culturale, e scientifico-tecnologico;

- consapevoli che l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori e la realizzazione di programmi congiunti in forma

periodica e rinnovabili, che dedichino particolare attenzione alla promozione di investimenti produttivi in Cile da parte di imprese italiane pubbliche e private, produrranno benefici reciproci;

- consapevoli che la realizzazione di quanto indicato sarà facilitata dalla stipulazione di un accordo quadro di cooperazione che rappresenti una cornice alle iniziative che le due Parti concordano di concretizzare

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo Quadro rappresenta la cornice per programmi, piani, progetti, attività che le Parti concordano nell'ambito delle relazioni economiche, di collaborazione industriale e della cooperazione allo sviluppo nelle sue formulazioni economiche, finanziarie, scientifico-tecnologiche e culturali.

ARTICOLO II

Le Parti si dichiarano disposte ad accrescere l'afflusso di investimenti, l'interscambio commerciale di beni e servizi, l'attività industriale ed il trasferimento di tecnologia nei rispettivi territori, promuovendo le relazioni bilaterali tra i due Paesi con la partecipazione dei rispettivi settori pubblico e privato, fatti salvi gli impegni internazionali assunti.

ARTICOLO III

Senza pregiudizio dell'estensione dell'applicazione del presente Accordo ad ogni settore che fosse ritenuto di reciproca convenienza, le Parti confermano il loro attuale interesse a conferire uno stimolo particolare alle relazioni economiche nei seguenti settori:
a) agroindustria;
b) ambiente;

c) industria del legname;
d) industria mineraria;
e) trasporti e telecomunicazioni.

ARTICOLO IV

1. - Le Parti si serviranno di meccanismi nazionali ed internazionali adeguati per favorire l'incremento e la diversificazione delle loro relazioni economiche e, in forma speciale, l'utilizzo di incentivi finanziari, amministrativi e di altra natura connessi con:

a) investimenti produttivi in Cile da parte di imprese italiane pubbliche e private e viceversa;
b) costituzione di società miste italo-cilene pubbliche e private;
c) sviluppo di piccole e medie imprese;
d) realizzazione di progetti derivanti dal movimento delle cooperative, come fattore dinamico dello sviluppo economico e sociale;
e) realizzazione di iniziative che prevedano l'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione ambientale e della preservazione dei rispettivi ecosistemi;
f) realizzazione di progetti che prevedano lo scambio di tecnologie non contaminanti e di specifiche tecnologie per la protezione ambientale.

2. - Le Parti concordano sulla revisione periodica dei programmi congiunti destinati allo stimolo delle iniziative di cui al paragrafo precedente nonchè di quelle altre che esse considerino di mutuo beneficio per i due Paesi così come dei mezzi per la loro attuazione.

ARTICOLO V

1. Le Parti si impegnano alla identificazione di progetti di interesse comune che presentino livelli adeguati di redditività e ragionevoli garanzie di ripagamento dei capitali investiti.

2. Saranno altresì considerati prioritari i progetti che possano apportare valuta mediante l'esportazione di tutta o parte della produzione da essi determinata.

ARTICOLO VI

1. La Parte italiana si adopererà per sostenere l'esportazione di beni di investimento e relativi servizi nonché di beni di consumo durevole attraverso:
a) l'assicurazione per il credito all'esportazione;
b) la possibilità per le istituzioni finanziarie italiane di concedere linee di credito bancarie a condizioni "consensus", secondo i criteri OCSE, nel quadro di intese finanziarie da negoziare tra i due governi.

2. Le Parti concordano sull'importante ruolo, per la promozione dello sviluppo economico, del cofinanziamento vincolato a crediti di organismi finanziari internazionali e regionali.

3. Le Parti concordano altresì sull'opportunità di utilizzare moderni strumenti come le operazioni di conversione del debito estero e altri stumenti analoghi, evitando possibili effetti interni negativi.

4. La Parte italiana favorirà gli investimenti produttivi in società miste italo-cilene nella misura in cui rientrino nella politica assicurativa italiana in materia.

ARTICOLO VII

1. Nel quadro dei rispettivi sistemi normativi le Parti si impegnano a garantire un trattamento giusto e paritario ai rispettivi investimenti pubblici e privati, non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini ed agli investitori di Paesi terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole concesso in base ad accordi bilaterali.

2. Sempre nel quadro dei rispettivi sistemi normativi tale trattamento comprenderà il rimpatrio degli utili e la possibilità di disinvestimento nonché la concessione, in caso di espropriazione, di un equo, immediato ed effettivo risarcimento.

3. Le Parti si impegnano ad iniziare, nel più breve tempo possibile, negoziati per giungere alla stipulazione di un accordo di promozione e di protezione degli investimenti. Fino a tale momento le Parti cercheranno di risolvere amichevolmente le controversie che dovessero sorgere tra di loro e, nel caso di mancato componimento, di accordarsi su un meccanismo arbitrale.

ARTICOLO VIII

Le Parti, prendendo in considerazione gli interessi comuni nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione delle risorse minerarie, ed in particolare del rame, promuoveranno intese tra loro e tra imprese pubbliche e private che abbiano presupposti di complementarietà economica come, ad esempio, la formazione di imprese secondo la formula delle "joint ventures" ed ogni altra iniziativa utile a detta complementarietà.

ARTICOLO IX

1. Le Parti conferiscono importanza fondamentale ad un'adeguata preparazione delle risorse umane nei loro piani, programmi, progetti ed attività di cooperazione allo sviluppo.

2. La Parte italiana si impegna a fornire, nella misura del possibile, la cooperazione che la Parte cilena richieda in tale settore.

3. Nel quadro di accordi specifici, la Parte italiana si adopererà per facilitare la frequenza di laureati e ricercatori cileni a corsi di specializzazione e di perfezionamento indicati da istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Dette istituzioni definiranno in via preliminare le fonti di finanziamento e i meccanismi rispettivi.

ARTICOLO X

1. Le Parti si presteranno collaborazione particolare al fine di contribuire all'elevazione delle condizioni di vita della popolazione cilena e all'aumento della produzione e della produttività dell'economia cilena, considerate formule efficaci per il consolidamento della democrazia e dello sviluppo integrato.

2. Le Parti estenderanno la loro cooperazione allo sviluppo ad ogni settore di interesse comune, e senza nocumento alcuno nei confronti di tale cooperazione esse sottolineano il loro attuale interesse per uno sviluppo di iniziative congiunte nei seguenti settori:
   a) sviluppo sociale, specialmente nei settori dell'istruzione, della sanità, negli interventi di infrastruttura urbanistica e del risanamento ambientale;
   b) agroindustria;
   c) ambiente;
   d) industria del legno;
   e) pesca;
   f) industria mineraria;
   g) trasporti e telecomunicazioni;
   h) miglioramento della condizione della donna.

ARTICOLO XI

1. I meccanismi finanziari che fornirà la Parte italiana comprenderanno, a seconda dei casi sia i contributi a dono che i crediti di aiuto, secondo criteri stabiliti caso per caso.

2. I contributi a dono verranno concordati principalmente per iniziative di elevato contenuto sociale, mentre i crediti di aiuto saranno destinati soprattutto a favore di progetti produttivi, tenendo presente che le condizioni di loro utilizzazione non dovranno diminuire la redditività degli stessi.

3. La Parte italiana destinerà risorse finanziarie per la realizzazione di piani, programmi, progetti e attività di cooperazione allo sviluppo, sui quali le Parti abbiano espresso concorde avviso.

4. In ogni iniziativa sarà compresa una partecipazione cilena totale o parziale a copertura dei costi locali secondo le norme sulla Cooperazione allo Sviluppo vigenti in ambo i Paesi.

ARTICOLO XII

1. Le Parti utilizzeranno, oltre i meccanismi tradizionali come borse di studio, esperti e forniture, tutti i meccanismi che riterranno opportuni per la migliore riuscita della collaborazione allo sviluppo, come i seguenti:

a) programmi periodici per la selezione e l'adeguata destinazione delle risorse disponibili per le iniziative di sviluppo nei settori sociali ed economici prioritari in Cile;

b) contributi di parte italiana a progetti di solidarietà ed investimento sociale che permettano di occuparsi d'urgenza della creazione e del mantenimento di infrastrutture e servizi sociali di base, allo scopo di lenire i principali problemi di povertà urbana e rurale;

c) appoggio a programmi di credito per piccole e medie imprese e per cooperative;

d) sviluppo di programmi integrati di cooperazione in settori di comune interesse che, per le loro caratteristiche, richiedano un intervento per lo sviluppo articolato della cooperazione economica delle due Parti;

e) appoggio a progetti che ricomprendano nelle loro caratteristiche la costituzione di valore aggiunto alla produzione primaria o che contengano un potenziale di esportazione;

f) appoggio a progetti che nella loro formulazione e realizzazione si informino all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, soprattutto in termini di utilizzazione razionale delle risorse naturali in un quadro di protezione dell'ambiente contro i rischi di compromissione.

2. Le Parti svilupperanno in Cile la costituzione di imprese miste mediante l'applicazione degli strumenti disponibili ed in particolare attraverso la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane, a parziale finanziamento delle loro quote di capitale di rischio in tali imprese.

3. Le Parti appoggiano il ruolo degli organismi non governativi nella cooperazione allo sviluppo e favoriranno, nei casi in cui appaia conveniente, la loro partecipazione alla realizzazione di specifici progetti.

ARTICOLO XIII

1. Le due Parti si impegnano ad appoggiare e promuovere forme di collaborazione e attività nel settore scientifico e della tecnologia, nonché progetti comuni di ricerca.

2. La Parte italiana si impegna a fornire gli strumenti per un supporto tecnologico alla struttura produttiva cilena, soprattutto alle piccole e medie imprese, con riferimento particolare alle iniziative collegate a prodotti di esportazione.

3. Le Parti si impegnano altresì a facilitare programmi di cooperazione tra organismi statali ed Enti di ricerca dei due Paesi, sia in forma bilaterale che in collaborazione con Istituzioni scientifiche internazionali.

ARTICOLO XIV

Le due Parti inizieranno i negoziati per la stipulazione di un Accordo Culturale che preveda, tra l'altro, una maggiore diffusione della cultura e della lingua italiana in Cile e della cultura cilena in Italia così come anche la promozione e la realizzazione di eventi culturali storici ed artistici nei due Paesi.

ARTICOLO XV

Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi e una maggiore enfasi a quanto stabilito nel presente Accordo, le Parti intendono realizzare consultazioni periodiche, prendendo in particolare considerazione la possibilità di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Cile, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

ARTICOLO XVI

Nel corso delle predette consultazioni, oltre le questioni di carattere bilaterale, incluse quelle in applicazione del presente Accordo, verranno esaminati i temi politici ed economici di maggiore attualità nel contesto mondiale. Attenzione particolare verrà conferita ai problemi della pace e dello sviluppo regionale, del debito estero e degli scambi internazionali, nonché della lotta alla coltivazione, produzione, traffico e consumo di stupefacenti.

ARTICOLO XVII

Al fine delle indicazioni di priorità, della individuazione dei progetti e di una determinazione degli strumenti finanziari utilizzabili, nonché per esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione tra i due Paesi, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato congiunto che si riunirà periodicamente. Esso sarà presieduto alternativamente da due alti funzionari designati dai Ministri degli Affari Esteri dei due Paesi. Esso sarà composto inoltre, per la Parte italiana, da rappresentati del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero del Tesoro e del Commercio con l'Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia. Per la Parte cilena, da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Pianificazione e della Cooperazione Internazionale e di altre istituzioni competenti.

ARTICOLO XVIII

Il Governo cileno si impegna ad assicurare al personale tecnico inviato dal Governo italiano nell'ambito dei progetti di cooperazione allo sviluppo lo stesso trattamento accordato all'analogo personale del "Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo".

ARTICOLO XIX

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento nel quale le Parti si notifichino, attraverso i canali diplomatici, l'adempimento dei rispettivi requisiti costituzionali e di legislazione interna, ed avrà validità quadriennale rinnovabile tacitamente, salvo denuncia comunicata almeno sei mesi prima di ogni scadenza.

L'Accordo resterà in vigore fino alla conclusione dei programmi e progetti in fase di esecuzione al momento della denuncia.

In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo i due Paesi si ispireranno nelle relazioni reciproche ai principi contenuti nel medesimo, anche al fine di poter avviare quelle iniziative di cooperazione allo sviluppo che siano nel frattempo attuabili.
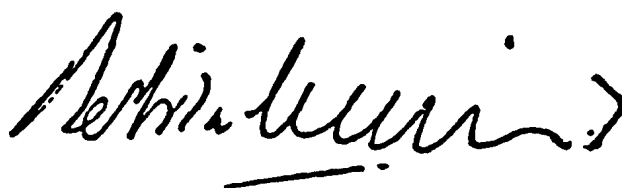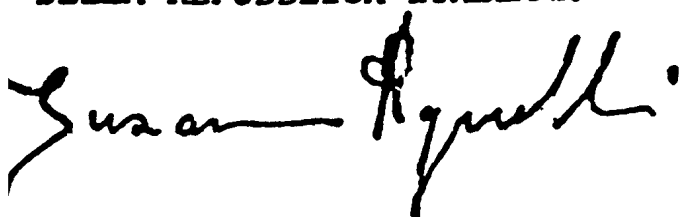
ARTICOLO XX

Il presente Accordo viene firmato in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, restando uno di entrambe le lingue in possesso di ciascuna delle Parti, essendo tutti ugualmente validi ed autentici.

Fatto a Santiago, Cile, l'otto novembre millenovecentonovanta.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
Susanna Agnelli	[signature]

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2005):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 10 dicembre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 16 febbraio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1208):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 28 luglio 1993 (atto n. 1208/*A* - relatore sen. PICCOLI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

93G0400

LEGGE 18 agosto 1993, n. **338**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI BULGARIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria,

considerata l'importanza da entrambe attribuita alla cooperazione fra i due Paesi nel settore delle relazioni giuridiche,

desiderose di regolamentare di comune accordo le questioni relative all'assistenza giudiziaria in materia civile hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Protezione giuridica

1. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godono, nel territorio dell'altra Parte, della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte, per quanto attiene ai loro diritti personali e patrimoniali.

2. I cittadini di ciascuna Parte contraente hanno il diritto di accedere liberamente e senza ostacoli alla autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente, in materia di diritto civile, ivi compreso il diritto di famiglia, conformemente alla legislazione di quest'ultima Parte. Essi possono comparire in giudizio, formulare richieste e promuovere azioni giudiziarie alle stesse condizioni previste per i cittadini dell'altra Parte contraente.

3. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche alle persone giuridiche aventi sede nel territorio di una Parte contraente e costituite conformemente alla legislazione in vigore in tale territorio.

Articolo 2
Assistenza giudiziaria

Le Parti contraenti si obbligano ad accordarsi reciprocamente assistenza giudiziaria in materia civile, ivi compreso il diritto di famiglia.

Articolo 3
Ambito di applicazione dell'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria comprende:

a) l'esecuzione di commissioni rogatorie per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare la notifica e consegna di atti e documenti,

l'audizione delle parti, dei testimoni e degli esperti, l'invio' di prove materiali e l'esecuzione di perizie, nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile;
b) la trasmissione delle copie di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedimento giudiziario, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

Articolo 4
Modalità di comunicazione

Per l'attuazione dell'assistenza giudiziaria, le autorità delle due Parti contraenti comunicano fra loro, qualora la Convenzione non disponga altrimenti, per il tramite delle rispettive amministrazioni centrali, ossia, per la Repubblica italiana: il Ministero di Grazia e Giustizia e, per la Repubblica Popolare di Bulgaria: il Ministero della Giustizia.

Articolo 5
Contenuto delle commissioni rogatorie

1. La commissione rogatoria deve indicare, secondo il suo oggetto:
a) il nome dell'autorità richiedente;
b) il nome dell'autorità richiesta, ove possibile;
c) il procedimento per il quale viene richiesta l'assistenza giudiziaria;
d) i nomi, gli indirizzi e la nazionalità delle parti;
e) i nomi e gli indirizzi dei rappresentanti delle parti nel processo;
f) l'oggetto della commissione rogatoria e i dati necessari alla sua esecuzione.

2. Le commissioni rogatorie devono essere firmate e corredate del timbro dell'autorità richiedente.

Articolo 6
Esecuzione delle commissioni rogatorie

1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorità richiesta applica la propria legge. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta può applicare le norme processuali dell'altra Parte contraente, a condizione che queste non contrastino con i principi generali della sua legislazione.

2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta comunica a detta autorità, nonché alle parti interessate, in tempo utile, la data ed il luogo dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità giudiziarie, le parti interessate ed i loro rappresentanti possono assistere all'esecuzione della commissione rogatoria, a meno che ciò non sia contrario alla legislazione della Parte contraente richiesta.

3. Se l'autorità indicata nella domanda non è competente, la richiesta viene trasmessa all'autorità competente.

4. L'autorità richiesta adotta, per quanto possibile, le misure necessarie per individuare l'indirizzo, ove questo sia inesattamente indicato nella richiesta.

5. L'autorità richiesta invia all'autorità richiedente gli atti e i documenti assunti in esecuzione della commissione rogatoria. Se la commissione rogatoria non è stata eseguita, l'autorità richiesta invia tempestivamente i documenti e gli atti ricevuti e comunica all'autorità richiedente i motivi che hanno impedito l'esecuzione.

6. La commissione rogatoria deve essere eseguita nel minor tempo possibile.

Articolo 7
Inviolabilità dei testimoni e dei periti

1. Il testimone o il perito che sia comparso davanti all'autorità richiedente per essere stato citato dall'autorità richiesta, non può, quale che sia la sua nazionalità, essere perseguito, arrestato o assoggettato all'esecuzione di una pena nel territorio della Parte contraente richiedente per fatti commessi prima di aver varcato la frontiera di tale Parte.

2. L'inviolabilità del testimone o del perito viene meno se questi non lascia il territorio della Parte contraente entro una settimana a partire dal giorno in cui l'autorità richiedente gli comunica che la sua presenza non è piu necessaria. In questo periodo non viene compreso il tempo durante il quale il testimone o il perito non ha potuto abbandonare detto territorio per motivi indipendenti dalla sua volontà.

Articolo 8
Notifica di atti e documenti

1. L'autorità richiesta provvede alla notifica di atti e documenti, se questi sono redatti nella sua lingua o corredati di una traduzione certificata conforme. Gli atti che non soddisfino a tali condizioni sono notificati al destinatario solo se questi accetta di riceverli. Per la notifica si applica la legge della Parte richiesta.

2. La richiesta di notifica deve contenere l'indirizzo esatto del destinatario e la denominazione dell'atto e dei documenti.

3. L'autorità richiesta è tenuta a fornire la prova della notifica conformemente alle norme previste in materia dalla propria legge, indicando il nome della persona alla quale sono stati consegnati gli atti o documenti, il luogo e la data della notifica.

Articolo 9
Notifica ai propri cittadini

1. Ogni Parte contraente può notificare atti o documenti ai propri cittadini che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente per il tramite della propria missione diplomatica o consolare.

2. Per la notifica non possono essere adottate misure coercitive.

Articolo 10
Riconoscimento dei documenti e esenzione dalla legalizzazione

1. I documenti ufficiali rilasciati da una Parte contraente, per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria, hanno la stessa efficacia nel territorio dell'altra Parte contraente.

2. I documenti trasmessi da una Parte contraente all'altra Parte per l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

Articolo 11
Spese

1. L'esecuzione della commissione rogatoria non può dar luogo al rimborso di tasse o di spese, di qualsiasi natura.

2. Tuttavia, la Parte richiesta ha diritto di esigere dalla Parte richiedente il rimborso delle indennità pagate ai periti e le spese occasionate dall'applicazione di una forma speciale domandata dalla Parte richiedente.

Articolo 12
Scambio d'informazioni relative alla legislazione

I Ministeri della Giustizia delle due Parti contraenti procedono, su richiesta, allo scambio reciproco delle informazioni giuridiche necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, nonché di qualunque informazione relativa alla legislazione. Le richieste d'informazione e le risposte sono redatte nella lingua della Parte contraente richiesta.

Articolo 13
Rifiuto di assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria è rifiutata se la Parte contraente richiesta ritiene che la sua esecuzione sia di natura tale da arrecare pregiudizio alla propria sovranità e sicurezza o se sia contraria all'ordine pubblico.

Articolo 14
Lingue

1. Le richieste di commissione rogatoria e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte contraente richiesta, devono essere corredati di una traduzione nella lingua di tale Parte o in lingua francese.

2. Le traduzioni sono certificate da un traduttore giurato o dalla missione diplomatica o consolare della Parte contraente richiedente.

CAPITOLO II
SPESE DI GIUSTIZIA E AGEVOLAZIONI PROCEDURALI

Articolo 15
Esenzione dalla "cautio judicatum solvi"

Al cittadino residente o domiciliato nel territorio di una Parte contraente che compare davanti all'autorità giudiziaria dell'altra Parte contraente non può essere imposta la "cautio judicatum solvi" in ragione della sua qualità di straniero o di non residente o di non domiciliato nel territorio di tale Parte contraente.

Articolo 16
Assistenza giudiziaria gratuita

I cittadini di una Parte contraente sono esenti, nel territorio dell'altra Parte contraente, da tasse o spese di giustizia e godono delle altre agevolazioni e dell'assistenza giudiziaria gratuita alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di detta Parte contraente.

Articolo 17
Rilascio dei documenti per l'assistenza giudiziaria gratuita

1. I documenti relativi alla situazione personale, familiare e patrimoniale necessari per beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 16 vengono rilasciati dalle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio la persona interessata ha il proprio domicilio o residenza.

2. Se la persona che intende beneficiare delle agevolazioni previste non ha né il domicilio né la residenza sul territorio di una delle Parti contraenti, detti documenti potranno essere rilasciati dalla missione diplomatica o consolare del suo Stato.

3. L'autorità competente per le decisioni relative alle agevolazioni di cui all'articolo 16 può richiedere ulteriori informazioni all'autorità che ha rilasciato i suddetti documenti.

Articolo 18
Richiesta di assistenza giudiziaria gratuita

Qualora un cittadino di una Parte contraente intende avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 16, può presentare la domanda sia all'autorità dell'altra Parte contraente sia all'autorità del proprio paese. In quest'ultimo caso, la domanda e i documenti vengono trasmessi all'autorità competente dell'altra Parte contraente.

CAPITOLO III
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE

Articolo 19
Condizioni per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze

1. Le sentenze pronunciate in materia civile sul territorio di una Parte contraente vengono riconosciute sul territorio dell'altra Parte contraente se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sentenza deve essere pronunciata da un tribunale competente ai sensi dall'articolo 20;
b) la parte soccombente è comparsa o è stata regolarmente citata, conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è stata pronunciata la sentenza;
c) la sentenza è passata in giudicato conformemente alla legislazione della Parte contraente sul cui territorio essa è stata pronunciata;
d) la sentenza non contiene alcuna disposizione che possa arrecare pregiudizio alla sovranità e la sicurezza o sia contraria all'ordine pubblico della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita;
e) fra le stesse parti, sullo stesso oggetto e sulla stessa causa, non sia già stata pronunciata una sentenza passata in giudicato da un'autorità giudiziaria della Parte contraente nella quale tale sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita;
f) davanti ad un'autorità giudiziaria della Parte contraente nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita non è pendente un procedimento fra le stesse parti e sullo stesso oggetto instaurato anteriormente all'introduzione della domanda, davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento e l'esecuzione.
2. Per "sentehza" ai sensi del presente capitolo, si intendono anche le disposizioni contenute in una sentenza in materia penale, relative al risarcimento dei danni derivanti da reato.

Articolo 20
Competenza dell'autorità giudiziaria

1. L'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza è considerata competente ai sensi dell'articolo 19, lettera "a" quando sussiste una delle seguenti condizioni:
a) alla data di presentazione della domanda il convenuto aveva il domicilio o la residenza sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
b) la vertenza riguarda l'attività di un'impresa o filiale di natura commerciale, industriale o altra, del convenuto che si trovi sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
c) in materia contrattuale l'obbligazione dedotta in giudizio, è stata o deve essere eseguita sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
d) in materia di responsabilità extracontrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato sul territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
e) in materia di obblighi alimentari, il convenuto, alla data di presentazione della domanda, aveva il domicilio o la residenza sul

territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
f) il convenuto si era espressamente sottoposto alla competenza dell'autorità giudiziaria di tale parte accettandonè la competenza o si era difeso nel merito senza aver sollevato un'eccezione d'incompetenza, a condizione che ciò non sia in contrasto con la legge della Parte nella quale la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita.

2. Nel caso di controversie relative a diritti reali immobiliari, è considerata competente ai sensi dell'art.19, lettera a), esclusivamente l'autorità giudiziaria della Parte contraente sul cui territorio si trova l'immobile.

3. In caso di controversie riguardanti la capacità delle persone, è considerata competente ai sensi dell'art. 19, lettera a), esclusivamente l'autorità giudiziaria della Parte contraente della quale era cittadino la persona interessata alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 21
Procedimento

1. Il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza è regolato dalla legge della Parte richiesta.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento e sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono soddisfatte.

3. Se la sentenza contiene più capi, l'esecuzione può essere concessa parzialmente.

Articolo 22
Sentenze esecutive

Le sentenze dell'autorità giudiziaria di una Parte contraente, che vengono riconosciute nel territorio dell'altra Parte contraente conformemente alla presente Convenzione, sono esecutive nel territorio di detta Parte qualora esse siano esecutive nel territorio della Parte nella quale sono state pronunciate.

Articolo 23
Richiesta di exequatur

1. La richiesta di exequatur deve essere corredata di:

a) una copia della sentenza certificata conforme all'originale;
b) una certificazione attestante che la sentenza è passata in giudicato, qualora ciò non risulti espressamente nella sentenza;
c) nel caso di sentenza pronunciata in contumacia, una copia della citazione certificata conforme o da un attestato che certifichi che il

convenuto è stato regolarmente citato, qualora ciò non risulti espressamente dalla sentenza.

2. Quando viene richiesta l'esecuzione di una sentenza, la domanda deve essere corredata di un attestato che certifichi che la sentenza è esecutiva.

3. I documenti di cui ai paragrafi precedenti devono essere corredati di una traduzione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, e sono esenti da qualsiasi forma di legalizzazione.

Articolo 24
Riconoscimento ed esecuzione delle transazioni giudiziarie e delle sentenze relative alle spese del procedimento

1. Le transazioni concluse davanti alle autorità giudiziarie di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite dalla presente Convenzione per le sentenze.

2. La disposizione di cui al punto 1 si applica altresì alle sentenze che riguardano esclusivamente le spese del procedimento.

Articolo 25
Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze arbitrali

Le sentenze arbitrali pronunciate nel territorio di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite nel territorio dell'altra Parte contraente in conformità alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata il 10 giugno 1958 a New York.

Articolo 26
Consegna di oggetti e trasferimento di somme

Qualora, in esecuzione di una sentenza, oggetti o somme di denaro che si trovano sul territorio di una Parte contraente devono essere consegnati o trasferiti ad una persona che risiede nel territorio dell'altra Parte contraente, si applicano le disposizioni di procedura della Parte contraente nel territorio della quale si trovano i detti oggetti e somme.

Articolo 27
Limiti di applicazione

Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano:

a) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie in materia di fallimento, concordato e procedure analoghe;
b) alle sentenze ed alle transazioni giudiziarie pronunciate o concluse prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 28

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica che sarà effettuato a Sofia.

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarla in qualunque momento e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

Fatto a Roma, il 18 maggio 1990

in duplice copia, in lingua italiana e bulgara, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Gianni De Michelis

Per la Repubblica Popolare di Bulgaria

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1713):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 12 ottobre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1992, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 10 dicembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1202):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 3 agosto 1993 (atto n. 1202/*A* - relatore sen. AGNELLI Arduino).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

93G0401

LEGGE 18 agosto 1993, n. **339**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 27.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno del Marocco;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, commerciali, sociali e culturali dei loro rispettivi Stati;

Considerando che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare la esatta percezione dei diritti e delle tasse;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per la società;

In accordo con la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

a) " Legislazione doganale ", l'insieme delle prescrizioni legali e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali;
   - all'entrata, all'uscita ed al deposito delle merci o dei capitali e mezzi di pagamento,

- alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse,
- alle misure di proibizione, di restrizione o di controllo nonchè alle prescrizioni sul controllo dei cambi,
- nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e l'Amministrazione delle Dogane e delle Imposte Indirette per il Regno del Marocco, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);

c) "Infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;

d) "Diritti e tasse all'importazione o alla esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione di merci, con eccezione dei canoni ed imposizioni il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi.

Articolo 2

Le Amministrazioni doganali dei due Stati si prestano mutualmente assistenza, nelle condizioni definite nella presente Convenzione, al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro legislazioni doganali.

Articolo 3

Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su domanda, all'occorrenza previa indagine, nel quadro delle prescrizioni legali e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione dei diritti e tasse in particolare quella che è in grado di facilitare la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci.

Articolo 4

Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano le liste di merci suscettibili di formare l'oggetto di un traffico illecito tra i loro rispettivi territori.

Articolo 5

L'Amministrazione doganale di ogni Stato esercita, spontaneamente o su richiesta scritta dell'altro, nel quadro della sua legislazione, e conformemente alle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale su:

a) - Gli spostamenti, in particolare all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate di darsi, occasionalmente o regolarmente, ad attività contrarie alla legislazione doganale dello Stato richiedente;

b) - I movimenti sospetti delle merci e mezzi di pagamento segnalati dallo Stato richiedente come facenti l'oggetto, nel suo paese, di un importante traffico illecito;

c) - I luoghi dove sono depositate merci che possono alimentare un importante traffico illecito nello Stato richiedente;

d) - I mezzi di trasporto sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nello Stato richiedente.

I risultati di tale sorveglianza vengono comunicati all'Amministrazione doganale dell'altro Stato.

Articolo 6

Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano, su richiesta, ogni documento comprovante che merci esportate da uno Stato all'altro sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale cui tali merci sono state vincolate.

Articolo 7

Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano spontaneamente o su richiesta, sotto la forma di processi verbali, rapporti o copie conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono concernenti operazioni scoperte o progettate che costituiscono o che sembrano costituire una violazione alla legislazione doganale dell'uno o dell'altro Stato.

Articolo 8

Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano i nuovi mezzi o metodi di frode utilizzati. Si trasmettono le copie o gli estratti dei rapporti elaborati dai loro propri servizi di ricerca relativi ai procedimenti particolari che sono stati utilizzati.

Articolo 9

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato fa procedere nel minor tempo possibile, nel quadro delle leggi e regolamenti in vigore nel suo territorio, a tutte le indagini necessarie, in particolare all'audizione delle persone ricercate per infrazione alla legislazione doganale, di testimoni e di esperti. Comunica senza indugio i risultati di tali indagini all'Amministrazione richiedente.

Articolo 10

Su richiesta scritta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dello Stato richiesto notifica agli interessati o fa loro notificare da parte delle autorità competenti, osservando le norme in vigore in quello Stato, gli atti o decisioni derivanti dalle autorità amministrative e concernenti l'applicazione delle legislazioni doganali.

Articolo 11

Gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato, competenti per la ricerca delle infrazioni alla legislazione doganale possono, sul territorio del l'altro Stato, previa l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale di questo Sta to, assistere alle operazioni effettuate per la ricerca e l'accertamento di quelle infrazioni, quando queste interessano la loro Amministrazione.

Articolo 12

Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti dell'Amministrazione doganale di uno Stato si trovano sul territorio dell'altro Stato, devono essere in grado di giustificare, in ogni momento, la loro qualifica ufficiale. Essi beneficiano su tale territorio della protezione accordata agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Stato della legislazione in vigore.

Articolo 13

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato, quella dell'altro Stato autorizza i suoi agenti a deporre, nel limite fissato dall'autorizzazione data, innanzi ai tribunali o altre autorità dell'altro Stato, in qualità di testimoni o di esperti in materia doganale.

Articolo 14

a) - Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione sono considerate come riservate e beneficiano della stessa protezione di quella accordata dalle legislazioni nazionali rispettive alle informazioni aventi la stessa natura. Possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione solamente se l'Amministrazione che le fornisce vi acconsente espressamente.

b) - Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione possono essere utilizzate, sia nei processi verbali, rapporti e testimonianze, sia nel corso di procedimenti ed azioni giudiziarie innanzi alle autorità amministrative o giudiziarie dell'altro Stato.

Articolo 15

Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano disposizioni affinchè gli agenti dei loro servizi incaricati di prevenire, di ricercare o reprimere le infrazioni doganali abbiano rapporti personali e diretti al fine di scambiare informazioni.

Articolo 16

Qualora l'Amministrazione doganale di uno Stato ritenga che l'assistenza che gli viene richiesta sia tale da attentare alla sua sovranità, alla sua sicurezza o agli altri suoi interessi essenziali, può rifiutarsi di accordarla o accordarla solo con la riserva che vengano soddisfatte alcune condizioni.

Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Articolo 17

Qualora l'Amministrazione doganale di uno Stato presenti una richiesta di assistenza alla quale non potrebbe essa stessa dare seguito se la domanda le venisse presentata dall'altro Stato, segnala il fatto nell'esposizione della sua domanda. Lo Stato richiesto può liberamente decidere il seguito da dare a tale domanda.

Articolo 18

L'assistenza prevista dalla presente Convenzione viene esercitata direttamente tra le Amministrazioni doganali dei due Stati.

Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali dei due Stati.

Articolo 19

Le Amministrazioni doganali dei due Stati rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri causati dall'applicazione della presente Convenzione, eccezion fatta per le indennità corrisposte agli agenti citati all'articolo 10 ed agli interpreti; indennità che saranno a carico dello Stato o della Parte privata che avrà sollecitato la citazione degli agenti quali testimoni o esperti.

Articolo 20

Il campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio doganale dei due Stati, quale viene definito dalle loro rispettive legislazioni doganali.

Articolo 21

Viene creata una commissione doganale mista italo-marocchina, composta dai Direttori Generali delle Dogane dei due Paesi, o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità previa la richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione dei problemi posti dalla presente Convenzione.

Articolo 22

La presente Convenzione sarà ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato.
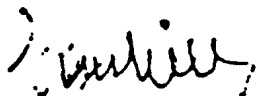
Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di produrre effetto sei mesi dopo la sua denuncia da parte di uno dei due Stati.

Articolo 23

Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sarà sanata per via diplomatica.

Fatto a Roma il 4 ottobre 1988 in duplice originale, in lingua italiana ed araba, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA

Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno del Marocco per la Mutua Assistenza Amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, i due Plenipotenziari convengono quanto segue:

nella Repubblica italiana l'espressione " diritti e tasse all'importazione o all'esportazione " di cui all'art. 1, lett. d), comprende anche i prelievi agricoli, le restituzioni e tutti gli altri diritti all'importazione e all'esportazione istituiti dai competenti Organi comunitari.

Roma, li 4 ottobre 1988

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1825):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 3 novembre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 17 dicembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1206):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 3 agosto 1993 (atto n. 1206/*A* - relatore sen. MIGONE).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

93G0402

LEGGE 18 agosto 1993, n. 340.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 178 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

CONVENTION DE BALE
SUR LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES
DE DECHETS DANGEREUX ET DE LEUR ELIMINATION

PREAMBULE

Les Parties à la présente Convention,

Conscientes des dommages que les déchets dangereux et d'autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement,

Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements transfrontières,

Ayant également présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,

Convaincues que les Etats devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,

Notant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte des obligations ayant trait au transport et à l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une manière qui soit compatible avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,

Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets d'origine étrangère sur son territoire,

Reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l'interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d'autres Etats, en particulier dans les pays en développement.

Convaincues que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l'Etat où ils ont été produits,

Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l'Etat de leur production vers tout autre Etat ne devraient être autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l'environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention,

Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants,

Convaincues que les Etats devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d'informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets en provenance et à destination de ces Etats,

Notant qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l'environnement lorsqu'il y a transit de marchandises dangereuses.

Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d'autres organisations internationales et régionales,

Conscientes de l'esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d'éthique concernant la protection de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles,

Affirmant que les Etats sont tenus de s'acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l'environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international,

Reconnaissant que, dans le cas d'une violation substantielle des dispositions de la présent Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s'appliqueront,

Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets,

Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus preoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,

Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et d'autres déchets

Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n'ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

Reconnaissant qu'il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets produits localement, dans l'esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d'administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l'environnement,

Reconnaissant également que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes,

Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,

Déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article premier

Champ d'application de la Convention

1. Les déchets ci-après, qui font l'objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des "déchets dangereux" aux fins de la présente Convention:

a) Les dechets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I, a moins qu'ils ne possèdent aucune des caracteristiques indiquées a l'annexe III; et

b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la Partie d'exportation, d'importation ou de transit.

2. Les déchets qui appartiennent a l'une des catégories figurant à l'annexe II et font l'objet de mouvements transfrontières seront considérés comme "d'autres déchets" aux fins de la présente Convention.

3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant specifiquement aux matières radioactives sont exclus du champ d'application de la présente Convention.

4. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du champ d'application de la présente Convention.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente Convention:

1. On entend par "déchets" des substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national;

2. On entend par "gestion" la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination;

3. On entend par "mouvement transfrontière" tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un Etat et à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre Etat, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun Etat, ou en transit par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient concernés par le mouvement;

4. On entend par "élimination" toute opération prévue à l'annexe IV de la présente Convention;

5. On entend par "site ou installation agréé" un site ou une installation où l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets a lieu en vertu d'une autorisation ou d'un permis d'exploitation délivré par une autorité compétente de l'Etat où le site ou l'installation se trouve;

6. On entend par "autorité compétente" l'autorité gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans la zone géographique que la Partie peut déterminer, la notification d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent et pour prendre position au sujet de cette notification comme le prévoit l'article 6;

7. On entend par "correspondant" l'organisme d'une Partie mentionné à l'article 5 et chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16;

8. On entend par "gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d'autres déchets" toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets;

9. On entend par "zone relevant de la compétence nationale d'un Etat" toute zone terrestre, maritime ou aérienne à l'intérieur de laquelle un Etat exerce conformément au droit international des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement;

10. On entend par "Etat d'exportation" toute Partie d'où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets;

11. On entend par "Etat d'importation" toute Partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun Etat;

12. On entend par "Etat de transit" tout Etat, autre que l'Etat d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu;

13. On entend par "Etats concernés" les Parties qui sont Etats d'exportation ou d'importation et les Etats de transit, qu'ils soient ou non Parties;

14. On entend par "personne" toute personne physique ou morale;

15. On entend par "exportateur" toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'exportation et qui procède à l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets;

16. On entend par "importateur" toute personne qui relève de la juridiction de l'Etat d'importation et qui procède à l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets;

17. On entend par "transporteur" toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d'autres déchets;

18. On entend par "producteur" toute personne dont l'activité produit des déchets dangereux ou d'autres déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle;

19. On entend par "éliminateur" toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou d'autres déchets et qui effectue l'élimination desdits déchets;

20. On entend par "organisation d'intégration politique ou économique" toute organisation constituée d'Etats souverains à laquelle les Etats membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la Convention ou à y adhérer;

21. On entend par "trafic illicite" tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets tel que précisé dans l'article 9.

Article 3

Définitions nationales des déchets dangereux

1. Chacune des Parties informe le secrétariat de la Convention, dans un délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou

définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables à ces déchets;

2. Chacune des Parties informe par la suite le secrétariat de toute modification importante aux renseignements communiqués par elle en application du paragraphe 1;

3. Le secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des renseignements qu'il a reçus en application des paragraphes 1 et 2;

4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur sont communiqués par le secrétariat en application du paragraphe 3.

Article 4

Obligations générales

1. a) Les Parties exerçant leur droit d'interdir l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l'article 13;

b) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;

c) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets;

2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;

b) Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination, qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;

c) Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets dangereux ou d'autres déchets à l'intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l'environnement;

d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une

gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;

e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations d'intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;

f) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux Etats concernés, conformément à l'annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés;

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l'intermédiaire du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le trafic illicite;

3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prevenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

5. Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie.

6. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

7. En outre, chaque Partie:

a) Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d'éliminer des déchets dangereux ou d'autres déchets, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d'opération;

b) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en la matière;

c) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient accompagnés d'un document de mouvement depuis le lieu d'origine du mouvement jusqu'au lieu d'élimination.

8. Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d'autres déchets dont l'exportation est prévue soient gerés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l'Etat d'importation ou ailleurs. A leur première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.

9. Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne soient autorisés que:

a) Si l'Etat d'exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations necessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces; ou

b) Si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de recupération de l'Etat d'importation; ou

c) Si le mouvement transfrontière en question est conforme à d'autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.

10. L'obligation, aux termes de la présente Convention, des Etats producteurs de déchets dangereux et d'autres déchets d'exiger que les déchets soient traités selon des methodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l'Etat d'importation ou de transit.

11. Rien dans la présente Convention n'empêche une Partie d'imposer, pour mieux protéger la sante humaine et l'environnement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la presente Convention et conformes aux regles du droit international.

12. Aucune disposition de la presente Convention ne portera atteinte de quelque façon que ce soit a la souveraineté des Etats sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits souverains et a la juridiction qu'exercent les Etats dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice par les navires et les aéronefs de tous les Etats des droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le droit international et qu'ils ressortent des instruments internationaux pertinents.

13. Les Parties s'engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d'autres déchets qui sont exportés vers d'autres Etats, en particulier vers les pays en développement.

Article 5

Désignation des autorités compétentes et du correspondant

Pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties:

1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un Etat de transit.

2. Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des organes qu'elles ont désignés comme correspondant et autorités compétentes.

3. Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la date où la modification a été décidée.

Article 6

Mouvements transfrontières entre Parties

1. L'Etat d'exportation informe par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'Etat d'exportation, l'autorité compétente des Etats concernés de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets envisagé, ou exige du producteur ou de l'exportateur qu'il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à l'annexe V-A, rédigés dans une langue acceptable pour l'Etat d'importation. Une seule notification est envoyée à chacun des Etats concernés.

2. L'Etat d'importation accuse par écrit réception de la notification à celui qui l'a donnée en consentant au mouvement avec ou sans reserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information. Une copie de la réponse définitive de l'Etat d'importation est envoyée aux autorités competentes des Etats concernés qui sont Parties.

3. L'Etat d'exportation n'autorise pas le producteur ou l'exportateur à déclencher le mouvement transfrontière avant d'avoir reçu confirmation écrite que :

a) L'auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l'Etat d'importation; et que

b) L'auteur de la notification a reçu de l'Etat d'importation confirmation de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

4. Chaque Etat de transit qui est Partie accuse sans délai réception de la notification à celui qui l'a donnée. Il peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l'auteur de la notification dans un délai de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l'autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d'information. L'Etat d'exportation n'autorise pas le déclenchement du mouvement transfrontière avant d'avoir reçu le consentement écrit de l'Etat de transit. Cependant, si, à quelque moment que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou d'autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe immédiatement les autres Parties de sa décision conformément aux dispositions de l'article 13. Dans ce dernier cas, si l'Etat d'exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours a compter de la réception de la notification donnée par l'Etat de transit, l'Etat d'exportation peut permettre que cette exportation se fasse à travers l'Etat de transit.

5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que:

a) Par l'Etat d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article qui s'appliquent à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation s'appliqueront <u>mutatis mutandis</u> à l'exportateur et a l'Etat d'exportation, respectivement;

b) Par l'Etat d'importation ou par les Etats d'importation et de transit qui sont Parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du present article qui s'appliquent à l'exportateur et à l'Etat d'exportation s'appliqueront <u>mutatis mutandis</u> à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'Etat d'importation, respectivement;

c) Pour tout Etat de transit qui est Partie, les dispositions du paragraphe 4 s'appliqueront audit Etat.

6. L'Etat d'exportation peut, sous réserve du consentement écrit des Etats concernes, autoriser le producteur ou l'exportateur à utiliser une procédure de notification generale lorsque des déchets dangereux ou d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même eliminateur par le même poste douanier de sortie de l'Etat d'exportation, le même poste douanier d'entrée du pays d'importation et, en cas de transit, par les mêmes postes douaniers d'entrée et de sortie du ou des Etats de transit.

7. Les Etats concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l'emploi de la procédure de notification générale visée au paragraphe 6 pour la communication de certains renseignements, tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d'autres déchets, à expédier ou la liste périodique de ces déchets.

8. La notification generale et le consentement ecrit visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets dangereux ou d'autres déchets au cours d'une période maximum de 12 mois.

9. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets qu'elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de l'éliminateur qu'il informe l'exportateur et l'autorité compétente de l'Etat d'exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de l'achèvement des opérations d'élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette information n'est pas reçue par l'Etat d'exportation, l'autorité competente de cet Etat ou l'exportateur en informe l'Etat d'importation.

10. La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées a l'autorité competente des Parties concernées ou à l'organisme gouvernemental compétent dans le cas des Etats non Parties.

11. Les Etats d'importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger comme condition d'entrée que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d'autres garanties.

Article 7

Mouvements transfrontières en provenance d'une Partie à travers le territoire d'Etats qui ne sont pas Parties

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention s'appliquent *mutatis mutandis* aux mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une Partie a travers un ou plusieurs Etats qui ne sont pas Parties.

Article 8

Obligation de réimporter

Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets auquel les Etats concernes ont consenti, sous reserve des dispositions de la presente Convention, ne peut être mene a terme conformément aux clauses du contrat, l'Etat d'exportation veille, si d'autres dispositions ne peuvent être prises pour eliminer les déchets selon des methodes ecologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours a compter du moment ou l'Etat concerne a informé l'Etat d'exportation et le Secrétariat, ou tout autre periode convenue par les Etats concernes, à ce que l'exportateur réintroduise ces déchets dans l'Etat d'exportation. A cette fin, l'Etat d'exportation et toute Partie de transit ne s'opposent pas a la reintroduction de ces déchets dans l'Etat d'exportation, ni ne l'entravent ou ne l'empêchent.

Article 9

Trafic illicite

1. Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets:

a) effectué sans qu'une notification ait été donnée à tous les Etats concernés conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

b) effectué sans le consentement que doit donner l'Etat intéressé conformément aux dispositions de la présente Convention; ou

c) effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude; ou

d) qui n'est pas conforme matériellement aux documents; ou

e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international.

2. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'exportateur ou du producteur, l'Etat d'exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient:

a) repris par l'exportateur ou le producteur ou, s'il y a lieu, par lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,

b) éliminés d'une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du moment ou l'Etat d'exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées ne s'opposent pas au retour de ces déchets dans l'Etat d'exportation ni ne l'entravent ou ne l'empêchent.

3. Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de l'importateur ou de l'éliminateur, l'Etat d'importation veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d'une manière écologiquement rationnelle par l'importateur ou l'éliminateur ou, s'il y a lieu, par lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu l'attention de l'Etat d'importation ou tout autre délai dont les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

4. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l'exportateur ou au producteur, ni à l'importateur ou à l'éliminateur, les Parties concernées ou d'autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l'Etat d'exportation, dans l'Etat d'importation ou ailleurs, s'il y a lieu.

5. Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.

Article 10

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et d'assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets.

2. A cette fin, les Parties:

a) Communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d'encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris par l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;

b) Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement;

c) Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l'application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l'amélioration des techniques existantes en vue d'éliminer dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'autres déchets et d'élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d'une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l'adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;

d) Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets et des systèmes d'organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d'une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;

e) Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.

3. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l'article 4.

4. Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération entre les Parties et les organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d'une gestion rationnelle de déchets dangereux et d'autres déchets et l'adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

Article 11

Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

1. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets avec des Parties ou des non Parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.

2. Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu'ils ont conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets tel que prescrit dans la présente Convention.

Article 12

Consultations sur les questions de responsabilité

Les Parties coopèrent en vue d'adopter le plus tôt possible un protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets.

Article 13

Communication de renseignements

1. Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu'ils en ont connaissance, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement d'autres Etats, ceux-ci soient immédiatement informés.

2. Les Parties s'informent mutuellement par l'intermédiaire du Secrétariat:

a) Des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des correspondants, conformément à l'article 5;

b) Des changements dans la définition nationale des déchets dangereux, conformément à l'article 3;

et, dès que possible,

c) Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets pour elimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;

d) Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets;

e) De tout autre renseignement demandé conformément au paragraphe 4 du présent article.

3. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de l'article 15, par l'intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l'année civile précédente contenant les renseignements suivants:

a) Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés par elles, conformément à l'article 5;

b) Des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets auquel elles ont participé, et notamment:

i) La quantité de déchets dangereux et d'autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le pays éventuel de transit et la methode d'élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de position;

ii) La quantité de dechets dangereux et d'autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d'élimination utilisée;

iii) Les éliminations auxquelles il n'a pas été procédé comme prévu;

iv) Les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d'autres déchets faisant l'objet de mouvements transfrontières.

c) Des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l'application de la présente Convention;

d) Des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu'elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport et de l'élimination de déchets dangereux ou d'autres déchets sur la santé humaine et l'environnement;

e) Des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en application de l'article 12 de la présente Convention;

f) Des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face;

g) Des renseignements sur les diverses methodes d'élimination utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale;

h) Des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d'autres déchets;

i) Tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.

4. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu'une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux ou d'autres déchets et de chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat, lorsqu'une Partie dont l'environnement risque d'être affecté par ledit mouvement transfrontière l'a demandé.

Article 14

Questions financières

1. Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l'institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.

2. Les Parties envisageront la création d'un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face aux situations d'urgence afin de limiter au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets.

Article 15

Conférence des Parties

1. Il est institué un Conférence des Parties. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le Directeur exécutif du PNUE un an, au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première session.

2. Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.

3. La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties au titre de la présente Convention.

4. A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la présente Convention.

5. La Conférence des Parties examine en permanence l'application de la présente Convention et, en outre:

a) encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux et d'autres déchets;

b) examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;

c) examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application ainsi que de l'application des accords et arrangements envisagés à l'article 11;

d) examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;

e) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.

6. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de même que tout Etat non Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter en qualité d'observateurs aux sessions de la Conférence des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux

déchets dangereux ou d'autres déchets qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d'observateur à une session de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins qu'un tiers au moins des Parties presentes n'y fasse objection. L'admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

7. Trois ans apres l'entrée en vigueur de la présente Convention, et par la suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l'adoption d'une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets à la lumière des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques les plus récentes.

Article 16

Secrétariat

1. Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:

a) Organiser les réunions prévues aux articles 15 et 17 et en assurer le service;

b) Etablir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements reçus conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements obtenus à l'occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l'article 15 et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux competents;

c) Etablir des rapports sur les activités menées dans l'exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la presente Convention et les presenter à la Conférence des Parties;

d) Assurer la coordination necessaire avec les organismes internationaux competents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être necessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions;

e) Communiquer avec les correspondants et autorités compétentes désignés par les Parties conformément à l'article 5 de la présente Convention;

f) Recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agrees disponibles pour l'élimination de leurs déchets dangereux et d'autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des Parties.

g) Recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à celles-ci des informations sur:

- les sources d'assistance technique et de formation;
- les compétences techniques et scientifiques disponibles;

- les sources de conseils et de services d'expert; et
- les ressources disponibles

pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que:

- l'administration du système de notification prévue par la présente Convention;
- la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets;
- les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d'autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets;
- l'évaluation des moyens et sites d'élimination;
- la surveillance des déchets dangereux et d'autres déchets; et
- les interventions en cas d'urgence;

h) Communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements sur les consultants ou bureaux d'études ayant les compétences techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu'une expédition de déchets dangereux et d'autres déchets est conforme à la notification pertinente et/ou que les installations proposees pour l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets sont écologiquement rationnelles, lorsqu'elles ont des raison de croire que les déchets en question ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre nè serait pas à la charge du Secrétariat;

i) Aider les Parties, sur leur demande, a déceler les cas de trafic illicite et a communiquer immédiatement aux Parties concernees tous les renseignements qu'il aura reçus au sujet de trafic illicite ;

j) Coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées et competentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux Etats en cas d'urgence;

k) S'acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la presente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.

2. Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercees par le PNUE, jusqu'à la fin de la première reunion de la Conférence des Parties tenue conformément a l'article 15.

3. A sa première réunion, la Conférence des Parties désignera le Secrétariat parmi les organisations internationales competentes existantes qui se sont proposées pour assurer les fonctions de secretariat prevus par la présente Convention. A cette session, la Conférence des Parties evaluera aussi la façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées, en particulier aux termes du paragraphe 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent a l'exercice de ces fonctions.

Article 17

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés lors des réunions des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou aux Protocoles, sauf s'il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d'un consensus ont été épuisés et si un accord ne s'est pas dégagé, l'amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.

4. La procédure énoncée au paragraphe 3 ci-dessus s'applique à l'adoption des amendements aux protocoles, à ceci près que la majorité des deux tiers des Parties aux protocoles considérés présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.

5. Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés ou par les deux tiers au moins des Parties au protocole considéré les ayant acceptés, sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et ayant exprimé leur vote" s'entend des Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.

Article 18

Adoption et amendement des annexes

1. Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante:

a) Les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17;

b) Toute Partie qui n'est pas en mesure d'accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou à l'un des protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l'adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l'égard de cette Partie;

c) A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'envoi de la communication par le Dépositaire, l'annexe prend effet à l'égard de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n'ont pas soumis de notification conformément à l'alinéa b) ci-dessus.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4. Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l'annexe supplémentaire ou l'annexe modifiée n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.

Article 19

Vérification

Toute Partie qui a des raisons de croire qu'une autre Partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant l'objet des allégations. Tous les renseignements pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.

Article 20

Règlement des différends

1. Si un différend surgit entre les Parties à propos de l'interprétation, de l'application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage dans les conditions définies dans l'annexe VI relative à l'arbitrage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe 1.

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout Etat ou toute organisation d'intégration politique ou économique peut déclarer qu'il reconnaît comme étant obligatoire ipso facto et sans accord spécial, à l'égard de toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend:

a) à la Cour internationale de Justice; et/ou

b) à l'arbitrage conformément aux procédures énoncées dans l'annexe VI.

Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique aux Parties.

Article 21

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d'intégration politique ou économique à Bâle le 22 mars 1989, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

Article 22

Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu'à la confirmation formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration politique ou économique. Les instruments de ratification, d'acceptation formelle ou d'approbation seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention et dont aucun Etat membre n'est lui-même Partie est liée par toutes les obligations énoncees dans la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une de ces organisations sont Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention.

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs competences dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations notifient également toute modification importante de l'étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.

Article 23

Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d'intégration politique ou économique à partir de la date a laquelle la Convention n'est plus ouverte à la signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs compétences dans les domaines regis par la Convention. Elles notifient également au Dépositaire toute modification importante de l'étendue de leurs competences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 s'appliquent aux organisations d'intégration politique ou économique qui adhèrent à la presente Convention.

4 - Libreria - Suppl ord alla G U n 204

Article 24

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, chaque Partie à la Convention dispose d'une voix.

2. Les organisations d'intégration politique ou économique disposent, conformément au paragraphe 3 de l'article 22 et au paragraphe 2 de l'article 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 25

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chacun des Etats ou des organisations d'intégration politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit Etat ou ladite organisation d'intégration politique ou économique, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation d'intégration politique ou economique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.

Article 26

Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite a la présente Convention.

2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un Etat ou une organisation d'intégration politique ou économique, lorsqu'il signe, ratifie, accepte ou approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit l'appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition

que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou a modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet Etat.

Article 27

Dénonciation

1. Après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.

Article 28

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sera le Dépositaire de la présente Convention et de tout protocole y relatif.

Article 29

Textes faisant foi

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente Convention font également foi.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.

Fait à BASILEA, le 22.3.1989 mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Annexe I

CATEGORIES DE DECHETS A CONTROLER

Flux de déchets

Y1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques
Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques
Y3 Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques
Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques
Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois
Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques
Y7 Déchets cyanurés de traitements thermiques et d'opérations de trempe
Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu
Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau
Y10 Substances et articles contenant, ou contaminés par, des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB)
Y11 Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse
Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis
Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs
Y14 Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus
Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente
Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques
Y17 Déchets de traitements de surface des métaux et matières plastiques
Y18 Résidus d'opérations d'élimination des déchets industriels

Déchets ayant comme constituants:

Y19 Métaux carbonyles
Y20 Béryllium, composés du béryllium
Y21 Composés du chrome hexavalent
Y22 Composés du cuivre
Y23 Composés du zinc
Y24 Arsenic, composés de l'arsenic
Y25 Sélénium, composés du sélénium
Y26 Cadmium, composés du cadmium
Y27 Antimoine, composés de l'antimoine
Y28 Tellure, composés du tellure
Y29 Mercure, composés du mercure

Y30 Thallium, composés du thallium
Y31 Plomb, composés du plomb
Y32 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium
Y33 Cyanures inorganiques
Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide
Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide
Y36 Amiante (poussières et fibres)
Y37 Composés organiques du phosphore
Y38 Cyanures organiques
Y39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols
Y40 Ethers
Y41 Solvants organiques halogénés
Y42 Solvants organiques, sauf solvants halogénés
Y43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés
Y44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
Y45 Composés organohalogénés autres que les matières figurant dans la présente Annexe (par exemple Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

Annexe II

CATEGORIES DE DECHETS DEMANDANT UN EXAMEN SPECIAL

Y46 Déchets ménagers collectés
Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers

Annexe III

LISTE DES CARACTERISTIQUES DE DANGER

Classe ONU* Code Caractéristiques

1 H1 Matières explosives

Une matière ou un déchet explosif est une matière (ou un melange de matières) solide ou liquide qui peut elle-même, par reaction chimique, emettre des gaz a une température et une pression et a une vitesse telle qu'il en resulte des dégâts dans la zone environnement.

3 H3 Matières inflammables

Les liquides inflammables sont les liquides, melanges de liquides, ou liquides contenant des solides en solution ou

* Cette numérotation correspond au système de classification de danger adopté dans les recommandations des Nations Unies pour le transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, Nations Unies, New York, 1988).

suspension (peintures, vernis, laques, etc., par exemple, à l'exclusion cependant des matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques dangereuses), qui émettent des vapeurs inflammables à une température ne dépassant pas 60,5°C en creuset fermé ou 65,6°C en creuset ouvert. (Comme les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables entre eux et que même les résultats de plusieurs essais effectués selon la même méthode diffèrent souvent, les règlements qui s'écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir compte de ces différences demeureraient conformes à l'esprit de cette définition.)

4.1 H4.1 Matières solides inflammables

Les solides ou déchets solides inflammables sont les matières solides autres que celles classées comme explosives, qui, dans les conditions rencontrées lors du transport, s'enflamment facilement ou peuvent causer un incendie sous l'effet du frottement, ou le favoriser.

4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables

Matières ou déchets susceptibles de s'échauffer spontanément dans des conditions normales de transport, ou de s'échauffer au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer.

4.3 H4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables

Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses.

5.1 H5.1 Matières comburantes

Matières ou déchets qui, sans être toujours combustibles eux-mêmes, peuvent, en général en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières.

5.2 H5.2 Péroxydes organiques

Matières organiques ou déchets contenant la structure bivalente -O-O- sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition auto-accélérée exothermique.

6.1 H6.1 Matières toxiques (aigües)

Matières ou déchets qui, par ingestion, inhalation ou penetration cutanée, peuvent causer la mort ou une lésion grave ou nuire à la santé humaine.

6.2.	H6.2	**Matières infectieuses**
		Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait, ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu'ils causent la maladie chez les animaux ou chez l'homme.
8	H8	**Matières corrosives**
		Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu'elles touchent, ou qui peuvent en cas de fuite endommager sérieusement, voire détruire, les autres marchandises transportées ou les engins de transport et qui peuvent aussi comporter d'autres risques.
9	H10	**Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau**
		Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, sont susceptibles d'émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses.
9	H11	**Matières toxiques (effets différés ou chroniques)**
		Matières ou déchets qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des effets différés ou chroniques, ou produire le cancer.
9	H12	**Matières écotoxiques**
		Matières ou déchets qui, si ils sont rejetés, provoquent ou risquent de provoquer, par bio-accumulation et/ou effets toxiques sur les systèmes biologiques, des impacts nocifs immédiats ou différés sur l'environnement.
9	H13	Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

Epreuves

Les dangers que certains types de déchets sont susceptibles de présenter ne sont pas encore bien connus; il n'existe pas d'épreuves d'appréciation quantitative de ces dangers. Des recherches plus approfondies sont nécessaires afin d'élaborer les moyens de caractériser les dangers que ces types de déchets peuvent présenter pour l'homme ou l'environnement. Des épreuves normalisées ont été mises au point pour des substances et matières pures. De nombreux pays membres ont élaboré des tests nationaux que l'on peut appliquer aux matières destinées à être éliminées par les opérations

figurant à l'annexe III à la Convention en vue de décider si ces matières présentent une quelconque des caractéristiques énumérées dans la présente Annexe.

Annexe IV

OPERATIONS D'ELIMINATION

A. OPERATIONS NE DEBOUCHANT PAS SUR UNE POSSIBILITE DE RECUPERATION DE RECYCLAGE, DE REUTILISATION, DE REEMPLOI DIRECT, OU TOUTE AUTRE UTILISATION DES DECHETS

La section A récapitule toutes ces opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique.

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, etc.)
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D3 Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel, ou des failles géologiques naturelles, etc.)
D4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.)
D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer
D7 Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la section A
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente Annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés à la section A (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.)
D10 Incinération à terre
D11 Incinération en mer
D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D13 Regroupement prealablement à l'une des opérations de la section A
D14 Reconditionnement prealablement à l'une des opérations de la section A
D15 Stockage préalablement à l'une des opérations de la section A

B. OPERATIONS DEBOUCHANT SUR UNE POSSIBILITE DE RECUPERATION, DE RECYCLAGE, DE REUTILISATION, DE REEMPLOI DIRECT, OU TOUTE AUTRE UTILISATION DES DECHETS

La section B est censée récapituler toutes ces opérations, concernant des matières qui sont considérées ou légalement définies comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l'une des opérations énoncées à la section A.

R1 Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie
R2 Récupération ou régénération des solvants
R3 Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R6 Régénération des acides ou des bases
R7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées
R10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus a partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10
R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11
R13 Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la section B

Annexe V-A

INFORMATIONS A FOURNIR LORS DE LA NOTIFICATION

1. Motif de l'exportation de déchets

2. Exportateur des déchets 1/

3. Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/

4. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1/

5. Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou leurs agents, lorsqu'ils sont connus 1/

6. Pays d'exportation des déchets
Autorité compétente 2/

7. Pays de transit prevus
Autorité competente 2/

8. Pays d'importation des déchets
Autorité compétente 2/

9. Notification générale ou notification unique

10. Date(s) prévue(s) du(des) transfert(s), durée de l'exportation des déchets et itinéraire prévu (notamment points d'entrée et de sortie) 3/

11. Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie de navigation intérieure, etc.)

12. Informations relatives à l'assurance 4/

13. Dénomination et description physique des déchets, y compris numéro Y et numéro ONU, composition de ceux-ci 5/ et renseignements sur toute disposition particulière relative à la manipulation, notamment mesures d'urgence à prendre en cas d'accident

14. Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fûts, citernes)

15. Quantité estimée en poids/volume 6/

16. Processus dont proviennent les déchets 7/

17. Pour les déchets énumérés à l'Annexe I, classification de l'Annexe III: caractéristique de danger; numéro H; classe de l'ONU

18. Mode d'élimination selon l'Annexe IV

19. Déclaration du producteur et de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations

20. Informations (y compris la description technique de l'installation) communiquées à l'exportateur ou au producteur par l'éliminateur des déchets et sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour estimer qu'il n'y aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et règlements du pays importateur.

21. Renseignements concernant le contrat conclu entre l'exportateur et l'éliminateur.

Notes

1/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter.

2/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur.

3/ En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer soit les dates prévues de chaque transport, soit, si celles-ci ne sont pas connues, la fréquence prévue des transports.

4/ Informations à fournir sur les dispositions pertinentes relatives à l'assurance et sur la manière dont l'exportateur, le transporteur et l'éliminateur s'en acquittent.

5/ Indiquer la nature et la concentration des composés les plus dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers présentés par les déchets tant pour la manipulation que pour le mode d'élimination prévu.

6/ En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, indiquer à la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacun des transferts.

7/ Dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour évaluer les risques et déterminer la validité de l'opération d'élimination proposée.

Annexe V-B

INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE DOCUMENT DE MOUVEMENT

1. Exportateur des déchets 1/

2. Producteur(s) des déchets et lieu de production 1/

3. Eliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination 1/

4. Transporteur(s) des déchets 1/ ou son(ses) agent(s)

5. Sujet à notification générale ou à notification unique

6. Date de début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la réception par chaque personne qui prend en charge les déchets

7. Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air) y compris pays d'exportation, de transit et d'importation ainsi que points d'entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus

8. Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d'expédition ONU, numero ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant)

9. Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation y compris mesures d'intervention en cas d'accident

10. Type et nombre de colis

11. Quantité en poids/volume

12. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'exactitude des informations

13. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant l'absence d'objections de la part des autorités compétentes de tous les Etats concernés qui sont Parties

14. Attestation de l'éliminateur de la réception à l'installation d'élimination désignée et indication de la méthode d'élimination et de la date approximative d'élimination

<u>Notes</u>

Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rassemblées dans un seul et même document avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas d'impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.

1/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d'urgence.

<u>Annexe VI</u>

ARBITRAGE

<u>Article premier</u>

Sauf dispositions contraires de l'accord prévu à l'article 20 de la Convention, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 ci-après.

<u>Article 2</u>

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, en indiquant notamment les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application sont en cause. La Secrétariat communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties à la Convention.

<u>Article 3</u>

Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommes désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.

Article 4

1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le Président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la requête de l'une des deux Parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l'une des Parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation le Président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5

1. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

2. Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.

Article 6

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

2. Le tribunal peut prendre toutes mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des parties, recommander les mesures conservatoires indispensables.

3. Les Parties au différend fourniront toutes facilités nécessaires pour la bonne conduite de la procédure.

4. L'absence ou le défaut d'une Partie au différend ne fait pas obstacle a la procédure.

Article 7

Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées a l'objet du différend.

Article 8

A moins que le tribunal d'arbitrage n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge à parts égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en fournit un état final aux Parties.

Article 9

Toute Partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du tribunal.

Article 10

1. Le tribunal prononce la sentence dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il est créé, à moins qu'il n'estime necessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

2. La sentence du tribunal arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les Parties au differend.

3. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des deux Parties au tribunal arbitral qui l'a rendue, ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même manière que le premier.

Distr.
GENERALE

UNEP/IG.80/L.12
22 mars 1989

FRANCAIS
Original : ANGLAIS

Conférence de plénipotentiaires sur
la Convention mondiale sur le contrôle
des mouvements transfrontières de
déchets dangereux

Bâle, 20-22 mars 1989
Point 6 de l'ordre du jour

Acte final de la Conférence de plénipotentiaires sur la Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

1. La Conférence de plénipotentiaires sur la Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux a éte convoquée par le Directeur exécutif du Programmes des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) conformément a la décision 14/30 adoptée par le Conseil d'administration du PNUE le 17 juin 1987.

2. La Conférence s'est réunie du 20 au 22 mars 1989 au Centre européen de commerce mondial et de congrès de Bâle, avec l'aimable concours du Gouvernement de la Confédération helvétique.

3. Tous les Etats avaient été invités à participer à la Conférence. Les Etats suivants ont accepté l'invitation et participé à la Conférence:

Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne (République fédérale d'), Angola, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Bahrein, Bangladesh, Belgique, Bénin, Bolivie, Brésil, Brunei Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Iraq, Irlande, Israël, Italie, Jamhiriya arabe libyenne, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexico, Mongolie, Mozambique, Niger, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas,

Pérou, Philippines, Portugal, République arabe syrienne, République arabe du Yémen, République centrafricaine, République démocratique allemande, République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Swaziland, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen démocratique, Yougoslavie, Zaïre, Zambie, Zimbabwe.

4. La Communauté économique européenne a également participé à la Conférence.

5. Des observateurs de la Pologne et du Saint-Siège ont participé aux travaux de la Conférence.

6. Des observateurs des organismes et institutions specialisés du système des Nations Unies et organisations intergouvernementales et non gouvernementales ci-après ont egalement assisté à la réunion:

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ONU/Commission economique pour l'Europe (CEE), Centre des Nations Unies pour les etablissements humains (CNUEH/Habitat), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), Organisation mondiale de la santé (OMS), Banque mondiale, Organisation metéorologique mondiale (OMM), Organisation maritime internationale (OMI), Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Agende internationale de l'énergie atomique (AIEA), Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (CAP), Conseil des Ministres de la Communauté européenne, Conseil des communautés europeennes (CCE), Conseil de l'Europe, Office central des transports internationaux ferroviaires (OCTI), Organisation de l'Unité africaine (OAU), Organisation de cooperation et de développement économiques (OCDE), Comité consultatif juridique asiatique et africain (AALSCC), Comité consultatif sur la pollution des mers (ACOPS), Association des fabricants de produits chimiques, Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), Centre de liaison pour l'environnement (CLE), Greenpeace International, Fédération internationale des agences d'inspection, Fédération internationale des associations de fabricants de produits pharmaceutiques (IFPMA), Union internationale des transporteurs routiers (UIR), Cônseil international pour le droit de l'environnement, Association internationale de medecine et de biologie de l'environnement, Organisation internationale des unions de consommateurs (OIUC), Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), Conseil de défense des ressources naturelles, Agences suisses pour l'aide au développement et Fonds mondial pour la nature (WWF).

7. La Conférence a eté officiellement ouverte par M. Mustafa K. Tolba, Directeur executif du PNUE. Lors de la cérémonie inaugurale, des allocutions de bienvenue ont eté prononcees par le Conseiller Eugen Keller, membre du Gouvernement du Canton de Bâle, qui a pris la parole au nom du Gouvernement du Canton de Bâle, ainsi que par le Conseiller fédéral M. Flavio Cotti, Directeur du Département fédéral de l'intérieur chargé des questions d'environnement, qui a pris la parole au nom du Gouvernement suisse. M. Mustafa K. Tolba s'est egalement adressé aux participants.

8. M. Mustafa K. Tolba a assumé les fonctions de Secrétaire général de la Conférence et Madame Iwona Rummel-Bulska (PNUE) celles de Secrétaire exécutive.

9. La Conférence a élu M. F. Cotti (Suisse) Président à l'unanimité.

10. La Conférence a également élu son Bureau comme suit:

Vice-Présidents: M. M.K.J. Banny (Côte d'Ivoire)
M. L. Marothy (Hongrie)
M. A. Taylhardal (Venezuela)

Rapporteur: M. F. Factorán, Jr. (Philippines)

11. La Conférence a adopté l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la Conférence

2. Organisation des travaux:

   a) Adoption du règlement intérieur;

   b) Election du Président;

   c) Election des Vice-Présidents et du Rapporteur;

   d) Adoption de l'ordre du jour;

   e) Nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs;

   f) Nomination des membres du Comité de rédaction;

   g) Organisation des travaux de la Conférence.

3. Examen de la sixième version révisée du projet de Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux.

4. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs.

5. Adoption de la Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux.

6. Adoption de l'Acte final de la Conférence.

7. Signature des instruments finals.

8. Clôture de la Conférence.

12. La Conférence a adopté comme règlement intérieur le document UNEP/IG.80/2 proposé par le Secrétariat, tel qu'amendé (UNEP/IG.80/2/Corr.1).

13. Conformément au réglement intérieur, la Conférence a constitué les comités suivants:

Comité plénier

Président: Le Président de la Conférence

Bureau

Président: Le Président de la Conférence

Membres: Les Vice-Présidents de la Conférence, le Rapporteur, le Président du Comité de rédaction et les Présidents de chacun des cinq groupes régionaux,
M. N.N. Koné (Mali),
M. E. Nijples (Pays-Bas),
M. N.N. Dyulquerov (Bulgarie),
M. J.C. Lupinacci (Uruguay),
M. Lin Yincai (Chine),

Comité de rédaction

Président: M. P.S. Rao (Inde),

Membres: M. M.P.F. Smith (Australie),
M. A. Zakharov (URSS),
M. S. Igwe (Nigéria),
M. A. Szekely (Mexique),
M. P. Vagogne (France),

Commission de vérification des pouvoirs: M. K. Mutuale (Zaïre),
M. W. Hoffmann (République fédérale d'Allemagne),
M. P. Dietze (République démocratique allemande),
M. L. Baqueriz (Argentine),
M. M. N. Hassan (Malaisie),

14. Le principal document qui a servi de base aux délibérations de la Conférence était le projet de Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (UNEP/IG.80/L.4, UNEP/IG.80/L.4/Add.1-5).

15. En outre, la Conférence était saisie de divers autres documents que le Secrétariat du PNUE avait mis a sa disposition.

16. La Conférence a approuvé la recommandation de sa Commission de vérification des pouvoirs tendant à ce que les pouvoirs des représentants des Etats participants énumerés au paragraphe 3 soient reconnus comme étant en bonne et due forme.

17. Sur la base des délibérations du Comité plénier, la Conférence a adopté, le 22 mars 1989, la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. La Convention sera ouverte à la signature à Bâle le 22 mars 1989, au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la Suisse à Berne du 23 mars 1989 au 30 juin 1989 et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

18. La Conférence a également adopté des résolutions dont le texte est joint au présent Acte final.

19. Au moment de l'adoption de l'Acte final, plusieurs Etats ont fait des déclarations dont le texte sera joint au présent Acte final.

EN FOI DE QUOI les représentants ont signé le présent Acte final.

FAIT à Bâle le vint-deux mars mille neuf cent quatre-vingt neuf en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, les textes dans les six langues faisant également foi. Le texte original sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Résolution 1

Création d'un Groupe de travail spécial chargé d'examiner la nécessité d'établir des mécanismes pour la mise en oeuvre de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

La Conférence,

Invite le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a mettre sur pied un Groupe spécial d'experts techniques et juridiques chargé d'examiner la necessité d'établir des mécanismes pour la mise en oeuvre de cette Convention tel que prevu au paragraphe 4 e) de l'article 15 de la Convention.

Adoptée le 21 mars 1989

Résolution 2

Rapports entre la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination et la Convention de Londres sur l'immersion

La Conférence,

Notant que l'élimination des déchets en mer fait l'objet de dispositions de la Convention sur la prevention de la pollution du milieu marin par l'immersion des déchets et d'autres substances (Convention de Londres sur l'immersion, 1972),

Notant également que la Convention interdit, entre autres, l'immersion de certains déchets et demande d'autre part aux Parties de communiquer des renseignements sur la nature et les quantités de toutes les substances dont l'immersion est autorisée ainsi que le lieu, la date et la méthode d'immersion,

Notant d'autre part qu'il faut réexaminer cette Convention compte tenu de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur elimination, pour envisager de la modifier eventuellement;

1. Invite le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) a porter a l'attention des Etats Parties à la Convention de Londres sur l'immersion et au Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI) la nécessité de réexaminer les regles, reglements et pratiques existants en ce qui concerne l'immersion des déchets dangereux et d'autres déchets en mer compte tenu de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en vue de recommander toutes les mesures additionnelles nécessaires dans le cadre de la Convention de Londres sur l'immersion, y compris ses annexes, afin de contrôler et d'empêcher l'immersion de déchets dangereux et d'autres déchets en mer.

2. Invite le Directeur executif du PNUE a rendre compte des résultats de l'examen et des recommandations mentionnés ci-dessus au paragraphe 1 à la première reunion des Parties a la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

Adoptée le 21 mars 1989

Résolution 3

Responsabilité

La Conférence,

Reconnaissant la nécessité d'élaborer aussi rapidement que possible des règles concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant d'un mouvement transfrontière et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets;

Prie le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) de:

a) Créer, en attendant que les Parties à leur première réunion décident de la façon d'appliquer l'article 12 de la Convention, un Groupe de travail spécial constitué d'experts juridiques et techniques chargé de mettre au point les éléments qui pourraient figurer dans un protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant du mouvement transfrontière et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets;

b) De rendre compte des résultats des travaux dudit groupe a la première réunion des Parties.

Adoptée le 22 mars 1989

Résolution 4

Responsabilité des Etats concernant l'application de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

La Conférence,

Rappelant la resolution 43/212 adoptée le 20 décembre 1988 par l'Assemblée générale sur la responsabilité des Etats pour la défense de l'environnement et la prevention du mouvement international illégal, du déversement et de l'accumulation ainsi causée de produits et déchets toxiques et dangereux particulièrement prejudiciables aux pays en développement,

Rappelant également la resolution 42/183 adoptée le 11 décembre 1987 par l'Assemblée générale sur le mouvement des produits et des déchets toxiques et dangereux, ainsi que les résolutions 1988/70 relative aux mouvements des produits et des déchets toxiques et dangereux et 1988/71 relative à la Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux adoptées le 28 juillet 1988 par le Conseil économique et social,

Rappelant d'autre part la résolution relative à l'immersion et à l'incinération de déchets toxiques et dangereux dans la région des Caraïbes adoptée en octobre 1987 par la quatrième reunion intergouvernementale sur le Plan d'action des Caraïbes, la résolution CM/Res. 1153 (XLVIII) adoptée en mai 1988 par le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine sur le déversement des déchets nucléaires et industriels en Afrique, ainsi que le document final de la première reunion des Etats de la zone de paix et de cooperation de l'Atlantique sud adopté en juillet 1988 et dans lequel les representants de ces Etats ont vivement condamné le transfert dans la region de déchets dangereux provenant d'autres parties du monde,

Rappelant également la resolution adoptée le 21 décembre 1988 par le Conseil des communautes europeennes (OJ/C9/12 janvier 1989) concernant les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux vers des pays tiers, la resolution (C(89)1(Final)) adoptée en janvier 1989 par le Conseil de l'Organisation de coopération et de développement economiques sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux ainsi que la Déclaration adoptée en mars 1989 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le contrôle et la réglementation des mouvements transfrontières de déchets toxiques,

Considérant la décision 14/30 adoptée le 17 juin 1987 par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), par laquelle le Conseil d'administration approuvait les Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et autorisait le Directeur executif du PNUE à convoquer un groupe de travail compose d'experts juridiques et techniques chargé d'élaborer une Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux, dans la perspective de l'adoption de la Convention par les gouvernements au début de 1989,

Profondément préoccupée par le fait qu'une partie des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ait lieu en violation des législations nationales existantes et des instruments juridiques internationaux pertinents ainsi que des lignes directrices et principes internationalement agréés, au détriment de l'environnement et de la santé publique de tous les pays, notamment les pays en développement,

Convaincue que ces problèmes ne pourront être résolus que par une coopération satisfaisante entre les membres de la communauté internationale,

Consciente de la nécessité immédiate de contrôler les mouvements transfrontières et l'élimination des déchets dangereux,

Exprimant le souhait que les dispositions de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination entrent en vigueur le plus tôt possible,

Ayant adopté la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,

Notant avec satisfaction que la Convention a été ouverte à la signature le 22 mars 1989 à Bâle,

Considérant que d'ici son entrée en vigueur les mouvements de déchets dangereux peuvent causer des dommages graves pour la santé humaine et l'environnement,

1. Demande à tous les Etats, y compris ceux qui n'ont pas participé à la présente Conférence, de signer la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur elimination et d'y devenir Partie ainsi que d'en appliquer les dispositions le plus tôt possible,

2. Invite instamment tous les Etats a développer sans délai la coopération dans les secteurs critiques entrant dans le champ d'application de la Convention,

3. Invite instamment tous les Etats à coopérer pour mettre au point des techniques qui conduiront a éliminer la production de déchets dangeux,

4. Exige que, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention et l'élaboration de critères appropriés, tous les Etats s'abstiennent de mener des activités incompatibles avec les buts et les objectifs de la Convention,

5. Prie le Directeur exécutif du PNUE de transmettre la présente résolution au Sécrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et de la communiquer à tous les Etats et aux organisations d'intégration politique ou économique.

Adoptée le 22 mars 1989

Résolution 5

Harmonisation des procédures de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et du Code de pratiques pour les transactions internationales portant sur les déchets nucléaires

La Conférence,

Tenant compte de la résolution CM/Res.1153 (XLVIII) sur le déversement de déchets nucléaires et industriels en Afrique adoptée par l'Organisation de l'unité africaine en mai 1988,

Reconnaissant la nécessité d'harmoniser les procédures prévues par la présente Convention et le Code de pratiques internationalement agréées pour les transactions internationales portant sur des déchets nucléaires, qui est en cours d'élaboration à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), conformément à la résolution GC(XXXII)/Res/490 de septembre 1988,

Prie le Directeur exécutif du PNUE de porter cette question à l'attention du Conseil d'administration et du Directeur général de l'AIEA pour faire en sorte que les dispositions de la présente Convention soient pleinement prises en considération par l'AIEA lors de l'élaboration de procédures régissant les transactions internationales portant sur les déchets nucléaires.

Adoptée le 22 mars 1989

Résolution 6

Arrangements institutionnels et financiers

La Conférence,

Ayant adopté le 22 mars 1989 a Bâle la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,

Consciente des risques pour la santé humaine et l'environnement que presentent les exportations irrégulières et illicites ainsi que l'élimination des déchets dangereux,

Convaincue de la nécessité d'intensifier la coopération internationale afin d'appliquer immédiatament les dispositions de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur elimination adoptée a Bâle le vingt-deux mars 1989,

Rappelant que le secrétariat de la Convention constitue l'un des instruments de cette coopération internationale,

Rappelant qu'en application de l'article 16 de la Convention le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) est chargé d'assurer les fonctions de secretariat provisoire en attendant la fin de la première réunion ordinaire de la Conférence des Parties qui se tiendra conformément a l'article I5 de la Convention,

Rappelant en outre que c'est a la Conférence des Parties contractantes a sa première reunion qu'il incombe de décider des arrangements concernant le secretariat de la Convention et son financement,

1. Prend note des estimations budgétaires preliminaires pour le secretariat intérimaire telles que presentees par le PNUE;

2. Note également que le Directeur executif du PNUE est disposé a financer les coûts du secretariat intérimaire pendant ses deux premières annees de fonctionnement sous reserve de ressources disponibles dans le Fonds pour l'environnement;

3. Invite tous les signataires de la Convention et toutes les Parties a fournir au Directeur exécutif, sur une base volontaire, les fonds supplémentaires qui sont necessaires pour le fonctionnement du secrétariat intérimaire prévu à l'article 16 de la Convention; et

4. Demande au Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de prendre les mesures nécessaires pour que le secrétariat intérimaire de la Convention puisse démarrer ses activités le plus tôt possible après l'adoption de la Convention.

Adoptée le 22 mars 1989

Résolution 7

Coopération entre l'Organisation maritime internationale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour l'examen des règles, règlements et pratiques existants en ce qui concerne le transport des déchets dangereux par mer

La Conférence,

Reconnaissant les responsabilités des Etats côtiers en ce qui concerne la protection et la sauvegarde de l'environnement,

Tenant compte des conventions et accords internationaux existants en matière de protection du milieu marin,

Notant d'autre part qu'un certain nombre d'accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la sauvegarde de l'environnement en cas de transport de déchets dangereux,

Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur elimination,

1. Invite le Directeur executif du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Secrétaire géneral de l'Organisation maritime internationale (OMI), en consultation, le cas echéant, avec d'autres organisations internationales competentes, a examiner les regles, règlements et pratiques existants en ce qui concerne le transport des déchets dangereux par mer compte tenu de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en vue de recommander toutes les mesures additionnelles necessaires, y compris l'information, la documentation et d'autres mesures de précaution, afin d'aider les Etats côtiers, les Etats du pavillon et les Etats du port a s'acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin;

2. Invite le Directeur exécutif du PNUE à rendre compte des resultats de l'examen et des recommandations mentionnés ci-dessus au paragraphe 1 a la première réunion des Parties à la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

Adoptée le 22 mars 1989

Résolution 8

Création d'un Groupe de travail technique chargé d'élaborer des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets visés par la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination

La Conférence,

Ayant adopté la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,

Consciente de la necessité de réduire au minimum les dommages que les mouvements transfrontières et l'élimination des déchets dangereux risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement,

Convaincue de la nécessité d'élaborer des directives techniques pour aider à faire appliquer la Convention, compte tenu des travaux des organisations internationales compétentes,

Considérant qu'il est important d'examiner les incidences scientifiques, techniques et financières de l'application des directives, en particulier dans les pays en développement,

Demande au Directeur executif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de creer un Groupe de travail technique chargé d'élaborer un projet de directives techniques (y compris de déterminer le coût des diverses operations d'élimination) pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets visés par la presente Convention, en vue de leur examen par les Parties à leur première reunion et de leur adoption ultérieure.

Adoptée le 22 mars 1989

Résolution 9

Message de remerciements au Gouvernement de la Suisse

La Conférence,

Réunie à Bâle du 20 au 22 mars 1989 à l'aimable invitation du Gouvernement de la Suisse,

Convaincue que les efforts déployés par le Gouvernement de la Suisse et par les autorités du Canton de Bâle pour fournir les installations, les locaux et les autres moyens nécessaires ont contribué de façon remarquable au déroulement harmonieux de ses travaux,

Profondément reconnaissante de la courtoisie et de l'hospitalité manifestées par le Gouvernement de la Suisse et par le Canton de Bâle envers les membres des délégations, les observateurs et les membres du secrétariat qui ont participé à la Conférence,

Exprime ses sincères remerciements au Gouvernement de la Suisse, aux autorités de Bâle et, par leur intermédiaire, au peuple suisse pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à la Conférence et à toutes les personnes qui ont participé à ses travaux ainsi que pour les efforts qu'ils ont déployés en vue d'assurer le succès de la Conférence.

Adoptée le 22 mars 1989

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE DI BASILEA SUL CONTROLLO DEI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI E DEL LORO SMALTIMENTO

PREAMBOLO

Le Parti alla presente Convenzione,

Consapevoli dei danni che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti, nonchè i movimenti transfrontalieri di questi rifiuti rischiano di causare alla salute dell'uomo ed all'ambiente,

Tenendo presente la minaccia crescente derivante alla salute dell'uomo ed all'ambiente dalla complessità crescente e dallo sviluppo della produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e dai loro movimenti transfrontalieri,

Tenendo altresi' presente che il modo più efficace di proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente dai pericoli rappresentati da questi rifiuti è quello di ridurre al minimo la loro produzione dal punto di vista quantitativo e/o di rischio potenziale,

Convinte che gli Stati dovrebbero adottare i necessari provvedimenti per fare in modo che la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, nonché i loro movimenti transfrontalieri ed il loro smaltimento sia compatibile con la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente in qualunque luogo tali rifiuti siano smaltiti,

Notando che gli Stati dovrebbero vigilare affinchè il produttore adempia agli obblighi relativi al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in maniera compatibile con la protezione dell'ambiente, qualunque sia il luogo in cui essi sono smaltiti,

Riconoscendo pienamente che ogni Stato possiede il diritto sovrano di vietare l'ingresso o lo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti di origine straniera nel suo territorio,

Riconoscendo altresi' la tendenza crescente favorevole al divieto di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in altri Stati, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Convinte che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti dovrebbero essere smaltiti nello Stato nel quale sono stati prodotti, sempre che ciò sia compatibile con una gestione razionale ed efficace dal punto di vista ecologico;

Consapevoli altresi' che i movimenti transfrontalieri di questi rifiuti dallo Stato nel quale sono prodotti verso ogni altro Stato dovrebbero essere autorizzati solo se realizzati in condizioni che non presentano alcun rischio per la salute dell'uomo e l'ambiente e se sono conformi alle norme della presente Convenzione,

Considerando che un maggiore controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti incoraggerà una gestione di tali rifiuti razionale dal punto di vista ecologico nonché una riduzione del volume dei movimenti trasnfrontalieri corrispondenti,

Convinte che gli Stati dovrebbero prendere provvedimenti per assicurare uno scambio adeguato di informazioni ed un controllo effettivo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed di altri rifiuti in provenienza ed a destinazione di questi Stati,

Notando che un certo numero di accordi internazionali e regionali vertono sulla questione della tutela e della preservazione dell'ambiente in caso di transito di merci a rischio,

Tenendo conto della Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Stoccolma, 1972), delle Linee direttive e dei Principi del Cairo, relativi ad una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi, adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) nella sua decisione 14/30 del 17 giugno 1987, delle Raccomandazioni del Comitato di esperti delle Nazioni Unite in materia di trasporto di merci a rischio (formulate nel 1957 ed aggiornate ogni due anni), delle Raccomandazioni, dichiarazioni strumenti e regolamenti pertinenti adottati nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite nonché dei lavori e studi effettuati da altre Organizzazioni internazionali e regionali,

Consapevoli dello spirito, dei principi, degli scopi e delle funzioni della Carta mondiale della Natura adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sua trentasettesima sessione (1982) come norma etica concernente la protezione dell'ambiente dell'uomo e la conservazione delle risorse naturali;

Affermando che gli Stati sono tenuti ad adempiere ai loro obblighi internazionali relativi alla protezione della salute dell'uomo ed alla protezione ed alla salvaguardia dell'ambiente e sono responsabili a questo proposito in conformità con il diritto internazionale;

Riconoscendo che, in caso di violazione sostanziale delle disposizioni della presente Convenzione o di ogni Protocollo ad essa relativo saranno applicate le disposizioni pertinenti del diritto internazionale dei trattati,

Consapevoli della necessità di continuare ad elaborare e ad applicare tecniche poco inquinanti e razionali dal punto di vista ecologico, nonché misure di riciclaggio ed adeguati sistemi di manutenzione e di gestione in vista di ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,

Consapevoli altresi' del fatto che la comunità internazionale è sempre piu' preoccupata dalla necessità di controllare rigorosamente i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e dalla necessità di ridurre per quanto possibile al minimo tali movimenti

Preoccupati dal problema del traffico transfrontaliero illecito di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,

Tenendo conto altresi' del fatto che i paesi in via di sviluppo hanno solo capacità limitate in materia di gestione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,

Riconoscendo che è necessario promuovere il trasferimento, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di tecniche destinate ad assicurare una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti prodotti localmente in base alle Linee direttive del Cairo ed alla decisione 14/16 del Consiglio di Amministrazione dell'UNEP sulla promozione del trasferimento delle tecnologie di protezione dell'ambiente,

Riconoscendo altresi che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti dovrebbero essere trasportati in conformità con le Convenzioni e le Raccomandazioni internazionali pertinenti,

Convinte altresi' che i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti dovrebbero essere autorizzati solo se il trasporto e lo smaltimento finale di questi rifiuti sono razionali dal punto di vista ecologico,

Determinate a proteggere mediante un severo controllo la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi che possono derivare dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo primo
Portata della Convenzione

1. I rifiuti in appresso, che sono oggetto di movimenti transfrontalieri, saranno considerati com "rifiuti pericolosi" ai fini della presente Convenzione:

a) I rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti all'Annesso I, a meno che non possiedano nessuna delle caratteristiche indicate all'Annesso III;

b) I rifiuti cui non si applicano le disposizioni del capoverso a) ma che sono definiti o considerati come a rischio dalla legislazione nazionale della Parte esportatrice, importatrice o di transito;

2. I rifiuti che appartengono ad una delle categorie figuranti all'Annesso II e che sono oggetto di movimenti transfrontalieri saranno considerati come "altri rifiuti" ai fini della presente Convenzione.

3. I rifiuti che, a causa della loro radioattività, sono sottoposti ad altri sistemi di controllo internazionale, compresi strumenti internazionali che si applicano specificamente alle materie radioattive, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione.

4. I rifiuti provenienti dall'esercizio normale di una nave ed il cui scarico è oggetto di un altro strumento internazionale sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per "rifiuti" si intendono sostanze od oggetti che si smaltiscono, che si ha l'intento di smaltire o che si è tenuti a smaltire in virtù delle norme del diritto interno;

2. Per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ovvero di altri rifiuti, compresa la sorveglianza dei siti di smaltimento;

3. Per "movimento transfrontaliero " si intende ogni movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti da una zona appartenente alla competenza nazionale di uno Stato e destinati ad una zona appartenente alla competenza nazionale di un altro Stato, oppure che transitano su questa zona o su una zona che non dipende dalla competenza nazionale di alcun Stato oppure che transitano su questa zona, sempre che due Stati almeno siano interessati dal movimento ;

4. Per "smaltimento" si intende ogni operazione prevista all'Annesso IV della presente Convenzione;

5. Per "sito o installazione concordata" si intende un sito o una installazione nella quale lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti avviene in virtu' di una autorizzazione o di una licenza di utilizzazione rilasciata da un'autorità competente dello Stato nel quale si trovano il sito o l'installazione;

6. Per "Autorità competente" si intende l'autorità governativa designata da una Parte a ricevere, nella zona geografica che potrà essere determinata dalla Parte, la notifica di un movimento

transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti nonché di tutte le informazioni relative ed a prendere posizione riguardo a questa notifica come previsto dall'articolo 6;

7. Per "corrispondente" si intende l'organismo di una Parte menzionato all'articlo 5, incaricato di ricevere le informazioni previste agli articoli 13 e 16 e di trasmetterle;

8. Per"gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti" si intendono tutti i provvedimenti pratici che consentono di assicurare che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti sono gestiti in maniera tale da garantire la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dagli effetti nocivi che tali rifiuti potrebbero avere;

9. Per " zona appartenente alla giurisdizione nazionale di uno St·ato" si intende ogni zona terrestre, marittima o aerea all'interno della quale uno Stato esercita la sua competenza amministrativa e regolamentare in conformità con il diritto internazionale in materia di protezione della sàlute umana o dell'ambiente;

10. Per "stato di esportazione" si intende ogni Parte nella quale si prevede l'avvio di un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o da cui ha luogo l'avvio di tale movimento;

11. Per "Stato d'importazione" si intende ogni Parte verso la quale è previsto o nella quale ha luogo un movimento trasnfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per esservi smaltiti o caricàti prima dello smaltimento in una zona che non appartiene alla giurisdizione nazionale di alcun Stato;

12. Per "stato di transito" si intende ogni Stato diverso dallo stato di esportazione o di importazione attraverso il quale è previsto o ha avuto luogo un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

13. Per "Stati interessati" si intendono le Parti che sono Stati di esportazione o di importazione e gli Stati di transito, siano essi Parti o non Parti;

14. Per "persona" si intende ogni persona fisica o morale;

15. Per "esportatore" si intende ogni persona che dipende dalla giurisdizione dello Stato di esportazione e che procede all'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

16. Per "importatore" si intende ogni persona che dipende dalla giurisdizione dello stato d'importazione e che procede all'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

17. Per "trasportatore" si intende ogni persona che trasporta rifiuti pericolosi o altri rifiuti;

18. Per "produttore " si intende ogni persona la cui attività produce rifiuti pericolosi o altri rifiuti oppure, se questa persona è sconosciuta, la persona che detiene questi rifiuti e/o li controlla;

19. Per "smaltitore" si intende ogni persona alla quale sono spediti dei rifiuti pericolosi o altri rifiuti e che effettua lo smaltimento di tali rifiuti;

20. Per "Organizzazione d'integrazione politica o economica" si intende ogni Organizzazione costituita da Stati sovrani ai quali gli Stati membri hanno conferito competenza nei settori disciplinati dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare approvare o confermare formalmente la Convenzione o ad aderirvi;

21. Per "traffico illecito" si intende ogni movimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti come precisato nell'articolo 9.

Articolo 3
Definizioni nazionali dei rifiuti pericolosi

Ciascuna delle parti informa il Segretariato della Convenzione entro sei mesi dopo essere divenuta Parte della Convenzione, riguardo ai rifiuti diversi da quelli indicati negli Annessi I e II che sono considerati o definiti come pericolosi dalla sua legislazione nazionale, nonché riguardo ad ogni altra disposizione concernente le procedure in materia di movimento transfrontaliero applicabili a questi rifiuti;

2. Ciascuna delle Parti informa successivamente il Segretariato di ogni modifica importante delle informazioni da essa comunicate in applicazione del paragrafo 1;

3. Il Segretariato informa immediatamente tutte le Parti delle informazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1 e 2;

4. Le Parti sono tenute a porre a disposizione dei loro esportatori le informazioni che sono loro comunicate dal Segretariato in applicazione del paragrafo 3.

Articolo 4
Obblighi generali

1. Le Parti , quando esercitano il loro diritto di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti ai fini del loro smaltimento ne informano le altre Parti in conformità con le disposizioni dell'articolo 13;

b) Le Parti vietano o non consentono l'esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nelle Parti che hanno vietato l'importazione di tali rifiuti quando questo divieto è stato notificato in conformità con le disposizioni del capoverso a) di cui sopra;

c) Le parti vietano o non consentono l'esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti se lo Stato d'importazione non dà per iscritto il suo accordo specifico sull'importazione di questi rifiuti, qualora detto Stato non abbia vietato l'importazione di tali rifiuti;

2. Ciascuna Parte adotta le disposizioni necessarie per:

a) vigilare affiché la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti all'interno del paese sia ridotta al minimo, in considerazione di criteri sociali, tecnici ed economici;

b) provvedere all'installazione di adeguati impianti di smaltimento i quali dovranno per quanto possibile essere situati all'interno del paese, in vista di una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ovunque essi siano smaltiti.

c) vigilare affinché le persone che si occupano della gestione dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti all'interno del paese prendano i provvedimenti necessari per prevenire l'inquinamento risultante da tale gestione e qualora tale inquinamento avvenga, per ridurre al minimo le sue conseguenze per la salute dell'uomo e l'ambiente;

d) vigilare affinché i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano ridotti ad un minimo compatibile con una gestione efficace e razionale dal punto di vista ecologico di detti rifiuti, e affinchè siano effettuati in maniera da proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente dagli effetti nocivi che potrebbero risultarne;

e) Vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti destinati a Stati o gruppi di Stati appartenenti ad Organizzazioni d'integrazione politica o economica che sono Parti, in particolare i paesi in via di sviluppo che hanno vietato per mezzo della loro legislazione ogni importazione, o se ha motivo di ritenere che i rifiuti in questione non saranno gestiti in tali Stati secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico cosi' come sono definiti in base ai criteri che saranno decisi dalle Parti nella loro prima riunione;

f) esigere che le informazioni concernenti i movimenti transfrontalieri previsti, di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano comunicate agli Stati interessati in conformità con

l'Annesso V-A affinché possano valutare le conseguenze per la salute dell'uomo e l'ambiente dei movimenti previsti;

g) impedire le esportazioni di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, se ha motivo di ritenere che i rifiuti in questione non saranno gestiti in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico;

h) collaborare con le altre Parti e le altre Organizzazioni interessate, direttamente e tramite il Segretariato, in attività vertenti in particolare sulla divulgazione di informazioni sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, al fine di migliorare la gestione razionale dal punto di vista ecologico di tali rifiuti ed impedirne il traffico illecito.

3. Le Parti considerano che il traffico illecito di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti costituisce reato.

4. Ciascuna Parte adotta le misure giuridiche, amministrative e di altra natura necessarie per attuare e far rispettare le disposizioni della presente Convenzione, comprese le misure necessarie a prevenire ed a reprimere ogni comportamento che contravvenga alla Convenzione.

5. Le Parti non autorizzano le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti verso uno Stato non Parte, ne l'importazione di tali rifiuti in provenienza da uno Stato non Parte.

6. Le Parti convengono di vietare l'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti in vista del loro smaltimento nella zona situata a Sud del sessantesimo parallelo dell'emisfero Sud a prescindere dal fatto che questi rifiuti siano oggetto o meno di un movimento transfrontaliero.

7. Inoltre, ciascuna parte:

a) vieta ad ogni persona sottoposta alla sua giurisdizione nazionale di trasportare od eliminare rifiuti pericolosi o altri rifiuti a meno che la persona in questione non sia autorizzata o abilitata a procedere a questo tipo di operazione;

b) esige che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti che debbono essere oggetto di un movimento transfrontaliero siano imballati, etichettati e trasportati in conformità con le regole e norme internazionali generalmente accettate e riconosciute in materia di imballaggio, di etichettatura e di trasporto e che si tenga debitamente conto delle prassi ammesse a livelleo internazionale in materia;

c) esige che i rifiuti pericolosi ed altri rifiuti siano corredati da un documento comprovante il movimento dal suo luogo di origine fino al luogo di smaltimento.

8. Ciascuna Parte esige che i rifiuti pericolosi o altri rifiuti la cui esportazione è prevista, siano gestiti secondo metodi

razionali dal punto di vista ecologico nello Stato d'importazione o altrove. Nella loro prima riunione, le parti stabiliranno direttive tecniche per la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti che rientrano nell'ambito della presente Convenzione.

9. Le Parti adottano i provvedimenti richiesti affinché i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano autorizzati unicamente

a) Se lo Stato di esportazione non dispone dei mezzi tecnici e degli impianti necessari o dei siti di smaltimento necessari per eliminare i rifiuti in questione secondo metodi razionali ed efficaci dal punto di vista ecologico;

b) oppure se i rifiuti in questione costituiscono una materia grezza necessaria alle industrie di riciclaggio o di ricupero dello Stato di importazione; oppure

c) Se il movimento transfrontaliero in questione è conforme ad altri criteri che saranno stabiliti dalle Parti sempre che essi non siano in contraddizione con gli scopi della presente Convenzione.

10. L'obbligo, ai sensi della presente Convenzione, degli Stati produttori di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti di esigere che i rifiuti siano gestiti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico non può in alcun caso essere traslato allo Stato d'importazione o di transito.

11. Nulla nella presente Convenzione impedisce ad una Parte di imporre condizioni supplementari compatibili con le disposizioni della presente Convenzione e conformi alle regole del diritto internazionale al fine di meglio proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente.

12. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà in qualsiasi maniera la sovranità degli Stati sulle loro acque territoriali, stabilita in conformità con il diritto internazionale o i diritti sovrani e la giurisdizione che esercitano gli Stati nella loro zona economica esclusiva e sulla loro piattaforma continentale in conformità con il diritto internazionale e neppure l'esercizio da parte di navi e di aeromobili di tutti gli Stati, dei diritti della libertà di navigazione come regolati dal diritto internazionale e come risultano da strumenti internazionali pertinenti.

13. Le Parti si impegnano ad esaminare periodicamente la possibilità di ridurre il volume e/o il potenziale di inquinamento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti che sono esportati verso altri Stati in particolare verso i paesi in via di sviluppo.

Articolo 5

Designazione delle autorità competenti e del corrispondente

Al fine di facilitare l'applicazione della presente Convenzione le Parti:

1. Nominano o istituiscono una o più Autorità competenti ad un corrispondente. Un'autorità competente é designata a ricevere le notifiche in caso di Stato di transito.

2. Informano il Segretariato, entro tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nei loro confronti, degli organi che esse hanno designato come corrispondente ed autorità competenti.

3. Informano il Segretariato di ogni modifica apportata alle nomine che esse hanno effettuato in attuazione del par.2 precedente entro un mese a decorrere dalla data in cui la modifica è stata decisa.

Articolo 6
Movimenti transfrontalieri tra le Parti

1. Lo Stato di' esportazione informa per iscritto, tramite l'Autorità competente dello Stato di esportazione, l'autorità competente degli Stati interessati di ogni movimento attraverso la frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti previsti, oppure esige dal produttore o dall'esportatore che essi lo facciano. Tali notifiche debbono contenere le dichiarazioni e le informazioni specificate all'Annesso V-A, redatte in una lingua accettabile per lo Stato di importazione. A ciascuno degli Stati interessati è inviata una sola notifica.
2. Lo Stato d'importazione dà per iscritto avviso di ricevimento della notifica a colui che l'ha fornita autorizzando il movimento con o senza riserva oppure rifiutando l'autorizzazione di procedere al movimento, oppure richiedendo un supplemento d'informazione.Una copia della risposta definitiva dello Stato d'importazione è inviata alle autorità competenti degli Stati interessati che sono Parti.
3. Lo Stato di esportazione non autorizza il produttore o l'esportatore a dare il via prima di avere ricevuto la conferma per iscritto che:

a) l'autore della notifica ha ricevuto il consenso per iscritto dello Stato d'importazione;

b) L'autore della notifica ha ricevuto dallo Stato d'importazione la conferma dell'esistenza di un contratto tra l'esportatore e lo smaltitore specificante una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti considerati.

4. Ciascun Stato di transito che è parte dà immediatamente avviso di ricevimento della notifica a colui che l'ha inviata. Può ulteriormente prendere posizione per mezzo di una risposta per iscritto all'autore della notifica entro 60 giorni autorizzando il

movimento con o senza riserva, oppure rifiutando l'autorizzazione a procedere al movimento, oppure richiedendo un supplemento di informazione. Lo Stato di esportazione non autorizza l'avvìo del movimento transfrontaliero prima di aver ricevuto il consenso per iscritto dello Stato di transito. Tuttavia, se, in qualsiasi momento, una Parte decide di non domandare un accordo preliminare per iscritto, generale o con condizioni particolari, per quanto riguarda movimenti transfrontalieri di transito di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, o se modifica le sue esigenze a questo proposito, essa informa immediatamente le altre Parti della sua decisione in conformità con le disposizioni dell'articolo 13. In questo caso, se lo Stato di esportazione non riceve risposta entro 60 giorni a decorrere dalla ricezione della notifica data dallo Stato di transito, lo Stato di esportazione può autorizzare che tale esportazione avvenga attraverso lo Stato di transito.
5. Se, in un movimento transfrontaliero di rifiuti, questi rifiuti sono giuridicamente definiti o considerati come pericolosi unicamente:

a) dallo Stato di esportazione, le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo che si applicano all'importatore o allo smaltitore ed allo Stato di importazione si applicheranno mutatis mutandis rispettivamente all'esportatore ed allo Stato di esportazione;

b) dallo Stato di importazione o dagli Stati di importazione e di transito che sono Parti, le disposizioni dei paragrafi 1,3,4 e 6 del presente articolo che si applicano all'esportatore ed allo Stato di esportazione si applicheranno mutatis mutandis rispettivamente all'importatore o allo smaltitore ed allo Stato d'importazione;

c) per ogni Stato di transito che è Parte, le disposizioni del paragrafo 4 si applicheranno a detto Stato.

6.Lo Stato di esportazione può, fatto salvo il consenso scritto degli Stati interessati, autorizzare il produttore o l'esportatore ad utilizzare una procedura di notifica generale quando rifiuti pericolosi o altri rifiuti aventi uguali caratteristiche fisiche o chimiche sono regolarmente spediti allo stesso smaltitore attraverso lo stesso posto doganale di uscita dello Stato di esportazione, lo stesso posto doganale di entrata del paese d'importazione, ed, in caso di transito, attraverso gli stessi posti doganali di entrata e di uscita del o degli Stati di transito.

7. Gli Stati interessati possono subordinare il loro consenso scritto all'uso della procedura di notifica generale di cui al paragrafo 6 per la comunicazione di talune informazioni come il quantitativo esatto dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti da spedire, oppure l'elenco periodico di tali rifiuti.

8. La notificazione generale ed il consenso scritto di cui ai paragrafi 6 e 7 possono concernere spedizioni multiple di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per un periodo massimo di 12 mesi.

9. Le Parti esigono da ogni persona che prende a carico un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti che essa firmi il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in questione. Esse esigono altresi' che lo smaltitore dia avviso all'esportatore ed all'autorità competente dello Stato di esportazione del ricevimento dei rifiuti in questione ed in tempo utile, del completamento delle operazioni di smaltimento in base alle modalità indicate nella notifica. Se tale informazione non è ricevuta dallo stato di esportazione l'autorità competente di questo Stato o l'esportatore ne informano lo Stato d'importazione.

10. La notifica e la risposta richieste ai sensi del presente articolo sono comunicate all'Autorità competente delle Parti interessate all'organo governativo competente nel caso di Stati non Parti.

11. Gli Stati di importazione o di transito che sono Parti possono esigere come condizione di entrata che ogni movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sia coperto da una assicurazione, cauzione o altre garanzie.

Articolo 7
Movimenti transfrontalieri in provenienza da una Parte attraverso il territorio di Stati che non sono Parti

Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6 della Convenzione si applicano *mutatis mutandis* ai movimenti attraverso la frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti provenienti da una Parte attraverso uno o più Stati che non sono Parti.

Articolo 8
Obbligo di reimportazione

Quando un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti autorizzato dagli Stati interessati, fatte salve le disposizioni della presente Convenzione non può essere portato a termine in conformità con le clausole del contratto, lo Stato di esportazione si accerta - se altre disposizioni non possono essere adottate per smaltire i rifiuti in base a metodi razionali dal punto di vista eocologico entro 90 giorni a decorrere dal momento in cui lo Stato interessato ha dato avviso allo Stato di esportazione ed al Segretariato o in ogni altro periodo deciso di comune accordo tra gli Stati interessati,- che l'esportatore reitroduca questi rifiuti nello Stato di esportazione. A tal fine lo Stato di esportazione ed ogni Parte di transito non si opporranno alla reimportazione di questi rifiuti nello Stato di esporta ione nè la intralcieranno o la impediranno.

Articolo 9
Traffico illecito

1. Ai fini della presente Convenzione si riterrà che ogni movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti costituisce un traffico illecito se:

a) è effettuato senza che ne sia stata data notifica a tutti gli Stati interessati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione; oppure

b) è effettuato senza il consenso che deve essere dato dallo Stato interessato in conformità con le disposizioni della presente Convenzione; oppure

c) è effettuato con il consenso degli Stati interessati ottenuto per mezzo di falsificazione, falsa dichiarárazione o frode; oppure

d) non è conforme materialmente ai documenti; oppure

e) comporta uno smaltimento deliberato(ad esempio riversamento) di rifiuti pericolosi ò di altri rifiuti in violazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei principi generali del diritto internazionale.

2. Se un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito a causa del comportamento dell'esportatore o del produttore lo Stato di esportazione si accerta che i rifiuti pericolosi in questione siano:

a) ripresi dall'esportatore o dal produttore o, se del caso, da esso stesso sul suo territorio, oppure se ciò è impossibile,

b) smaltiti in altra maniera in conformità con le disposizioni della presente Convenzione entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui lo Stato di esportazione è stato informato del traffico illecito o entro ogni altro termine che potrebbe essere stabilito di comune accordo tra le Parti. A tal fine le Parti interessate non si opporranno al rientro di questi rifiuti nello Stato di esportazione nè lo intralcieranno o lo impediranno.

3. Se un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito in ragione del comportamento dell'importatore o dello smaltitore lo Stato d'importazione si accerta che i rifiuti pericolosi in questione siano smaltiti in maniera razionale dal punto di vista ecologico dall'importatore o dallo smaltitore o, se del caso da esso stesso, entro 30 giorni a decorrere dal momento in cui il traffico illecito è stato notato dallo Stato d'importazione o entro ogni altro termine che potrebbe essere stabilito di comune accordo tra gli Stati interessati. A tal fine le Parti interessate collaborano secondo necessità, per smaltire i rifiuti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico.

4. Se la responsabilità del traffico illecito non può essere attribuita nè all'esportatore nè al produttore nè all'importatore o allo smaltitore, le Parti interessate o altre Parti se del caso, collaborano per accertarsi che i rifiuti pericolosi in questione siano eliminati il prima possibile in base a metodi razionali dal punto di vista ecologico nello Stato di esportazione, nello Stato d'importazione o altrove, se del caso.

5. Ciascuna Parte adotta le leggi nazionali/interne necessarie per vietare e reprimere severamente il traffico illecito. Le Parti collaborano in vista di conseguire gli obiettivi enunciati nel presente articolo.

Articolo 10
Cooperazione internazionale

1. Le Parti collaborano tra di loro al fine di migliorare e di garantire la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

2. A tal fine le Parti:

a) comunicano a richiesta informazioni su base bilaterale o multilaterale al fine di incoraggiare la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti anche per mezzo della armonizzazione delle norme e prassi tecniche dirette ad una gestione corretta dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

b) collaborano in vista di sorvegliare gli effetti della gestione dei rifiuti pericolosi sulla salute umana e sull'ambiente;

c) collaborano, sotto riserva delle disposizioni delle loro leggi, regolamentazioni e politiche nazionali, alla definizione ed all'applicazione di nuove tecniche razionali da un punto di vista ecologico che producano pochi rifiuti, nonché al miglioramento delle tecniche esistenti per eliminare, per quanto possibile la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti ed elaborare metodi più efficaci per garantirne la gestione in maniera razionale dal punto di vista ecologico esaminando in particolare le conseguenze economiche , sociali ed ambientali dell'adozione di queste innovazioni o perfezionamenti tecnici;

d) cooperano attivamente, fatte salve le disposizioni delle loro leggi, regolamentazioni e politiche nazionali al trasferimento delle tecniche relative ad una gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, e dei sistemi di organizzazione di tale gestione. Esse collaborano altresi' per favorire lo sviluppo dei mezzi tecnici delle Parti ed in particolare di quelle che avessero bisogno di assistenza tecnica in questo campo e ne facessero la richiesta;

e) collaborano alla elaborazione di direttive tecniche e/o di adeguati manuali d'uso.

3. Le Parti utilizzeranno adeguati mezzi di collaborazione per aiutare i paesi in via di sviluppo ad applicare le disposizioni contenute nei capoversi a), b) e c) del paragrafo 2 dell'art.4.

4. In considerazione dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo la cooperazione tra le Parti e le Organizzazioni internazionali competenti sarà incoraggiata al fine di promuovere tra l'altro la sensibilizzazione del pubblico lo sviluppo di una gestione razionale dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti nonché l'adozione di nuove tecniche poco inquinanti.

Articolo 11
Accordi bilaterali, multilaterali e regionali

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, le Parti possono stipulare accordi o intese bilaterali, multilaterali o regionali relative ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con Stati che siano Parti o non, a condizione che tali Accordi o intese non siano in deroga alla gestione razionale da un punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti stabiliti nella presente Convenzione. Questi accordi o intese devono enunciare disposizioni che non siano meno razionali dal punto di vista ecologico di quelle previste nella presente Convenzione, tenuto conto in particolare degli interessi dei paesi in via di sviluppo.

2. Le Parti notificano al Segretariato ogni accordo o intesa bilaterale multilaterale o regionale di cui al paragrafo 1, nonché quelle da essi stipulate prima dell'entrata in vigore nei loro confronti della presente Convenzione, al fine di controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti che si svolgono interamente tra le Parti ai suddetti accordi. Le disposizioni della presente Convenzione non hanno effetto per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri conformi a tali accordi a condizione che questi ultimi siano compatibili con il trattamento razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti cosi' come stabilito nella presente Convenzione.

Articolo 12
Consultazioni per quanto riguarda le questioni di responsabilità

Le Parti collaborano in vista di adottare il prima possibile un Protocollo che stabilisca appropriate procedure per quanto riguarda la responsabilità e l'indennizzo in caso di danni risultanti da un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

Articolo 13

Comunicazione delle informazioni

1. Le Parti si accertano affinché ogni qualvolta ne siano venute a conoascenza, in caso di incidente verificatosi durante un movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti o il loro smaltimento, suscettibile di presentare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente di altri Stati questi ultimi ne siano immediatamente informati.

2. Le Parti si informano reciprocamente tramite il Segretariato:

a) delle modifiche concernenti la nomina delle autorità competenti e/o dei corrispondenti in conformità con l'articolo 5;

b) delle modifiche nella definizione nazionale dei rifiuti pericolosi in conformtià con l'articolo 3;
e, non appena possibile,

c) delle decisioni da esse prese di non autorizzare, in tutto o in parte l'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti ai fini del loro smaltimento in una zona sottoposta alla loro giurisdizione nazionale;

d) delle decisioni da esse adottate al fine di limitare o di vietare le esportazioni di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti;

e) di ogni altra informazione richiesta in conformità con il paragrafo 4 del presente Articolo.

3. Le Parti, in conformità con le leggi e le regolamentazioni nazionali trasmettono alla Conferenza delle Parti istituita in applicazione dell'articolo 15, tramite il Segretariato e prima della fine di ogni anno civile un rapporto sull'anno civile precedente contenente le seguenti informazioni:

a) Le autorità competenti ed i corrispondenti da esse nominati, in conformità con l'articolo 5;

b) Informazioni sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti a cui esse hanno partecipato ed in particolare:

i) il quantitativo esportato di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, la categoria alla quale appartengono e le loro caratteristiche, la loro destinazione l'eventuale paese di transito ed il metodo di smaltimento utilizzato come specificato nella loro dichiarazione;

ii) il quantitativo importato di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti, la categoria alla quale appartengono e le loro caratteristiche, la loro origine ed il metodo di smaltimento utilizzato;

iii) gli smaltimenti ai quali non si è proceduto come previsto;

iv) gli sforzi intrapresi per poter ridurre il volume di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti che sono oggetto di movimenti transfrontalieri.

c) informazioni sulle misure da esse adottate in vista dell'applicazione della presente Convenzione;

d) informazioni sui dati statistici pertinenti da esse compilati relativi agli effetti della produzione, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sulla salute dell'uomo e sull'ambiente;

e) informazioni sugli accordi e sulle intese bilaterali, multilaterali e regionali stipulate in attuazione dell'articolo 12 della presente Convenzione;

f) informazioni sugli incidenti sopravvenuti durante i movimenti transfrontalieri e sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e sui provvedimenti presi per farvi fronte;

g) informazioni relative ai vari metodi di smaltimento utilizzati nella zona dipendente dalla loro giurisdizione nazionale;

h) informazioni sui provvedimenti presi per la definizione di tecniche volte a ridurre e/o a smaltire la produzione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

i) ogni altra informazione su questioni che potranno essere ritenute utili dalla Conferenza delle Parti.

4. Le Parti in conformità con le leggi e le regolamentazioni nazionali vigilano affinché una copia di ciascuna notifica relativa ad un determinato movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti e di ciascuna presa di posizione relativa sia inviata al Segretariato, qualora ciò sia richiesto da una Parte il cui ambiente rischia di essere pregiudicato da tale movimento transfrontaliero.

Articolo 14
Questioni finanziarie

1. Le Parti stabiliscono di comune accordo di istituire, in funzione delle particolari esigenze delle varie regioni e suddivisioni regionali, centri regionali e sotto-regionali di formazione e di trasferimento di tecnologi a per la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e la riduzione della loro produzione. Le Parti decideranno in merito all'istituzione di adeguati meccanismi di finanziamento di natura volontaria.

2. Le Parti prevederanno la creazione di un fondo rinnovabile per l'assistenza temporanea in caso di situazioni di emergenza al fine

di limitare al minimo i danni causati da incidenti provocati dal movimento transfrontaliero o dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

Articolo 15
Conferenza delle Parti

1. E' istituita una Conferenza delle Parti. La prima sessione della Conferenza delle parti sarà convocata dal Direttore Esecutivodell'UNEP non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti si svolgeranno regolarmente, secondo la frequenza determinata dalla Conferenza nella sua prima sessione.

2. Potranno svolgersi, in ogni altro momento, sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti qualora la Conferenza lo ritenga necessario oppure dietro richiesta scritta di una Parte, sotto riserva che tale richiesta sia appoggiata da un terzo almeno delle parti entro i sei mesi successivi alla comunicazione di tale richiesta alle Parti da parte del Segretariato

3. La Conferenza delle Parti stabilirà ed adotterà per consenso il suo Regolamento interno e quello di ogni organo sussidia rio che essa potrà istituire, nonché il regolamento finanziario per stabilire in particolar modo la partecipazione finanziaria delle Parti in base alla presente Convenzione.

4. Nella loro prima riunione, le Parti esamineranno ogni eventuale misura supplementare necessaria per aiutarle ad adempiere ai loro obblighi per quanto concerne la protezione e la salvaguardia dell'ambiente marino nell'ambito della presente Convenzione.

5. La Conferenza delle Parti esamina in maniera permanente l'applicazione della presente Convenzione ed inoltre:

a) incoraggia l'armonizzazione delle politiche, strategie e provvedimenti necessari a ridurre al minimo i danni causati alla salute dell'uomo ed all 'ambiente dai rifiuti pericolosi ed altri rifiuti;

b) esamina ed adotta a seconda della convenienza, gli emendamenti alla presente Convenzione ed ai suoi annessi, tenendo conto in particolar modo delle informazioni scientifiche, techniche, economiche ed ecologiche disponibili,

c) esamina ed adotta ogni altro provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione in funzione degli insegnamenti tratti dalla sua applicazione e dell'attuazione degli accordi e delle intese di cui all'articolo 11;

d) esamina ed adotta, se necessario, Protocolli;

e) crea gli organi sussidiari ritenuti necessari all'applicazione della presente Convenzione.

6. L'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue Istituzioni specializzate nonché ogni Stato non Parte alla presente Convenzione possono farsi rappresentare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Parti. Ogni altro organo o organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, qualificato nei settori correlati ai rifiuti pericolosi o ad altri rifiuti che ha informato il Segretariato del suo desiderio di farsi rappresentare in qualità di osservatore ad una sessione della Conferenza delle Parti può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle Parti presenti non vi sollevi obiezioni. L'accettazione e la partecipazione degli osservatori sono subordinate al rispetto del Regolamento interno della Conferenza delle Parti.

7. Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed in seguito almeno ogni sei anni, la Conferenza delle Parti procede ad una valutazione della sua efficacia e qualora lo ritenga necessario prende in considerazione l'adozione di un divieto totale o parziale di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti alla luce delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche più recenti.

Articolo 16
Segretariato

1. Le funzioni del Segretariato sono le seguenti:

a) organizzare le riunioni previste agli articoli 15 e 17 e provvedere ai servizi relativi;

b) redigere e trasmettere rapporti fondati sulle informazioni ricevute in conformità con gli articoli 3,4,5,6,11, e 13 nonchè sulle informazioni ottenute in occasione delle riunioni degli organi sussidiari creati in virtù dell'articolo 15, e, se del caso, sulle informazioni fornite dagli organismi intergovernativi o non governativi competenti;

c) redigere rapporti sulle attività svolte nell'esercizio delle funzioni che gli sono conferite in virtu' della presente Convenzione e sottoporli alla Conferenza delle parti;

d) assicurare il coordinamento necessario con gli organismi internazionali competenti ed in particolare stipulare le intese amministrative e contrattuali che potrebbero essergli necessarie per svolgere con efficacia le sue funzioni;

e) comunicare con i corrispondenti ed autorità competenti designate dalle Parti in conformità con l'articolo 5 della presente Convenzione;

f) raccogliere informazioni sugli impianti ed i siti nazionali che sono stati ritenuti di comune accordo disponibili per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti delle Parti, e diffondere tali informazioni alle Parti.

g) ricevere le informazioni provenienti dalle Parti e comunicar loro informazioni relative a:

- le fonti di assistenza tecnica e di formazione;
- le competenze scientifiche e e tecniche disponibili;
- le fonti di consulenza e servizi di esperti;
- le risorse disponibili;

onde assisterle, a loro richiesta, in settori come:

- la gestione del sistema di notificazione previsto dalla presente Convenzione;

- la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

- le tecniche razionali da un punto di vista ecologico, relative ai rifiuti pericolosi e ad altri rifiuti come le tecniche poco inquinanti e senza scorie;

- la valutazione di mezzi e siti di smaltimento;

- la sorveglianza di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

- gli interventi in caso di emergenza;

h) Comunicare alle Parti, a loro richiesta, le informazioni relative ai consulenti o agli uffici Studi in possesso delle competenze tecniche richieste, che potranno esssere loro utili per esaminare una notifica di movimento transfrontaliero, verificare che una spedizione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è conforme alla notifica pertinente e/o che gli impianti proposti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o di altri rifiuti sono razionali dal punto di vista ecologico, se hanno motivo di ritenere che i rifiuti in questione non sarebbero gestiti in maniera razionale dal punto di vista ecologico. Qualsiasi esame di questo tipo non sarà a carico del Segretariato;

i) aiutare le Parti a loro richiesta, a scoprire casi di traffico illecito ed a comunicare immediatamente alle Parti interessate tutte le informazioni che avrà ricevuto sui traffici illeciti;

j) collaborare con le Parti e con le organizzazzioni ed istituzioni internazionali interessate e competenti, per fornire gli esperti ed il materiale necessari ad un' assistenza rapida agli Stati in caso di emergenza;

k) adempiere ad altre funzioni che rientrino nell'ambito della presente Convenzione e che la Conferenza delle Parti può decidere di assegnargli.

2. Le funzioni del Segretariato saranno temporaneamente svolte dall'UNEP fino alla fine della prima riunione della Conferenza delle Parti svoltasi in conformità con l'articolo 15.

3. Nella sua prima riunione la Conferenza delle Parti nominerà il Segretariato tra le organizzazioni internazionali competenti esistenti che si sono proposte per svolgere le funzioni di segretariato previste dalla presente Convenzione. Durante questa sessione la Conferenza delle Parti valuterà anche come il Segretariato ad interim ha espletato le funzioni che gli sono state affidate, in particolare ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, ed essa deciderà in merito alle strutture che saranno necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17
Emendamenti alla Convenzione

1. Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed ogni parte ad un Protocollo può proporre emendamenti a tale Protocollo. Tali emendamenti tengono debitamente conto *inter alia* di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

2. Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati nelle riunioni della Conferenza delle Parti. Gli emendamenti ad un Protocollo sono adottati durante le riunioni delle Parti al Protocollo in esame. Il testo di ogni emendamento che ci si propone di apporre alla presente Convenzione o ai Protocolli sarà comunicato dal Segretariato alle Parti almeno sei mesi prima della riunione nella quale sarà proposto per essere approvato, salvo diverse disposizioni in tali Protocolli. Il Segretariato comunica anche, per informazione, gli emendamenti proposti ai firmatari della presente Convenzione.

3. le Parti non lesinano alcuno sforzo per raggiungere un accordo per consenso su ogni emendamento proposto alla presente Convenzione. Qualora siano stati esauriti tutti gli sforzi diretti ad un consenso senza raggiungere un accordo,l'emendamento è adottato in ultima analisi con un voto a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto e sarà sottoposto dal depositario a tutte le Parti per ratifica, approvazione, conferma formale o accettazione;

4. La procedura enunciata al paragrafo 3 precedente si applica all'adozione degli emendamenti ai Protocolli con la differenza che è sufficiente la maggioranza di due terzi delle Parti ai protocolli in esame, presenti alla riunione e che hanno espresso il loro voto.

5. Gli strumenti di ratifica, di approvazione e di conferma formale o di accettazione degli emendamenti sono depositati presso il depositario. Gli emendamenti adottati in conformità con i paragrafi 3 o 4 precedenti entrano in vigore tra le Parti che li hanno accettati il novantesimo giorno dopo che il depositario avrà ricevuto il loro strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione da parte di tre quarti almeno delle Parti che li hanno accettati oppure di due terzi almeno

delle Parti al Protocollo in esame che li hanno accettati, salvo disposizione contraria di tale Protocollo. Gli emendamenti entrano in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno dopo il deposito da detta Parte del suo strumento di ratifica, di approvazione, di conferma formale o di accettazione degli emendamenti.

6. Ai fini del presente Articolo, l'espressione "Parti presenti e che hanno espresso il loro voto" indica le Parti presenti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.

Articolo 18
Adozione degli annessi e loro emendamenti

1. Gli annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo ad essa relativo sono parte integrante della Convenzione o del Protocollo in esame e salvo espressa disposizione contraria ogni riferimento alla presente Convenzione oppure ai suoi Protocolli è anche un riferimento agli Annessi a tali strumenti. Tali annessi sono limitati ad argomenti scientifici, tecnici ed amministrativi.

2. Salvo disposizione contraria dei Protocolli concernenti i loro annessi, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di Annessi supplementari alla presente Convenzione o ai Protocolli relativi sono regolate dalla seguente procedura:

a) gli Annessi alla presente Convenzione ed ai suoi Protocolli sono proposti ed adottati in base alla procedura illustrata nei paragrafi 2,3, e 4 dell'articolo 17;

b) ogni Parte che non è in grado di accettare un Annesso supplementare alla presente Convenzione o ad uno dei Protocolli di cui è Parte, lo notifica per iscritto al Depositario entro i sei mesi susseguenti alla data della comunicazione da parte del Depositario, dell'avvenuta adozione. Quest'ultimo informa immediatamente tutte le Parti di ogni notifica ricevuta. Una Parte può in ogni momento accettare un Annesso rigurdo al quale aveva in precedenza sollevato obiezioni e tale Annesso entra quindi in vigore nei confronti di tale Parte;

c) alla scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'invio della comunicazione da parte del Depositario, l'Annesso entra in vigore nei confronti di tutte le Parti alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo considerato, che non hanno sottoposto notifiche secondo il capoverso b) precedente.

3. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore degli emendamenti agli Annessi alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo relativo sono soggette ad una procedura analoga a quella utilizzata per la proposta l'adozione e l'entrata in vigore degli Annessi alla Convenzione o ad ogni protocollo relativo ad essa.

Gli Annessi e gli emend..amenti relativi terranno debitamente conto, inter alia di considerazioni scientifiche e tecniche pertinenti.

4. Se un Annesso supplementare o un emendamento ad un Annesso rendono necessario un emendamento alla Convenzione o a qualsiasi Protocollo relativo ad essa, l'Annesso supplementare o l'Annesso modificato entreranno in vigore solo quando l'emendamento alla Convenzione o a qualsiasi Protocollo ad essa relativo sarà entrato in vigore.

Articolo 19
Verifica

Ogni Parte che ha motivo diritenere che un'altra Parte trasgredisce o ha trasgredito gli obblighi derivanti dalle norme della presente Convenzione, può informarne il Segretariato ed in tal caso essa informerà, contestualmente ed immediatamente, direttamente o tramite il Segretariato, la Parte che è oggetto delle lamentele. Il Segretariato dovrebbe comunicare alle Parti tutte le informazioni pertinenti.

Articolo 20
Soluzione delle controversie

1. Se una controversia sorge tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione o all'osservanza della presente Convenzione o di ogni Protocollo relativo, tali Parti si sforzano di risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.

2. Se le Parti in causa non possono risolvere la controversia con i mezzi di cui al paragrafo precedente, tale controversia qualora le Parti convengano in tal senso, sarà sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato secondo le condizioni determinate nell'Annesso VI relativo all'arbitrato. Tuttavia, se le Parti non riescono ad intendersi in vista di sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato esse non saranno sollevate dalla loro responsabilità di continuare di sforzarsi di risolverla con i mezzi menzionati nel paragrafo 1.

3. Nel ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la presente Convenzione o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, ogni Stato od ogni organizzazione d'integrazione politica o economica possono dichiarare che riconoscono come obbligatoria ipso facto e senza accordo particolare, per ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, la presentazione della controversia:

a) alla Corte Internazionale di Giustizia e/o

b) ad arbitrato in conformità con le procedure stabilite all'Annesso VI. Tale dichiarazione deve essere notificata per iscritto al Segretariato che la comunicherà alle Parti.

Articolo 21
Firma

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati, della Namibia rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e delle Organizzazioni d'integrazione politica o economica a Basilea il 22 marzo 1989, presso il Dipartimento Federale degli Affari Esteri della Svizzera a Berna dal 23 marzo al 30 giugno 1989, e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 1 luglio 1989 al 22 marzo 1990.

Articolo 22
Ratifica, accettazione, conferma formale o approvazione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica all'accettazione o all'approvazione degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, nonchè alla conferma formale o all'approvazione delle organizzazioni d'integrazione politica o economica. Gli strumenti di ratifica, di accettazione formale o di approvazione saranno depositati presso il Depositario.

2. Ogni organizzazione di cui al paragrafo 1 di cui sopra che diviene Parte alla presente Convenzione e di cui nessun Stato membro è parte, è vincolata da tutti gli obblighi enunciati nella Convenzione. Quando uno o più Stati membri di una di tali Organizzazioni sono Parti alla Convenzione, l'Organizzazione ed i suoi Stati membri decidono di comune accordo le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi in virtù della Convenzione. In questi casi, l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti che derivano loro dalla Convenzione.

3. Nei loro strumenti di conferma formale o di approvazione, le Organizzazione di cui al paragrafo 1 precedente indicano la portata delle loro competenze nei settori regolamentati dalla Convenzione. Queste Organizzazioni notificano altresi' ogni importante modifica concernente la portata delle loro competenze al Depositario il quale ne informa le Parti.

Articolo 23
Adesione

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e dalle Organizzazioni di integrazione politica o economica a decorrere dalla data alla quale la Convenzione non è più aperta alla firma. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.

2. Nei loro strumenti di adesione le Organizzazioni di cui al paragrafo 1 precedente indicano la portata delle loro competenze nei settori regolati dalla Convenzione. Esse notificheranno altresi' al Depositario ogni modifica importante della portata delle loro competenze.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 22 si applicano alle Organizzazioni d'integrazione politica o economica che aderiscono alla presente Convenzione.

Articolo 24
Diritto di voto

1. Fatte salve le disposizioni del par agrafo 2 seguente, ciascuna Parte alla Convenzione dispone di un voto.

2. Le Organizzazioni d'integrazione politica o economica dispongono, in conformità con il paragrafo 3 dell'articolo 22 ed il paragrafo 2 dell'articolo 23, per esercitare il loro diritto di voto nei settori che dipendono dalla loro giurisdizione, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla Convenzione o ai Protocolli pertinenti. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

Articolo 25
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di conferma formale, di approvazione o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o Organizzazione d'integrazione politica o economica che ratifica, accetta, approva o conferma formalmente la presente Convenzione o vi aderisce dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conferma formale o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o di detta Organizzazione d'integrazione politica o economica, del suo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione, di conferma formale o di adesione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 precedenti nessuno degli strumenti depositati da una Organizzazione d'integrazione politica o economica deve essere considerata come uno strumento in aggiunta agli strumenti già depositati dagli Stati membri di detta Organizzazione.

Articolo 26
Riserve e dichiarazioni

1. Nessuna riserva o deroga potrà essere apportata alla presente Convenzione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non impedisce ad uno Stato o ad una Organizzazione d'integrazione politica o economica, quando firma, ratifica, accetta o approva o conferma formalmente la presente Convenzione o vi aderisce, di formulare dichiarazioni o esposti - quale che sia la denominazione data loro - al fine tra l'altro, di armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con le disposizioni della presente Convenzione, a patto che tali dichiarazioni o esposti non siano diretti ad annulare o a modificare gli effetti giuridici delle disposizioni della Convenzione nella loro applicazione a detto Stato.

Articolo 27
Denuncia

1. Dopo lo scadere di un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata n vigore della presente Convenzione nei confronti di uan Parte, detta Parte potrà in ogni tempo denunciare la Convenzione per mezzo di notifica scritta data al depositario.

2. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento della naotifica da parte del Depositario oppure in ogni altra data successiva che potrà essere specificata nella notifica.

Articolo 28
Depositario

Il Segertario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione e di ogni Protocollo relativo.

Articolo 29
Testi facenti fede

I testi originali in lingua araba, cinese, francese inglese, russa e spagnola della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti a tal fine debitamente abilitati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a BASILEA.....il 22.3.1989...millenovecentottantanove

ANNESSO I

CATEGORIE DI RIFIUTI DA CONTROLLARE

Flusso di rifiuti

Y1	Rifiuti clinici provenienti da cure mediche somministrate in ospedali, centri medici e cliniche
Y2	Rifiuti derivanti dalla produzione e dalla preparazione di prodotti farmaceutici
Y3	Rifiuti di farmaci e di prodotti farmaceutici
Y4	Rifiuti derivanti dalla produzione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di biocidi e di prodotti fito-farmaceutici
Y5	Rifiuti derivanti dalla fabbricazione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di prodotti di preservazione del legno
Y6	Rifiuti derivanti dalla produzione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di solventi organici
Y7	Rifiuti da trattamenti termici ed operazioni di tempra contenenti cianuro
Y8	Rifiuti di olii minerali inadatti all'uso inizialmente previsto
Y9	Miscele ed emulsioni olio/acqua o idrocarburi/acqua
Y10	Sostanze ed articoli contenenti o contaminati da difenili policlorurati(PCB), terfenili policlorurati (PCT) o difenili polibromurati (PBB)
Y11	Residui catramosi di raffineria, di distillazione o di ogni trattamento di pirolisi
Y12	Rifiuti derivanti alla produzione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di inchiostri, di coloranti, di pigmenti, di vernici, di lacche o di smalti
Y13	Rifiuti derivanti dalla produzione, dalla preparazione e dall'utilizzazione di resine, di lattice,di plastificanti, o di colle e di adesivi
Y14	Rifiuti di sostanze chimiche non identificabili e/o nuove derivanti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, ed i cui effetti sull'uomo e/o sul-ambiente non sono conosciuti
Y15	Rifiuti di natura esplosiva non sottoposti ad una diversa legislazione
Y16	Rifiuti derivanti dalla produzione, dalla preparazione, e dall'utilizzazione di prodotti e materiali fotografici
Y17	Rifiuti di trattamenti in superficie di metalli e di materie plastiche
Y18	Residui derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti industriali.

Rifiuti aventi come componenti

Y19 Metalli carbonili
Y20 Berillio, componenti del berillio
Y21 Composti del cromo esavalente
Y22 Composti del rame
Y23 Composti dello zinco
Y24 Arsenico, composti dell'arsenico
Y25 Selenio, composti del selenio
Y26 Cadmio, composti del cadmio
Y27 Antimonio, composti dell'antimonio
Y28 Tellurio, composti del tellurio
Y29 Mercurio, composti del mercurio
Y30 Tallio, composti del tallio
Y31 Piombo, composti del piombo
Y32 Composti inorganici del fluoro, ad esclusione del fluoruro di calcio
Y33 Cianuri inorganici
Y34 Soluzioni acide o acide sotto forma solida
Y35 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
Y36 Amianto (polveri e fibre)
Y37 Composti organici del fosforo
Y38 Cianuri organici
Y39 Acido fenico, composti del fenolo compresi i clorofenoli
Y40 Eteri
Y41 Solventi organici alogenati
Y42 Solventi organici tranne i solventi alogenati
Y43 Ogni prodotto della famiglia dei di-benzofuranni policlorurati
Y44 Ogni prodotto della famiglia delle di-benzo-paradiossine policlorurate
Y45 Composti organo-alogenati diversi dalle materie figuranti nel presente Annesso (ad esempio Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

ANNESSO II

CATEGORIE DI RIFIUTI CHE NECESSITANO DI UN ESAME PARTICOLARE

Y46 Rifiuti domestici raccolti
Y47 Residui provenienti dall'incineramento dei rifiuti domestici

ANNESSO III

LISTA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Classe ONU* Codice Caratteristiche

1 H1 Materie esplosive

Una materia o un rifiuto esplosivo è una materia (o un miscuglio di materie) solide o liquide che può, di per sè,per mezzo di reazione chimica, emettere gas ad una temperatura, ad una pressione e ad una velocità tali da causare danni all'ambiente.

3 H3 Materie infiammabili

I liquidi infiammabili sono i liquidi, miscele di liquidi, o liquidi contenenti solidi in soluzione o in sospensione (vernici, smalti, lacche ecc., ad esempio, ad esclusione tuttavia delle materie e rifiuti classificati altrove a causa delle loro caratteristiche pericolose, che emettono vapori infiammabili ad una temperatura non superiore 60,5 C in crogiuolo chiuso o 65, 6 C in crogiuolo aperto. (Poichè i risultati delle prove in crogiuolo aperto e delle prove in crogiuolo chiuso non sono strettamente paragonabili tra di loro e che anche i risultati di varie prove effettuate in base allo stesso metodo divergono spesso, i regolamenti che si scostassero dai dati di cui sopra per tener conto di tali divergenze, rimarrebbero conformi allo spirito di questa definizione).

4.1 H4.1 Materie solide infiammabili
I solidi o rifiuti solidi infiammabili sono le materie solide diverse da quelle classificate come esplosive e che in condizioni verificantisi durante il trasporto si infiammano facilmente oppure possono causare o favorire un incendio per effetto di attrito.

----

* La presente numerazione corrisponde al sistema di classifica di pericolo adottato nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite per il trasporto delle merci pericolose (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, Nazioni Unite, New York, 1988)

4.2 H4.2 Materie spontaneamente infiammabili

Materie o rifiuti suscettibili di scaldarsi spontaneamente in normali condizioni di trasporto, o di scaldarsi a contatto con l'aria e che possono in tal caso infiammarsi.

4.3 H4.3 Materie o rifiuti che, a contatto con l'aria emettono gas infiammabili

Materie o rifiuti che, in reazione con l'acqua, possono infiammarsi spontaneamente o emettere gas infiammabili in quantità pericolose.

5.1 H5.1 Materie comburenti

Materie o rifiuti che senza essere sempre combustibili possono, generalmente rilasciando ossigeno, provocare o favorire la combustione di altre materie.

5.2. H5.2 Perossidi organici

Le materie organiche o rifiuti contenenti la struttura bivalente -O-O-sono materie termicamente instabili che possono subire una decomposizione auto-accelerata esotermica.

6.1 H6.1 Materie tossiche (acute)

Materie o rifiuti che, per ingestione, inalazione o penetrazione cutanea possono causare la morte o una lesione grave o nuocere alla salute dell'uomo.

6.2 H6.2 Materie infettive

Materie o rifiuti contenenti micro-organismi duraturi o loro tossine che causano notoriamente - o si hanno fondati motivi di ritenere che causino la malattia negli animali o nell'uomo.

8. H8 Materie corrosive

Materie o rifiuti che per mezzo di un'azione chimica causano danni gravi ai tessuti viventi che esse toccano, o che possono in caso di fuga, danneggiare seriamente o addirittura distruggere, le altre merci trasportate o i mezzi di trasporto e che possono anche comportare altri rischi.

9. H10 Materie che liberano gas tossici a contatto con l'aria o l'acqua

Materie o rifiuti che, reagendo con l'aria o l'acqua possono emettere gas tossici in quantità pericolose.

9 H11 Materie tossiche (effetti differiti o cronici)

Materie o rifiuti che, per via di inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad effetti differiti o cronici, o produrre il cancro.

9 H12 Materie ecotossiche

Materie o rifiuti i quali, se sono liberati, provocano o rischiano di provocare, per bio-accumulazione e/o effetti tossici sui sistemi biologici, impatti nocivi immediati o differiti sull'ambiente.

9 H13 Materie che possono dopo lo smaltimento dar luogo, con qualsiasi mezzo, ad un'altra sostanza, ad esempio un prodotto di lisciviazione che possiede una delle caratteristiche enumerate in precedenza.

Prove

I pericoli che alcuni tipi di rifiuti possono presentare non sono ancora molto conosciuti; non esistono prove di valutazione quantitava di tali pericoli. Sono necessarie ricerche più approfondite per elaborare gli strumenti per identificare i pericoli che tali tipi di rifiuti possono presentare per l'uomo o per l'ambiente. Prove standardizzate sono state messe a punto per sostanze e materie pure. Vari paesi membri hanno elaborato esperimenti nazionali che possono essere applicati alle materie destinate ad essere smaltite con le operazioni di cui all'Annesso Iv alla Convenzione in vista di decidere se queste materie presentano una qualsiasi delle caratteristiche enumerate nel presente Annesso.

ANNESSO IV

A. OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

A. OPERAZIONI CHE NON DANNO LUOGO A POSSIBILITA' DI RICUPERO, DI RICICLAGGIO, DI RIUTILIZZAZIONE, DI UN REIMPIEGO DIRETTO, O AD OGNI ALTRA UTILIZZAZIONE DEI RIFIUTI

La sezione A ricapitola tutte queste operazioni di smaltimento come sono effettuate in pratica.

D1 Deposito nel suolo o sopra di esso (p.es. messa in discarico, ecc.)

D2 Smaltimento in ambiente terrestre (p.es. bio-degradazione di rifiuti liquidi o di fanghi nel suolo ecc.)

D3 Iniezione in profondità (p.es. rifiuti pompabili in pozzi, cupole di sale, o faglie geologiche naturali, ecc.)

D4 Arginamento in superficie (p.es. riversamento di rifiuti liquidi o fangosi in pozzi, stagni o bacini, ecc.)

D5 Messa in discarico sistemata in maniera particolare (ad esempio collocazione in cellule stagne separate, ricoperte ed isolate le une dalle altre e dall'ambiente ecc.)

D6 Scarico in ambiente acquatico, tranne l'immersione in mare

D7 Immersione in mare, compresso l'infossamento nel sotto-suolo marino

D8 Gestione biologica non specificato altrove nel presente Annesso, risultante in composti o in miscele smaltite secondo uno dei processi enumerati alla sezione A

D9 Gestione fisico-chimica non specificata altrove nel presente Annesso, risultante in composti o in miscele che sono smaltite secondo uno dei processi enumerati nella sezione A (ad esempio evaporazione, asciugatura, calcinazione, neutralizzazione precipitazione ecc.

D10 Incineramento a terra

D11 Incineramento in mare

D12 Immagazzinamento permanente (ad esempio deposito di contenitori in una miniera, ecc.)

D13 Miscelazione o impastamento preliminare ad una delle operazioni della sezione A

D14 Reimballaggio preliminare ad una delle operazioni della Sezione A

D15 Immagazzinamento preliminare ad una delle operazioni della sezione A

B. OPERAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO A POSSIBILITA' DI RICUPERO, DI RICICLAGGIO, DI RIUTILIZZAZIONE, DI RI-IMPIEGO DIRETTO, O OGNI ALTRA UTILIZZAZIONE DEI RIFIUTI

La sèzione B ricapitola tutte le operazioni relative a materie che sono considerate o legalmente definite come rifiuti pericolosi e che avrebbero diversamente subito una delle operazioni enunciate alla Sezione A.

R1 Utilizzazione come combustibile (diversamente che in incineramento diretto) o altro mezzo per produrre energia

R2 Ricupero o rigenerazione dei solventi

R3 Riciclaggio o ricupero di sostanze organiche non utilizzate come solventi

R4 Riciclaggio o ricupero di metalli o di composti metallici

R5 Riciclaggio o ricupero di altre materie inorganiche

R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

R7 Ricupero dei prodotti utilizzati per la riduzione degli inquinanti

R8 Ricupero di prodotti provenienti da catalizzatori

R9 Rigenerazione o altri riutilizzi degli olii usati

R10 Spargimento a terra a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

R11 Utilizzazione di materiali residui ottenuti con una delle operazioni numerate da R1 a R10

R12 Scambio di rifiuti in vista di sottoporli ad una delle operazioni numerate da R1 a R10

R13 Accumulo in riserva di materiali al fine di sottoporli ad una delle operazioni di cui alla sezione B

ANNESSO V-A

1. Motivo dell'esportazione di rifiuti

2. Esportatore di rifiuti 1/
3. Produttore(i) di rifiuti e luogo di produzione 1/
4. Smaltitore di rifiuti e luogo effettivo dello smaltimento 1/

5. Trasportatore(i) previsto(i) dei rifiuti o loro rappresentanti, se sono noti1/

6. Paese di esportazione dei rifiuti
   Autorità competente 2/

7. Paesi di transito previsti
   Autorità competente 2/
8. Paese d'importazione dei rifiuti
   Autorità competente 2/

9. Notifica generale o notifica unica

10. Data(e) prevista(e) della (e) spedizione, durata dell'esportazione dei rifiuti ed itinerario previsto (in particolare punti di entrata e di uscita(3/

11. Mezzo(i) di trasporto previsto(i) (strada, ferrovia, mare, aria ,vie di navigazione interna ecc.)

12. Informazioni relative all'assicurazione 4/

13. Denominazione e descrizione fisica dei rifiuti. compreso il numero Y ed il numero ONU,composizione di questi ultimi 5/ ed informazioni su ogni particolare disposizione relativa alla manipolazione, in particolare provvedimenti di emergenza da adottare in caso di incidente)

14. Tipo d'imballaggio previsto (p.es. alla rinfusa, in barili, in cisterne)

15. Quantita' stimata in peso/volume 6/

16. Processo che dà luogo ai rifiuti 7/

17. Per i rifiuti enumerati all'Annesso I, classificazione dell'Annesso III, caratteristiche di pericolo, numero B, classificazione ONU

18. Modalità di smaltimento secondo l'Annesso IV

19. Dichiarazione del produttore e dell'esportatore certificante l'esattezza delle informazioni

20. Informazioni (compresa la descrizione tecnica dell'installazione) comunicate all'esportatore o al produttore dallo smaltitore dei rifiuti e sulle quali quest'ultimo si è basato per stimare che non vi è alcun motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti in base a metodi ecologicamente razionali in conformità con le leggi ed i regolamenti dell' importatore.

21. Informazioni relative al contratto stipulato tra l'esportatore e lo smaltitore.

Note

1/ Nome ed indirizzo completi, numeri di telefono, di telex o di telefax, nonchè nome, indirizzo e n° telefonico, di telex, o di telefax della persona da contattare.

2/ Nome ed indirizzo completo, numeri di telefono, di telex o di telefax

3/ In caso di notifica generale che copre varie spedizioni indicare sia le date previste per ciascun trasporto, sia, se queste non sono note, la frequenza prevista dei trasporti.

4/ Informazioni da fornire sulle disposizioni pertinenti relative all'assicurazione ed su come esse sono attuate dall'esportatore, dal trasportatore e dallo smaltitore.

5/ Indicare la natura e la concentrazione dei composti più pericolosi dal punto di vista della tossicità e degli altri pericoli presentati dai rifiuti sia per la manipolazione che per le modalità di smaltimento previste.

6/ In caso di notifica generale che include più spedizioni, indicare sia il quantitativo totale valutato sia i quantitativi valutati per ciascuna di queste spedizioni.

7/ Qualora questa informazione sia necessaria per valutare i rischi e determinare la validità dell'operazione di smaltimento proposta.

ANNESSO V-B

INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL DOCUMENTO DEL MOVIMENTO

1. Esportatore dei rifiuti 1/

2. Produttore (i) dei rifiuti e luogo di produzione 1/

3. Smaltitore dei rifiuti e luogo effettivo dello smaltimento 1/

4. Trasportatore(i) dei rifiuti 1/ o suo(suoi) rappresentanti

5. Soggetto a notifica generale o a notifica unica

6. Data dell'inizio del movimento transfrontaliero e data(e) e firma della ricezione di ciascuna persona che prende a carico i rifiuti.

7. Mezzo di trasporto (strada, ferrovia, via di navigazione interna, mare aria) compresi i paesi di esportazione, di transito e di importazione nonché i punti di entrata e di uscita se sono noti

8. Descrizione generale dei rifiuti (condizione fisica, denominazione esatta e classe di spedizione ONU, numero ONU, numero Y e numero H se del caso).

9. Informazioni sulle disposizioni specifiche relative alla manipolazione comprese le misure di emergenza in caso di incidente

10. Tipo e numero di colli
11. Quantità in peso/volume
12. Dichiarazione del produttore o dell'esportatore certificante l'esattezza delle informazioni

13. Dichiarazione del produttore o dell'esportatore certificante l'assenza di obiezioni da parte delle autorità competenti di tutti gli Stati interessati che sono Parti.

14. Attestato di ricevimento dello smaltitore nell'impianto di smaltimento designato e/o indicazione del metodo di smaltimento e della data approssimativa di smaltimento.

Note

Le informazioni da fonire nel documento dovrebbero ogni qualvolta ciò sia possibile, essere raggruppate in un solo ed unico documento insieme a quelle prescritte dalla regolamentazione dei trasporti. In caso di impossibilità queste informazioni dovrebbero completare e non ripetere quelle richieste dalla regolamentazione dei trasporti. Il documento di movimento conterrà istruzioni per quanto riguarda la persona abilitata a fornire informazioni ed a riempire i formulari.

1/ Nome ed indirizzo completi, numeri di telefono, di telex o di telefax, nonché nome, indirizzo e numero di telefono, di telex o di telefax della persona da contattare in caso di urgenza

ANNESSO VI

ARBITRATO

Articolo primo

Salvo disposizioni contrarie dell'accordo previsto all'articolo 20 della Convenzione, la procedura di arbitrato è svolta in conformità con le disposizioni degli articoli da 2 a 10 in appresso.

Articolo 2

La Parte richiedente notifica al Segretariato che le Parti hanno deciso di comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato in conformità con il paragrafo 2 od il paragrafo 3 dell'articolo 20 della Convenzione, indicando in particolare gli articoli della Convenzione la cui intepretazione o applicazione sono in causa.Il Segretariato comunica le informazioni così' ricevute a tutte le Parti alla Convenzione.

Articolo 3

Il Tribunale arbitrale è composto da tre membri. Ciascuna delle Parti alla controversia nomina un arbitro ed i due arbitri cosi' designati nominano di comune accordo il terzo arbitro, il quale assume la presidenza del Tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti alla controversia nè avere la sua residenza abituale sul' territorio di una di queste Parti, nè essere al servizio di una di esse, né essersi in precedenza occupato del caso sotto qualsivoglia aspetto.

Articolo 4

1. Se entro due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il Presidente del Tribunale arbitrale non è stato designato,il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite procede a richiesta di una delle due Parti alla sua designazione entro un nuovo termine di due mesi.

2. Se, entro un termine di due mesi dopo il ricevimento della richiesta, una delle Parti alla controversia non procede alla nomina di un arbitro, l'altra Parte alla controversia può investire il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni UNite, il quale nomina il Presidente del Tribunale Arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Alla sua nomina il Presidente del tribunale Arbitrale domanda alla Parte che non ha designato un arbitro di provvedere a tale nomina entro un termine di due mesi. Allo scadere di questo termine, esso investe il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale procede a tale nomina entro un nuovo termine di due mesi.

Articolo 5

1. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza conformemente con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione.

2. Ogni Tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Annesso stabilisce le sue regole di procedura.

Articolo 6

1. Le decisioni del Tribunale arbitrale concernenti sia la procedura che il merito sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.

2. Il Tribunale può adottare ogni misura appropriata al fine di stabilire i fatti. Può, a richiesta di una delle Parti, raccomandare i provvedimenti cautelari indispensabili.

3. Le Parti alla controversia forniranno ogni agevolazione necessaria ai fini di uno svolgimento corretto della procedura.

4. L'assenza o la mancanza di una Parte alla controversia non pregiudica la procedura.

Articolo 7

Il Tribunale puo' giudicare e decidere in merito a contro-ricorsi direttamente attinenti all'oggetto della controversia.

Articolo 8

A meno che il Tribunale d'Arbitrato non decida diversamente a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale comprese gli emolumenti dei suoi membri,saranno prese a carico a parti uguali dalle Parti alla controversia. Il Tribunale conserva un estratto di tutte le spese e ne fornisce un resconto finale alle Parti.

Articolo 9

Ogni Parte la quale abbia in relazione all'oggetto della controversia, un interesse di natura giuridica che potrebbe essere pregiudicato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.

Articolo 10

1. Il Tribunale pronuncia la sentenza entro cinque mesi a decorrere dalla data alla quale è istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non dovrebbe superare cinque mesi.

2. La sentenza del Tribunale arbitrale è motivata. Essa è definitiva ed obbligatoria per le Parti alla controversia.

3. Ogni controversia che potrebbe sorgere tra le Parti concernente l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle due Parti al Tribunale Arbitrale che l'ha pronunciata oppure, se quest'ultimo non può esserne adito, ad un altro tribunale costituito a tal fine nella stessa maniera del primo.

Atto finale della Conferenza di plenipotenziari sulla Convenzione Mondiale sul controllo dei movimenti transfrontàlieri dei rifiuti pericolosi e del loro smaltimento

Basilea, 20-22 marzo 1989

1. La Conferenza di Plenipotenziari sulla Convenzione Mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi è stata convocata dal Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) in conformità con la decisione 14/30 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'UNEP il 17 giugno 1987.

2. La Conferenza si è riunita dal 20 al 22 marzo 1989 presso il Centro Europeo di Commercio mondiale e di Congressi di Basilea, con la cortese partecipazione del Governo della Confederazione Elvetica.

3. Tutti gli Stati erano invitati a partecipare alla Conferenza.

Hanno accettato l'invito e partecipato alla Conferenza:
Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Belgio, Benin, Bolivia, Brasile, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Cecoslovacchia, Capo Verde, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Djibouti, Emirati Arabi Uniti, Egitto,Equador, Etiopia, Finlandia, Francia, Filippine, Germania (Repubblica Federale di), Gambia, Ghana, Grecia, Guatemala, Guinea, Haiti, India, Indonesia, Iraq, Irlanda, Israele, Italia, Iugoslavia, Jamahiriya araba libica, Gabon, Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Liechtenstein, Lussemburgo, Madagascar, Malesia, Malawi, Maldive, Mali,Malta, Marocco, Mauritania, Messico, Mongolia, Mozambico, Niger, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Panama, Paesi Bassi, Peru, Portogallo, Repubblica Araba di Siria, Repubblica Araba dello Yemen, Repubblica Centro-africana, Repubblica Democratica tedesca, Repubblica Popolare Democratica di Corea, Repubblica Unita di Tanzania, Romania ,Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Rwanda, Samoa, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Swaziland, Spagna, Stati Uniti d'America, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Uganda, Ungheria, Uruguay, Venezuela, Viet-nam, Yemen democratico, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

4. La Comunità economica europea ha altresi' partecipato alla Conferenza.

5. Hanno partecipato ai lavori della Conferenza osservatori della Polonia e della Santa Sede.

6. Hanno altresi' assistito alla riunione osservatori degli Organismi e delle Istituzioni specializzate del sistema delle Nazioni Unite, nonché le Organizzazioni intergovernative e non governative in appresso:

Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), ONU/Commissione Economica per l'Europa (ECE), Centro delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UNCHS/Habitat), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la cultura (UNESCO), Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), Banca Mondiale, Organizzazione Meteorologica mondiale (OMM), Organizzazione marittima internazionale (IMO), Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT), Consiglio dei Ministri della Comunità Europea, Consiglio delle Comunità Europee (CCE), Consiglio d'Europa, Ufficio Centrale dei trasporti Internazionali Ferroviari (OCTI), Organizzazione dell'Unità Africana (OAU), Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE), Comitato consultivo giuridico asiatico ed africano (AALCC), Comitato consultivo sull'inquinamento dei mari (ACOPS), Associazione dei fabbricanti di prodotti chimici, Consiglio europeo delle Federazioni dell'industria chimica (CEFIC), Centro di collegamento per l'ambiente (ELC),Greenpeace internazionale, Federazione internazionale delle agenzie di Ispezione (IFIA) Federazione Internazionale delle Associazioni di fabbricanti di prodotti farmaceutici (IFPMA), Unione Internazionale dei Trasportatori Stradali (IRU), Consiglio Internazionale di Diritto Ambientale (ICEL), Associazione Internazionale di medicina e di biologia dell'Ambiente (IAMBE), Organizzazione Internazionale delle Unioni di consumatori (IOCU), Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (IUCN), Consiglio di difesa delle risorse naturali (NRDC), Agenzie Svizzere per l'Aiuto allo Sviluppo e Fondo Mondiale per la natura (WWF).

7. La Conferenza è stata ufficialmente inaugurata dal Dr. Mustafa K. Tolba, Direttore Esecutivo dell'UNEP. Nel corso della cerimonia inaugurale, sono stati pronunciati discorsi di benvenuto del Consigliere Eugen Keller, membro del Governo del Cantone di Basilea il quale ha preso la parola a nome del Governo del Cantone di Basilea , nonchè dal Consigliere federale Sig. Flavio Cotti, Direttore del Dipartimento Federale dell'Interno, incaricato dei problemi dell'ambiente a nome del Governo svizzero. Il Dr. Mustafa K.Tolba ha anche pronunciato un discorso.

8. Il Dr. Mustafa K. Tolba ha assunto l'incarico di Segretario generale della Conferenza e la D.ssa Iwona Rummel-Bulska (UNEP) quelle di Segretario Esecutivo.

9. La Conferenz ha eletto all'unanimità il Dr. F. Cotti (Svizzera) come Presidente.

10. La Conferenza ha altresi' il suo Bureau come segue:

Vice-Presidenti:	M.K.J. Banny (Costa d'Avorio)
	L. Marothy (Ungheria)
	A. Taylhardal (Venezuela)
Relatore:	F. Factoran, Jr. (Filippine)

11. La Conferenza ha adottato il seguente ordine del giorno:

1. Apertura della Conferenza

2. Organizzazione dei lavori

   a) Adozione del Regolamento interno;
   b) Elezione del Presidente;
   c) Elezione dei Vice-Presidenti e del Relatore;
   d) Approvazione dell'ordine del giorno;
   e) Nomina dei membri della Commissione di verifica dei poteri;
   f) Nomina dei membri del Comitato di redazione;
   g) Organizzazione dei lavori della Conferenza.

3. Esame della sesta versione riveduta del progetto di Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

4. Rapporto delllа Commissione di verifica dei poteri.

5. Adozione della Convenzione mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.

6. Adozione dell'Atto finale della Conferenza.

7. Firma degli strumenti finali.

8. Fine della Conferenza.

12. La conferenza ha adottato come regolamento interno il documento UNEP/IG.80/2 proposto dal Segretariato, cosi' come emendato (UNEP/IG.80/2/Corr.1)

13. In conformità con il regolamento interno, la Conferenza ha istituito i seguenti Comitati:

<u>Comitato plenario</u>

<u>Presidente:</u> Il Presidente della Conferenza

Membri: I Vice-Presidenti della Conferenza, il Relatore, il Presidente del Comitato di redazione ed i Presidenti di ciascuno dei cinque gruppi regionali,
N.N.Koné (Mali)
E.Nijples (Paesi Bassi)
N.N. Dyulquerov (Bulgaria)
J.C. Lupinacci (Uruguay)
Lin Yincai (Cina)

Comitato di redazione:

Presidente: P.S.Rao(India)

Membri: M.P.F.Smith (Australia)
A. Zakharov (URSS)
S.Igwe (Nigeria)
A. Szekely(Messico)
P. Vagogne (Francia)

Commissione di verifica dei poteri:
K. Mutuale (Zaire)
W. Hoffmann(Repubblica Federale di Germania)
P. Dietze (Repubblica Democratica tedesca)
L. Baqueriz (Argentina)
M.N. Hassan (Malesia)

14. Il documento principale che ha servito di base alle delibere della Conferenza era il progetto di Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ed il loro smaltimento (UNEP/IG.80/L.4, UNEP/IG.80/L.4/Add. 1-5).

15. Inoltre, alla Conferenza sono stati presentati vari altri documenti che il Segretariato dell'Unep aveva posto a sua disposizione.

16. La Conferenza ha approvato la raccomandazione della sua Commissione di verifica dei poteri affinché le credenziali dei rappresentanti degli Stati Partecipanti enumerati al paragrafo 3 fossero riconosciute come essendo in buona e debita forma.

17. In base alle delibere del Comitato plenario, la Conferenza ha adottato il 22 marzo 1989 la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento. La Convenzione sarà aperta alla firma a Basilea il 22 marzo 1989 presso il Ministero Federale degli Affari Esteri della Svizzera a Berna dal 23 marzo 1989 al 30 giugno 1989 e presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 1 luglio 1989 al 22 marzo 1990.

18. La Conferenza ha altresi' adottato delle Risoluzioni il cui testo è allegato al presente Atto Finale.

19. All'atto dell'adozione dell'Atto Finale, vari Stati hanno formulato dichiarazioni il cui testo sarà allegato al presente Atto Finale.

IN FEDE DI CHE i rappresentanti hanno firmato il presente Atto finale.

Fatto a Basilea il ventidue marzo millenovecento ottantanove in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa i testi nelle sei lingue facenti ugualmente fede.

Il testo originale sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Risoluzione 1

Creazione di un Gruppo di Lavoro Speciale incaricato di esaminare la necessità di istituire meccanismi per l'attuazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

La Conferenza,

Invita il Direttore Esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ad istituire un Gruppo speciale di esperti tecnici e giuridici incaricati di esaminare la necessità di istituire dei meccanismi per l'attuazione di tale Convenzione così' come prevista al paragrafo 4 e) dell'articolo 15 della Convenzione.

Adottata il 21 Marzo 1989

Risoluzione 2

Relzioni tra la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Londra sull'immersione.

La Conferenza,

Notando che lo smaltimento dei rifiuti in mare è oggetto di norme della Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino per mezzo dell'immersione dei rifiuti e di altre sostanze (Convenzione di Londra sull'immersione, 1972).

Notando altresi' che la Convenzione vieta tra l'altro l'immersione di taluni rifiuti e d 'altra parte richiede alle Parti di trasmettere informazioni sulla natura ed i quantitativi di tutte le sostanze la cui immersione è autorizzata, nonché il luogo, la data ed il metodo d'immersione,

Notando d'altra parte che occorre riesaminare questa Convenzione, in considerazione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, per prevedere di modificarla, se del caso;

1. Invita il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) ad attirare l'attenzione degli Stati Parti della Convenzione di Londra sull'immersione e del Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulla necessità di riesaminare le regole, regolamenti e prassi esistenti per quanto concerne l'immersione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti in mare, in considerazione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento al fine di raccomandare tutti i provvedimenti addizionali necessari nell'ambito della Convenzione di Londra sull'immersione, compresi i suoi annessi al fine di controllare ed impedire l'immersione di rifiuti pericolosi e di altri rifuti in mare.

2 Invita il Direttore esecutivo dell'UNEP a rendere conto dei risultati dell'esame e delle raccomandazioni menzionate precedentemente al paragrafo 1 nella prima riunione delle Parti alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

Adottata il 21 marzo 1989

Risoluzione 3

Responsabilità

La Conferenza,

Riconoscendo la necessità di elaborare il più rapidamente possibile regole relative alla responsabilità ed all'indennizzo in caso di danni derivanti da un movimento transfrontaliero e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

Prega il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) di:

a) creare, in attesa che le Parti nella loro prima riunione decidano sul modo di applicare l'articolo 12 della Convenzione, un Gruppo speciale di lavoro costituito da esperti giuridici e tecnici incaricati di mettere a punto gli elementi che potrebbero figurare in un Protocollo sulla responsabilità e sull'indennizzo in caso di danni derivanti dal movimento transfrontaliero e dallo smaltimento di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti;

b) di rendere conto dei risultati dei lavori di tale gruppo nella riunione delle Parti.

RISOLUZIONE 4

Responsabilità degli Stati relativa all'applicazione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

La Conferenza

Richiamando la Risoluzione 43/212 adottata il 20 di cembre 1988 dall'Assemblea generale sulla responsabilità degli Stati per la difesa dell'ambiente e la prevenzione del movimento internazionale illegale, del riversamento e dell'accumulo cosi' causato di prodotti e di rifiuti tossici pericolosi particolarmente dannosi per i paesi in via di sviluppo;

Richiamando altresi' la Risluzione 42/1183 adottata l'11 dicembre 1987 dall'Assemblea generale sul movimento dei prodotti e dei rifiuti tossici e pericolosi, nonché le risoluzioni 1988/70, relativa ai movimenti dei prodotti e dei rifiuti tossici e pericolosi e 1988/71 relativa alla Convenzione Mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi adottati il 28 luglio 1988 dal Consiglio economico e sociale,

Richiamando d'altra parte la risoluzione relativa all'immersione ed all'incineramento di rifiuti tossici e pericolosi nella regione dei Caraibi adottata in ottobre 1987 dalla quarta riunione intergovernativa sul Piano d'azione dei Caraibi, la Risoluzione CM/Res. 1153 (XLVIII) adottata nel maggio 1988 dal Consiglio dei Ministri dell'Organizzazione dell'unità africana sul riversamento dei rifiuti nucleari ed industriali in Africa, nonché il documento finale della prima riunione degli Stati della zona di pace e di cooperazione dell'Atlantico sud adottato in luglio 1988 ed in cui i delegati degli Stati hanno vivamente condannato il trasferimento in tale regione di rifiuti pericolosi provenienti da altre Parti del mondo,

Richiamando altresi' la risoluzione adottata il 21 dicembre 1988 dal Consiglio delle Comunità Europee (OJ/C9/12 gennaio 1989) relativa ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi verso paesi terzi, la risoluzione V(89)1(Finale) adottata in gennaio 1989 dal Consiglio dell'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo economici sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi nonché la Dichiarazione adottata in marzo 1989 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul controllo e la regolamentazione dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi,

Considerando la decisione 14/30 adottata il 17 giugno 1987 dal Consiglio di amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) con cui il Consiglio di Amministrazione approvava le Linee direttive ed i Princìpi del Cairo relativi alla gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi ed autorizzava il Direttore esecutivo dell'UNEP a convocare un gruppo di lavoro costituito da esperti giuridici e tecnici incaricato di elaborare una Convenzione mondiale sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, nella prospettiva dell'adozione della Convenzione da parte dei Governi all'inizio del 1989,

Profondamente preoccupata per il fatto che una parte dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti sia avvenuta in violazione delle legislazioni nazionali esistenti e degli strumenti giuridici internazionali pertinenti nonchè delle linee direttive e dei principi concordati a livello internazionale, a repentaglio dell'ambiente e della salute pubblica di tutti i paesi in particolare i paesi in via di sviluppo,

Convinta che tali problemi potranno essere risolti solo da un cooperazione soddisfacente tra i membri della Comunità internazionale;

Consapevole della immediata necessità di controllare i movimenti transfrontalieri e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi,

Esprimendo l'auspicio che le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento entrino in vigore il prima possibile,

Avendo adottato la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,

Notando con soddisfazione che la Convenzione è stata aperta alla firma il 22 marzo 1989 a Basilea,

Considerando che fino alla sua entrata in vigore i movimenti di rifiuti pericolosi possono causare gravi danni per la salute dell'uomo e l'ambiente,

1. Chiede a tutti gli Stati, compresi quelli che non hanno partecipato alla presente Conferenza, di firmare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e di divenirne Parte e di applicarne le disposizioni il prima possibile,

2. Sollecita tutti gli Stati a sviluppare senza indugio la cooperazione nei settori critici che rientrano nella portata dalla Convenzione,

3. Sollecita tutti gli Stati a cooperare per mettere a punto tecniche volte ad eliminare la produzione di rifiuti pericolosi,

4. Esige che, fino all'entrata in vigore della Convenzione ed l'elaborazione di adeguati criteri, tutti gli Stati si astengano dallo svolgere attività incompatibili con gli scopi e gli obiettivi della Convenzione,

5. Prega il Direttore esecutivo dell'UNEP di trasmettere la presente Risoluzione al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di comunicarla a tutti gli Stati ed alle organizzazion d'integrazione politica o economica

Adottata il 22 marzo 1989

Risoluzione 5

Armonizzazione delle procedure della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del Codice di prassi per le transazioni internazionali vertenti sulle scorie nucleari

La Conferenza,

Tenendo conto della Risoluzione CM/RES.1153 (XLVIII) sul riversamento di scorie nucleari e di rifiuti industriali in Africa adottata dall'Organizzazione dell'unità africana in maggio 1988,

Riconoscendo la necessità di armonizzare le procedure previste dalla presente Convenzione e dal Codice di prassi internazionalmente concordate per le transazioni internazionali relative alle scorie nucleari, in corso di elaborazione presso l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), in conformità con la risoluzione GC (XXXII)/Ris/490 del settembre 1988,

Prega il Direttore esecutivo dell'UNEP di sottoporre tale questione all'attenzione del Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale dell'AIEA per fare in modo che le disposizioni della presente Convenzione siano interamente prese in considerazione dall'AIEA nell'elaborare le procedure che disciplinano le transazioni internazionali relative alle scorie nucleari.

Adottata il 22 marzo 1989

Risoluzione 6

Intese istituzionali e finanziarie

La Conferenza,

Avendo adottato il 22 marzo 89 a Basilea la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,

Consapevole dei rischi per la salute umana e l'ambiente presentati dalle esportazioni irregolari ed illecite, nonché dallo smaltimento dei rifiuti pericolosi,

Convinta della necessità d'intensificare la cooperazione internazionale al fine di applicare immediatamente le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento adottata a Basilea il venti-due marzo 1989,

Ricordando che il segretariato della Convenzine costituisce uno degli strumenti di tale cooperazione internazionale,

Ricordando che in applicazione dell'articolo 16 della Convenzione il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) è incaricato di svolgere le funzioni di segretariato provvisorio in attesa della fine della prima riunione ordinaria della Conferenza delle Parti che avrà luogo in conformità con l'articolo 15 della Convenzione,

Ricordando inoltre che spetta alla Conferenza delle Parti contraenti, nella sua prima riunione, di decidere in merito alle intese relative al Segretariato della Convenzione ed al suo finanziamento,

1. Prende atto delle valutazioni di bilancio preliminari per il Segretariato interinale cosi' come presentate dall'UNEP;

2. Nota altresi' che il Direttore esecutivo dell'UNEP è disposto a finanziare i costi del Segretariato interinale per i suoi primi due anni di funzionamento sotto riserva di risorse disponibili nel Fondo per l'ambiente;

3. Invita tutti i firmatari della Convenzione e tutte le Parti a fornire al Direttore esecutivo su base volontaria i fondi supplementari necessari al funzionamento del Segretariato interinale previsto all'articolo 16 della Convenzione;

4. Chiede al Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente di adottare i necessari provvedimenti affinché il Segretariato interinale della Convenzione possa iniziare le sue attività il prima possibile dopo l'adozione della Convenzione.

RISOLUZIONE 7

Cooperazione tra l'organizzazione marittima internazionale ed il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente per l'esame delle regole, regolamenti e pratiche esistenti per quanto concerne il trasporto dei rifiuti pericolosi via mare

La Conferenza

Riconoscendo le responsabilità degli Stati costieri per quanto riguarda la protezione e la salvaguardia dell'ambiente,

Tenendo conto delle Convenzione e aegli Accordi internazionali esistenti in materia di protezione dell'ambiente marino,

Notando d'altra parte che un certo numero di accordi internazionali e regionali vertevano sulla questione della protezione e della salvaguardia dell'ambiente in caso di trasporto di rifiuti pericolosi,

In conformità con le disposizioni pertinenti della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,

1.Invita il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 8UNEP) ed il Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in consultazione, se del caso, con altre organizzazioni internazionali competenti, ad esaminare le regole, regolamenti e prassi esistenti per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti pericolosi via mare ,in considerazione della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento in vista di raccomandare ogni misura addizionale necessaria, ivi compresa l'informazione, la documentazione ed altre misure cautelari al fine di aiutare gli Stati costieri, gli Stati di bandiera e gli Stati del porto ad adempiere alle loro responsabilità per quanto concerne la protezione e la salvaguardia dell'ambiente marino;

2. Invita il Direttore esecutivo dell'UNEP a rendere conto dei risultati dell'esame e delle raccomandazioni summenzionate al paragrafo 1 , nella prima riunione delle Parti alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

Adottata il 22 marzo 1989

RISOLUZIONE 8

Creazione di un Gruppo di lavoro tecnico incaricato di elaborare direttive tecniche per la gestione razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti di cui alla Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.

La Conferenza,

Avendo adottato la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento,

Consapevole della necessità di ridurre al minimo i danni che i movimenti transfrontalieri e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi rischiano di causare alla salute dell'uomo ed all'ambiente,

Convinta della necessità di elaborare direttive tecniche per agevolare l'attuazione della Convenzione, in considerazione dei lavori delle Organizzazioni internazionali competenti,

Considerando che è importante esaminare le conseguenze scientifiche, tecniche e finanziarie dell'attuazione delle direttive in particolare nei paesi in via di sviluppo,

Chiede al Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente di creare un Gruppo di lavoro tecnico incaricato di elaborare un progetto di direttive tecniche (compresa la determinazione del costo delle varie operazioni di smaltimento) per la gestione ecologica dal punto di vista razionale dei rifiuti di cui alla presente Convenzione, che dovranno essere esaminati dalle Parti nella loro prima riunione ed ulteriormente adottate.

Adottata il 22 marzo 1989

Risoluzione 9

Messaggio di ringraziamento al Governo della Svizzera

La Conferenza,

Riunitasi a Basilea dal 20 al 22 marzo 1989 dietro cortese invito del Governo della Svizzera,

Convinta che gli sforzi spiegati dal Governo della Svizzera e dalle Autorità del Cantone di Basilea per mettere a disposizione le installazioni, i locali e gli altri mezzi necessari, hanno considerevolmente contribuito allo svolgimento armonioso di tali lavori,

Profondamente riconoscente per la cortesia e l'ospitalità manifestate dal Governo della Svizzera e dal Cantone di Basilea nei confronti dei membri delle Delegazioni, degli osservatori e dei membri del Segretariato che hanno partecipato alla Conferenza,

Esprime il suo sincero ringraziamento al Governo della Svizzera, alle Autorità di Basilea, e per il loro tramite, al popolo svizzero, per la calorosa accoglienza riservata alla Conferenza ed a tutte le persone che hanno partecipato ai suoi lavori nonché per gli sforzi spiegati al fine di assicurare il successo della conferenza.

Adottata il 22 marzo 1989

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2009):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 10 dicembre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII e XII.

Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 1993; 24 febbraio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1209):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 3 agosto 1993 (atto n. 1209/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

93G0403

LEGGE 18 agosto 1993, n. **341**.

Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.400.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE FRODI DOGANALI

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

* * * * *

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina;

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei loro rispettivi Paesi;

Considerando che è importante assicurare la esatta percezione dei diritti e delle tasse;

Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope contribuisce ad alimentare il mercato illecito di tali sostanze che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Convinti che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

a) " Legislazione doganale ", le disposizioni legali e regolamentari applicate dalle due Amministrazioni doganali e relative:

- all'entrata, all'uscita ed alla sosta delle merci, ivi compresi i capitali ed i mezzi di pagamento,
- alla riscossione, alla garanzia o al rimborso dei diritti e tasse,
- al controllo delle misure di proibizione e di restrizione nonchè dei cambi,

- alle disposizioni concernenti la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) " Amministrazioni doganali ", l'Amministrazione doganale ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e la Direzione Generale delle Dogane, Ministero delle Finanze per la Repubblica tunisina, competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a);

c) Infrazione doganale, ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;

d) " Diritti e tasse all'importazione o alla esportazione ", di dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione ovvero in occasione dell'importazione delle merci o dell'esportazione delle merci.

Articolo 2

Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si prestano mutualmente assistenza, secondo le modalità e condizioni definite dalla presente Convenzione, al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alle loro rispettive legislazioni doganali.

Articolo 3

Su domanda dell'Amministrazione doganale di uno degli Stati, l'Amministrazione doganale dell'altro esercita, nel quadro della sua legislazione e delle sue pratiche amministrative, una sorveglianza speciale su:

a) - gli spostamenti e più particolarmente, all'entrata ed all'uscita dal suo territorio, delle persone sospettate o conosciute nello Stato richiedente di darsi abitualmente o professionalmente ad attività contrarie alla legislazione doganale;

b) - i movimenti sospetti delle merci segnalati dallo Stato richiedente come facenti l'oggetto, a destinazione del suo territorio, di un importante traffico in violazione della sua legislazione doganale;

c) - i luoghi dove sono depositate, in quantità inabituali, merci di cui lo Stato richiedente ha ragioni per ritenere che esse siano destinate ad essere importate illegalmente nel suo territorio;

d) - i veicoli, imbarcazioni, aeronavi o altri mezzi di trasporto riguardo i quali lo Stato richiedente ha ragione di ritenere che essi possano essere utilizzati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 4

1. Le Amministrazioni doganali dei due Stati si comunicano:

a) spontaneamente e senza ritardo ogni informazione di cui esse dispongono concernente:

- le operazioni irregolari constatate o progettate e che presentino o paiono presentare carattere fraudolento nei confronti della legislazione doganale dell'altro Stato;
- i nuovi mezzi o metodi per commettere infrazioni doganali;
- le categorie di merci note come facenti oggetto di un traffico fraudolento all'importazione, all'esportazione o al transito;
- le persone, veicoli, imbarcazioni, aeronavi sospettate di darsi ovvero di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali;

b) su domanda scritta e quanto prima possibile, ogni informazione:

- derivante da documenti doganali concernenti gli scambi di merci tra i due Stati facenti o che possono fare oggetto di un traffico fraudolento nei confronti della legislazione doganale dello Stato richiedente, eventualmente sotto forma di copie debitamente certificate o autenticate dei detti documenti;

- che possa servire a scoprire infrazioni alla legislazione doganale dello Stato richiedente.

2. Le Amministrazioni doganali dei due Stati adottano le disposizioni affinchè funzionari dei loro servizi, principalmente o specialmente incaricati della ricerca siano in relazione personale e diretta in vista dello scambio di informazioni per prevenire, ricercare o reprimere le infrazioni alla legislazione doganale dei loro rispettivi Stati.

3. Una lista di funzionari appositamente designati per il ricevimento delle comunicazioni, sarà notificata all'Amministrazione doganale dell'altro Stato.

Articolo 5

Per facilitare la repressione delle infrazioni alla legislazione doganale dei loro rispettivi Stati e nella misura ammessa dalla legislazione dei due Stati, ciascuna Amministrazione doganale procede, a richiesta dell'altra Amministrazione doganale, a inchieste o a ricerche, all'audizione delle persone sospette e dei testimoni e notifica i risultati di queste iniziative all'Amministrazione richiedente.

Articolo 6

Le Amministrazioni doganali dei due Stati possono fare stato, a titolo di prova, delle informazioni ricevute e dei documenti prodotti alle condizioni previste dalla presente Convenzione, tanto nei loro processi verbali, rapporti o testimonianze quanto nel caso di procedure e procedimenti innanzi ai tribunali.

Articolo 7

Le Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti si trasmettono spontaneamente o su richiesta, sotto la forma di rapporti, processi verbali, o copie conformi di documenti, tutte le informazioni di cui dispongono concernenti operazioni scoperte o progettate che costituiscono o che sembrano costituire una infrazione alla legislazione doganale dell'una o dell'altra Parte.

Articolo 8

1. Le informazioni, i documenti e gli altri elementi di informazione ottenuti non possono essere utilizzati che per gli scopi della presente Convenzione.

   Essi possono essere utilizzati ad altri scopi solo se l'Amministrazione doganale che li ha comunicati vi consenta espressamente.

2. Le informazioni, i documenti e gli altri elementi di informazione, di cui l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente dispone in applicazione della presente Convenzione, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di questo Stato ai documenti od alle informazioni della stessa natura.

Articolo 9

Allorchè una semplice deposizione scritta non è sufficiente e se l'Amministrazione doganale di una delle due Parti contraenti lo richiede, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente autorizza i suoi agenti, nella misura del possibile, a deporre innanzi ai Tribunali trovantisi nel territorio della Parte contraente richiedente, in qualità di testimoni od esperti, in una causa concernente un'infrazione doganale. La domanda di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualità l'agente dovrà de

porre. L'Amministrazione doganale della Parte contraente che accetta la domanda precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti nei quali i suoi agenti dovrebbero mantenere la loro deposizione.

Articolo 10

Gli agenti dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente, competenti per la ricerca delle infrazioni alla legislazione doganale, possono, sul territorio dell'altra Parte contraente, previo assenso dell'Amministrazione doganale di questa Parte contraente, assistere alle operazioni effettuate per la ricerca e l'accertamento di tali infrazioni, quando queste interessano la prima Amministrazione.

Articolo 11

Quando, nei casi previsti dalla presente Convenzione, gli agenti della Amministrazione doganale di una Parte contraente si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente, devono essere in grado di giustificare, in ogni momento, la loro qualifica ufficiale. Essi beneficiano su tale territorio della protezione accordata agli agenti dell'Amministrazione doganale di tale Parte contraente della legislazione in vigore.

Articolo 12

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni domanda di rimborso degli oneri causati dalla applicazione della presente Convenzione, eccezion fatta per le indennità corrisposte agli agenti di cui all'art.9 ed agli interpreti, che sono a carico dello Stato o della Parte privata.

Articolo 13

Le Amministrazioni doganali dei due Stati non sono tenute ad accordare l'assistenza prevista dalla presente Convenzione nel caso in cui questa sia tale da portare pregiudizio all'ordine pubblico ovvero ad altri interessi essenziali del loro Stato, od implichino la violazione del segreto industriale, commerciale o professionale.

Articolo 14

1. Nessuna richiesta di assistenza può essere formulata se l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente non è in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza richiesta.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Articolo 15

Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite di concerto tra le Amministrazioni doganali dei due Stati contraenti.

A tal fine è creata una commissione mista dei rappresentanti delle Amministrazioni doganali dei due Stati, incaricata di esaminare i problemi posti dall'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 16

Il campo di applicazione della presente Convenzione si estende sul territorio doganale della Repubblica italiana, quale viene definito dal Testo Unico italiano delle disposizioni in materia doganale e sul territorio dogana

le della Repubblica tunisina quale viene definito dal Codice tunisino delle Dogane.

Articolo 17

La presente Convenzione sarà ratificata secondo le procedure costituzionali di ogni Stato contraente.
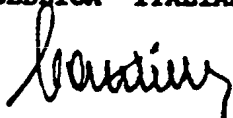
Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al lo scambio degli strumenti di ratifica e cesserà di produrre effetto tre mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti contraenti.

Articolo 18
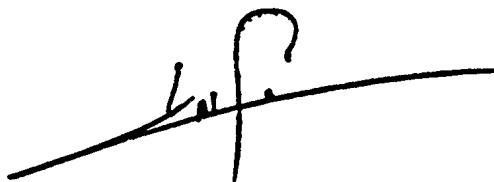
Ogni divergenza che dovesse nascere dall'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione sarà sanata per via diplomatica.

Fatto a Roma il 21 aprile 1989, in due esemplari, in lingua italiana ed araba, i due testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA

PROCESSO VERBALE DELLA RIUNIONE SVOLTASI A ROMA IL 21 APRILE 1989 TRA I CAPI DELLE AMMINISTRAZIONI DOGANALI DELL'ITALIA E DELLA TUNISIA.

****

Il 21 aprile 1989 a Roma, presso la sede del Ministero delle Finanze, delle Dogane e delle Imposte Indirette, il Direttore Generale delle Dogane italiane, Dr. Giovambattista Cantiello, ed il Direttore Generale delle Dogane Tunisine, Signor. Brahim Jamaleddine, muniti dei pieni poteri dei rispettivi Governi, hanno proceduto alla firma della Convenzione di reciproca assistenza amministrativa al fine di prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali.

In tale occasione, la Parte tunisina ha preso atto che per la Parte italiana, l'espressione "diritti e tasse all'importazione o all'esportazione" di cui all'art.1, lettera d), comprende anche i prelievi agricoli, le restituzioni ed ogni altro diritto all'importazione o all'esportazione di competenza degli Istituti comunitari.

La lista dei partecipanti e in annesso.

Alla riunione ha partecipato altresi il Signor Hichem ABDELLAH, consigliere commerciale dell'Ambasciata della Repubblica Tunisina.

Il Direttore Generale
delle Dogane Italiane

Il Direttore Generale
delle Dogane Tunisine

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1824):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 3 novembre 1992.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1205):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 luglio 1993.

Relazione scritta annunciata il 3 agosto 1993 (atto n. 1205/*A* - relatore sen. MIGONE).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993.

93G0404

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da *norme riportate nella testata della parte seconda*, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . **L. 345.000**
- semestrale . . . . . **L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . . **L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . **L. 63.000**
- semestrale . . . . . **L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . **L. 193.000**
- semestrale . . . . . **L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . **L. 664.000**
- semestrale . . . . . **L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189